DIVORZIO E SOCIALISMO

PER

EMILIO FEDERICI

VENEZIA 1902

TIPOGRAFIA EMILIANA

G. B. MONAUNI SUCCESSORE

GIUSEPPE BATTAGGIA

DIVORZIO E SOCIALISMO

PER

EMILIO FEDERICI

VENEZIA 1902

TIPOGRAFIA EMILIANA

G. B. MONAUNI SUCCESSORE

GIUSEPPE BATTAGGIA

DIVORZIO E SOCIALISMO

DIVORZIO

E

SOCIALISMO

per

EMILIO FEDERICI

Presidente di Sezione di Corte di Appello.

TIPOGRAFIA EMILIANA
G. B. MONAUNI SUCCESSORE G. BATTAGGIA
VENEZIA
—
1902

ALLE SPOSE ITALIANE

NEL CUI ANIMO

L'AFFETTO CONJUGALE

È AMORE INSIEME E VIRTÙ

QUESTO LIBRO

CONSACRO.

A chi legge.

„ .... nessun Italiano, con-
„ vinto davvero che la pretesa
„ riforma matrimoniale (col di-
„ vorzio) sarebbe micidiale ve-
„ leno della vita nazionale, devesi
„ limitare a tenere in petto questa
„ sua convinzione: faccia sen-
„ tire la sua voce non rattenuto
„ nè da inopportuna modestia, nè
„ da temerario ottimismo, nè da
„ volgare timidità „.

GABBA, *Il divorzio nella Legislazione Italiana*, Torino, 1891. Prefazione alla terza edizione, pag. X.

Dopochè in Francia, mutatasi e rimutatasi in tema di divorzio la legislazione matrimoniale dello Stato, venne ristabilito ultimamente il divorzio con 355 voti contro 115 della Camera, cui dal Senato era stato rinviato il progetto relativo con modificazioni; e dopochè ebbe vita così la legge 27 Luglio 1884, seguita a breve intervallo dalle leggi modificative del 18 Aprile 1886 e del 6 Febbraio 1893; il divorzio rimase bensì ammesso, ma fu circondato in quello Stato da alcune norme di indole restrittiva.

Tali sono: la esclusione del divorzio per mutuo consenso [1]; *l'essere limitate in numero le* cause determinate *che possono provocare il divorzio; la parificazione dell' adulterio del marito a quello della moglie, come motivo per chiedere il divorzio — ed, in caso di divorzio pronunciato per causa di adulterio, il divieto al conjuge colpevole di contrar matrimonio col complice.*

Ma la legge così circoscritta non risponde alle vedute della parte maggiore e più intraprendente dei divorzisti, che in Francia (come anche fuori di quel paese) mira direttamente od indirettamente, apertamente o velatamente, scientemente od inconsciamente, ad un regime di amore libero, che è quanto dire alla abolizione del matrimonio ed alla dissoluzione della famiglia. Ed ecco che a pochi anni di distanza dalle citate leggi, fra i Congressi che si tennero alla grande Esposizione di Parigi dell' anno 1900, il Congresso Femminista ha emesso il voto che sia ripristinato il divorzio per mutuo consenso, precisando che debba dalla legge essere autorizzato dopochè i conjugi abbiano espresso tre volte davanti al Presidente del Tribunale civile, a tre mesi di intervallo per le due prime, a sei per la terza, la loro espressa volontà di divorziare.

Nè basta! Anche il voto del Congresso Femminista rievocante l'antico sistema del divorzio senza causa determinata, e cioè il divorzio per la così detta incompatibilità di carattere, comoda bandiera che copre ogni merce, anche tale voto è ora divenuto insufficiente e quasi retrogrado. Il principio del divorzio per mutuo consenso non appaga i desiderii dei sociologi dell'ultima ora. Essi vogliono, a nome del giovane partito socialista, qualche cosa di più. Vogliono l'abolizione di ogni sanzione penale per l'adulterio [2]*: vogliono risuscitare il divorzio anche per volontà di un solo dei conjugi* [3]*.*

In presenza di questi e di altri fatti analoghi, di cui si terrà parola nel corso di questo libro, sembra a chi scrive che non sia dato revocare in dubbio la esistenza di due circostanze rilevantissime che, per necessità di cose, si verificano rispetto al divorzio.

La prima è questa, che tolta di mezzo la regola che il matrimonio non può essere sciolto che per la morte di uno dei conjugi, l'ammettere il divorzio anche parzialmente, anche limitatamente, anche per casi specialissimi, costituirà sempre un provvedimento preparatorio alle più ampie concessioni,

perchè la opinione ormai comune a molti novatori (divorzisti teorici) e condivisa da un numero riflessibile di persone che hanno interesse ad abbracciarla, spinte dalle passioni e dalla immoralità progrediente (divorzisti pratici) conduce logicamente ed inesorabilmente alle conseguenze più larghe e più radicali [4]).

La seconda è che tali conseguenze concretate o formulate finora, del divorzio cioè per mutuo consenso e di quello per volontà di un solo dei conjugi, distruggono realmente il matrimonio e lo riducono ad una semplice unione temporanea e precaria, e quindi cancellano la famiglia come base della società, sostituendovi la semplice conjunctio maris et fœminæ *senza stabilità di vincolo ed affidando la funzione di formare la massa dei cittadini alle procreazioni per unioni mutabili, in cui mancano la unità, la continuità, la efficacia della assistenza e della educazione della prole ed in ispecie quelle tradizioni di probità e di onore che assai più facilmente e profondamente si imprimono nell'animo dei figli, e divengono per sempre sacre e rispettate, quando sono la conseguenza di insegnamenti e di esempi avuti presso il focolare domestico.*

Se queste sono conseguenze, e pare irrecusabili, della introduzione del divorzio nelle leggi civili, e se a nessuno può rimanere ascoso che sono perigliose e disastrosissime, è prezzo dell'opera l'esaminare quale concetto debbasi formare ogni persona che voglia ragionare diritto di questa così accanitamente reclamata istituzione del divorzio.

È appena duopo premettere che per i cattolici la indissolubilità del matrimonio è dogma di fede 5) *e che i conjugi cattolici, benchè divorziati civilmente, rimarrebbero sempre legati dinanzi alla Chiesa, quando il loro matrimonio fosse stato stretto secondo la legge della Chiesa stessa.*

Similmente non è dubbio che tali conjugi cattolici, i quali divorziando avessero a contrarre altri matrimonii, sarebbero adulteri, e che la moglie cattolica divorziata, la quale passasse a nuove nozze, diventerebbe per la Chiesa non moglie, ma concubina.

Ma poichè la legge di alcuni Stati ed in ispecie la legge nostra considera il matrimonio come istituzione civile, prescindendo affatto dal vincolo religioso, così l'esame suaccennato necessariamente riducesi a questo: di vedere se nei riguardi della legge

civile *possa il divorzio essere ritenuto istituzione accettabile dallo Stato, o se invece, come dannoso per la società, o per la prole, o per gli stessi conjugi, debba esserne tenuto lontano ove non fu peranco introdotto; ed ove fosse stato già ammesso, debba essere ritenuta utile e desiderabile la sua cancellazione.*

Tale è l'oggetto del presente studio che l'Autore raccomanda fiducioso alla attenzione ed alla benevolenza dei lettori.

Decembre 1901.

Note.

[1]) La separazione personale è ammessa in Francia negli stessi casi e per le stesse cause in cui ha luogo la domanda del divorzio: e quindi soltanto *per cause determinate* e non già per mutuo consenso. Quando la separazione durò tre anni, il giudizio di separazione può, sulla domanda di uno dei conjugi, essere convertito in giudizio di divorzio (art. 306, 307, 310, Modif. Cod. Fr.).

[2]) Una tale proposta venne ben prima d'ora accolta in Francia nella legge 20 Settembre 1792 e venne poi fatta al Parlamento italiano dal deputato Salvatore Morelli nel 1880.

[3]) " Le divorce *par consentement mutuel* doit rester dans la Loi ; „ avec lui — et sans cette addition le progrès sera vain — *le divorce* „ *par la volonté d'un seul*.... Il appartient au jeune parti socialiste de „ reprendre le pur, le généreux esprit de la Révolution, et de donner à „ notre divorce incomplet, boiteux, bâtard, son affranchissement „. — Paul et Victor Margueritte, Paris 1900 (Extrait de la *Revue et Revue des Revues).*

Nella commedia *Divorçons* di V. Sardou et E. de Najac alla Scena I del I Atto è posta in bocca ad una donna di servizio la aspirazione al matrimonio a tempo, cui corrisponderebbe nei suoi effetti la proposta dei signori Paul et Victor Margueritte.

" (Josépha). — .... Voilà le vice du mariage. C'est trop long, „ toutes ces machines là. On devrait se marier pour un an, dix-huit mois, „ deux ans au plus, et ensuite changement de mains.

" (Bastien). — Çà, Josépha, c'est l'idéal. Vous en demandez trop.

" (Josépha). — On y viendra, allez. Que nous obtenions d'abord „ le divorce. Tenez, écoutez ceci (lisant) " ce qui éloigne tant de gens „ du mariage, c'est l'impossibilité, d'en sortir quand on y est entré „.

„ (Bastien). — C'est rudement tapé, ça!

„ (Josépha). — Et vrai!

„ (Bastien). — Qu'est-ce qui dit ça?

„ (Josépha). — .... c'est le père Naquet! „

[4]) F. E. Parlati, *Il divorzio*, Napoli, 1891: " la sinistra reciproca „ influenza, che esercitano l'una sull'altro la corruzione dei costumi e „ il divorzio, produce naturalmente un altro effetto: ed è una certa ten-

„ denza costante, irresistibile, e perciò universale, nella legislazione del „ divorzio ad allargarsi sempre più e quindi a diventare sempre più „ nociva „.

In prova di ciò il Parlati cita gli esempii della Francia del 1793, della legislazione di Prussia, della Svizzera e del progetto Villa sul divorzio del 1881, per cui il divorzio avrebbe potuto pronunciarsi dopo tre anni di separazione personale dei conjugi, e della aggiunta fattavi dalla Commissione parlamentare, che fosse in facoltà del Tribunale di abbreviare il termine stesso (pag. 11, 12, 13).

[5]) Concilio di Trento, Sess. 24.

“ Matrimonii perpetuum indissolubilemque nexum primus humani „ generis parens divini Spiritus instinctu pronuntiavit cum dixit: Hoc „ nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea: quamobrem relinquet „ homo patrem et matrem et adhaerebit uxori suae et erunt duo in „ carne una.

„ Hoc autem vinculo duos tantummodo copulari et conjungi Christus Dominus apertius docuit, cum postrema illa verba, tanquam a „ Deo prolata, referens dixit: Itaque jam non sunt duo, sed una caro: „ statimque ejusdem nexus firmitatem, ab Adamo tanto ante pronunciatam, his verbis confirmavit: Quod ergo Deus conjunxit homo „ non separet.

E più sotto al Canone V:

„ Si quis dixerit propter haeresim aut molestam cohabitationem aut „ affectatam absentiam a conjuge dissolvi posse matrimonii vinculum, „ anathema sit.

E al Canone VII:

„ Si quis dixerit Ecclesiam errare cum docuit et docet juxta Evangelicam et Apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius conjugis matrimonii vinculum non posse dissolvi et utrumque, vel etiam „ innocentem, qui causam adulterio non dedit, non posse, altero conjuge „ vivente, aliud matrimonium contrahere; moecharique eum qui, dimissa „ adultera, aliam duxerit et eam quae, dimisso adultero, alio nupserit, „ anathema sit „.

PARTE I.

Il divorzio nella Storia e nell'attualità.

La storia è maestra della vita delle nazioni, nè soltanto la storia delle monarchie e delle repubbliche, cioè dei reggimenti politici succedutisi nel corso dei tempi, ma altresì la storia di ogni specie di istituzioni della società umana, dei beneficii che esse recarono, dei vizî cui andarono soggette, dei disordini in cui caddero, delle rivoluzioni che le sconvolsero, delle cause che ne prepararono la corruzione e la rovina e dei mali che di queste furono la conseguenza; dimostrando sempre con infallibile insegnamento che le istituzioni di qualunque specie, politiche, sociali, economiche, hanno vita e prosperità soltanto quando si conservano consone alla loro natura ed ai loro principii, conformi ai veri bisogni ed al vero vantaggio del popolo, immuni da corruzioni, fortemente sostenute e difese contro i nemici esterni ed interni.

Sotto l'indicato punto di vista non è fuori di luogo, per chi vuol trattare (per quanto, il più possibile, breve-

mente) del matrimonio nel tema del divorzio, il gettare lo sguardo su questo modo di scioglimento dell' unione conjugale, quale fu presso diversi popoli, e quale è al presente presso diversi Stati, perchè un tale esame darà un primo elemento per conoscere se, per l' indole dell' unione matrimoniale e per i suoi fini nella famiglia e nella società, il divorzio possa far parte delle legislazioni civili con vantaggio delle condizioni degli individui, delle famiglie, e della civiltà delle Nazioni.

Parlando adunque in primo luogo del passato, nell' intraprenderne la rivista, gioverà prendere le mosse dagli Ebrei, popolo questo che ha un primato incontestabile nell'antichità, non soltanto per l'epoca a cui risale la sua storia, che è la più remota, ma ben anco perchè in lui la ingenita svegliatezza intellettuale fu sorretta e perfezionata dalla rivelazione Divina, di cui sono prezioso deposito ed irrecusabile prova i sacri Libri del popolo eletto.

Ora è noto che il divorzio non è scritto, nè ammesso nella legge Divina data al popolo Ebreo, ma fu tollerato da Mosè soltanto per evitare mali maggiori, e con una permissione che fu sempre considerata quale derogazione temporaria della legge primitiva della indissolubilità del matrimonio.

Ed è pur noto che tale divorzio Mosaico era sempre stimato cosa non lodevole, anzi censurabile, in chi vi ricorreva.

Le prove di questo fatto sono esuberanti e basterà qui citare le parole di Malachia: *uxorem adolescentiae*

tuae noli despicere [1]) e la espressione del Talmud, che colui che approfitta del divorzio e ripudia sua moglie *è un uomo odioso avanti al Signore* [2]).

Vero è che nel divorzio Mosaico occorre distinguere tre epoche: la prima, in cui il divorzio fu ristretto nei limiti della suddetta tolleranza, o permissione: la seconda, in cui, per effetto delle false interpretazioni dei Farisei, fulminate tante volte da Gesù Cristo, il divorzio era degenerato in una odiosa licenza: la terza, in cui la Sinagoga stessa, dopo le conquiste Romane e la dispersione del popolo fra le diverse nazioni, cercò di ricondurre il divorzio alle sue origini, togliendone la facoltà alle donne ed ingiungendo altre limitazioni [3]); ma sta in fatto che Mosè, come capo e condottiero del popolo, soltanto per evitare gli *uxoricidii*, cioè per ovviare ad un male maggiore, avea permesso il divorzio, circondandolo però di difficoltà di forma per quei tempi molto ardue, quale la consegna del libello di ripudio — e limitandolo poi al solo ripudio della moglie [4]).

Non sembra adunque che l' antichità Ebraica e la religione Mosaica possano essere addotte quali argomenti favorevoli alla istituzione del divorzio fra i popoli civili.

Nè diversamente è dato argomentare dalla storia di altri popoli dell' antichità. È vero che presso questi popoli, tutti immersi nell'idolatria, il divorzio, od almeno il ripudio, si trova generalmente accolto nei costumi e nelle leggi rispettive, ma è un fatto che, a segni non dubbi, anche presso di essi il divorzio non fu esente da una nota di biasimo.

Osserva il Drach che i King, cioè i libri canonici più antichi dei Cinesi, indicano il matrimonio come *un legame di tutta la vita*, una unione eterna; e che il primo Imperatore che ripudiò una delle sue mogli (a. 771 a. C.) produsse con tale divorzio gravi disordini nello Stato, perchè quell' atto era considerato come un attentato alla legge pubblica [5]). Aggiunge lo stesso autore che i gravi turbamenti derivati nel paese dai divorzî dei Sovrani e dei principi tributari dell' Impero, fecero considerare in Cina il divorzio come il frutto infelice della corruzione pubblica e come un attentato al diritto naturale, per cui nei libri degli antichi filosofi Cinesi il ripudio è indicato colle espressioni: *violare la giustizia, rompere la catena eterna* ecc.

Il divorzio si trova presso gli Egizii: anche i Greci lo ammisero, ma era disonorato chi vi ricorreva a tal segno che gli Efori di Sparta colpirono Lisandro di una forte ammenda pel solo fatto di aver ripudiato sua moglie [6]).

Venendo ai Romani occorre prima di tutto aver presente l' attestazione di Valerio Massimo che, prima dell' anno 520 dalla fondazione di Roma, non era stato fra di essi alcun divorzio, e che il primo divorzio, o meglio ripudio, avvenuto, quantunque fosse provocato dal marito, non per altra causa che per quella della sterilità della moglie, fu biasimato altamente dai Romani, dappoichè si riteneva da essi che il desiderio dei figli non dovesse prevalere alla fede conjugale [7]).

Questa attestazione, che non è isolata, dimostra

chiaramente, che nelle sue prime origini, nel tempo cioè in cui il popolo Romano dava l'esempio delle più grandi virtù civili, esso trovava cosa degna di biasimo il divorzio e riteneva invece conforme alla unione conjugale e degna della famiglia Romana la assoluta indissolubilità del matrimonio per mantenere la famiglia medesima a quella altezza che sola poteva dare i grandi esempi di amor della patria, di coraggio, di fortezza e di eroismo per cui sì alta si levò la fama e la potenza di Roma.

Ma nei tempi successivi, dopo che per varie cause, che qui è inutile ricordare, la corruzione invase la cittadinanza Romana, si moltiplicarono gli adulterii e sì fatta moltiplicazione continuò e crebbe anche, ad onta delle severità della *Lex Julia de adulteriis* [8]), in guisa tale da far crescere enormemente il numero dei divorzii e da sostituire all' antica severità del costume delle famiglie la più sfrenata e vergognosa corruzione.

È appena necessario, per la loro notorietà, ripetere qui alcune attestazioni di scrittori di quei tempi.

Seneca riferisce esservi state a' suoi giorni donne anche illustri e nobili, le quali contavano gli anni col numero dei mariti avuti, invece che con quello dei Consoli [9]). — Giovenale stigmatizzando le donne Romane che volavano di marito in marito, ricorda che in tal modo alcune avevano avuto otto mariti in cinque anni [10]): e Marziale, dopochè l' Imperatore Domiziano, revocando la legge Julia, proibì i processi per adulterio quando la moglie adultera fosse convolata a nuove nozze, colpisce

coi suoi epigrammi le conseguenze di prodigiosa moltiplicità di divorzii e di nozze fra adulteri che ne derivarono [11]).

In questo proposito della profonda dissoluzione che regnò presso i Romani fin dagli ultimi tempi della Repubblica, vale l'esempio di Cicerone, uomo fuori dubbio sapiente e chiamato *padre della patria*, il quale (come osserva il Drach) non fu però certamente buon Padre di famiglia, se, con futili pretesti, a sessantadue anni ripudiò la moglie Terenzia per sposare la bella e ricchissima Publilia ancora minore di età e di cui era stato tutore [12]).

L'epoca imperiale presenta nel modo più ripugnante il colmo dello sfacimento della famiglia e della virtù Romana. È quella epoca che, piena di adulterii e di divorzii ed insieme di orribili delitti di ogni genere, preludia al termine della grandezza Romana. Non occorrono in essa pel divorzio cause speciali o formalità straordinarie. Come presso gli Ebrei, nella seconda delle epoche suindicate, così presso i Romani si cambia la moglie, quantunque buona e bella e feconda, perchè non piace più, come si cambierebbe una calzatura, e sorgono i divorzii della noja e del capriccio, che ora si direbbero *per incompatibilità di carattere,* laonde ben si può dire che la corruzione e la decadenza civile e politica dei Romani andarono di pari passo coi *divortia bona gratia.*

Solo tardi, ma troppo tardi, si tentò di arrestare la estrema licenza del divorzio. Teodosio, Giustiniano, Costantino, Onorio e Leone VI pongono dei limiti a questo

disordine sociale e cercano di limitarlo e di disciplinarlo, ma non raggiungono l' intento, nè conseguono il risanamento della famiglia e della società cui miravano, e ciò appunto perchè invece di sradicare del tutto il male, riconducendo il matrimonio alla indissolubilità, pretesero ottenere l' effetto soltanto col limitare le cause del divorzio [13]).

Quindi è che per la legislazione Giustinianea vennero stabiliti i divorzi per causa determinata. Alcune di queste cause erano comuni al marito ed alla moglie: altre particolari al marito, altre alla moglie, ma Giustiniano non permise il divorzio che per motivi da lui approvati.

Va ricordata, fra le cause speciali al marito per ripudiare la moglie, quella se costei avesse osato bagnarsi in un bagno comune con uomini, azione che si riteneva estremamente disonesta. Ad evitare poi divorzi illegittimi, cioè a preservare da attacchi infondati la unione conjugale, venne sancito che il conjuge, che si fosse separato senza legittima causa, dovesse essere relegato in un monastero e privato di tutta la sua sostanza, la quale si devolveva ai figli, meno per un terzo che doveva essere soddisfatto al monastero [14]).

Ma questi tardi provvedimenti erano insufficienti non solo perchè (come si disse) limitativi, anzichè abolitivi del divorzio, ma anche perchè la mala influenza di questo aveva agito troppo profondamente ed aveva già segnata la dissoluzione della società e dello Stato.

Intanto il precetto della indissolubilità assoluta che

era stato ristabilito da Cristo [15]) produceva coll' estendersi del Cristianesimo i suoi benefici effetti ad onta della contraria influenza dei costumi e delle leggi Romane e dei costumi e delle leggi dei barbari, tutti e tutte contrarii all' indissolubilità del matrimonio, di guisa che la sua osservanza andò sempre più generalizzandosi nel corso del tempo, fino a che, dopo il secolo X, presso i Latini rimase certo e ricevuto che, viventi entrambi i conjugi, per veruna causa, neppure per l' adulterio, potesse essere sciolto il vincolo del matrimonio. Questo principio di Fede, conforme al precetto Divino nell'Evangelio, all'insegnamento di San Paolo [16]), dei Padri Latini e Greci [17]), alla Tradizione ed ai Concilii, venne da ultimo proclamato solennemente dal Concilio di Trento.

Invece, presso i Greci, gli errori e lo scisma in cui caddero furono accompagnati anche dalla conservazione del divorzio per adulterio, e per altre cause, di cui il mal seme era stato gettato colle costituzioni degli stessi Imperatori Bizantini.

Le regole della chiesa Cattolica stabilirono invece la indissolubilità, la quale non cessa, che o per causa di fede, o per raggiungimento di maggior perfezione.

Di quà discende che se, di due conjugi infedeli (non battezzati) che abbiano contratto legittimamente matrimonio, uno si converte alla Fede, il matrimonio è sciolto quando il conjuge rimasto infedele si allontani, ovvero, rimanendo col conjuge convertito, rechi ingiuria alla religione ed offra occasione di peccato [18]); mentre invece se l' infedele non è molesto al conjuge convertito, la in-

dissolubilità conserva tutta la sua efficacia. Arroge che, anche ove, dopo sciolto in tal caso il matrimonio, l'infedele si converta egli pure prima di passare a nuove nozze, si redintegra il matrimonio [19]). Tanta poi è la forza del principio di indissolubilità del matrimonio Cristiano che, se di due conjugi entrambi fedeli, uno apostatasse, non si scioglierebbe perciò il vincolo del matrimonio [20]). Sotto il punto di vista poi della maggior perfezione, è regola della Chiesa cattolica che la professione religiosa di uno dei conjugi, benchè invito l'altro, scioglie il matrimonio *rato* non consumato, ed in tal caso il conjuge abbandonato può contrarre nuovo matrimonio con altra persona [21]).

Tolte le indicate eccezioni, che non sono certamente frequenti, la regola della Chiesa cattolica fu sempre ed è la piena ed assoluta indissolubilità del matrimonio, il cui vincolo non cessa che colla morte di uno dei conjugi.

Però la Chiesa ammise sempre la separazione personale di letto e di mensa che lascia sussistere il vincolo, e questa temporanea e perpetua; e per causa di adulterio, o di apostasia, o di eresia, o di sevizie, o se un conjuge spinge l'altro a peccato mortale.

Occorre però sempre per tale separazione la sentenza del giudice, ed è notevole che al marito è fatto obbligo di dimettere la moglie adultera se non è pentita [22]).

La dottrina cattolica, adottata e seguita in tutti i paesi cattolici del mondo, venne abbandonata più tardi da tutti gli Stati in cui furono introdotte la riforma protestante e le confessioni analoghe.

Ma e prima e dopo di tale riforma, la Chiesa sostenne in modo incrollabile la indissolubilità, e ciò anche contro la prepotenza di Sovrani, che pretesero ottenere l'approvazione del ripudio di legittime mogli: ed i Papi per ciò non esitarono a combattere gravissime lotte e ad incontrare enormi jatture, piuttostochè violare il principio della indissolubilità assoluta, e non solo negarono l'approvazione ai divorzi di sì fatti principi, ma fulminarono altresì contro di essi le più gravi censure e pene ecclesiastiche per aver voluto effettuarli [23]).

In esame degli effetti della Riforma nell' argomento di cui si tratta, occorre notare anzi tutto che nella Germania protestante il matrimonio andò a poco a poco assumendo il carattere di un contratto civile regolato dallo Stato, benchè fosse sempre riconosciuto di istituzione Divina e fosse ritenuta essenziale alla sua celebrazione la benedizione del sacerdote. Però sino alla or ora avvenuta istituzione del matrimonio civile per tutta la Germania, di cui il Codice civile tedesco del 1896, vi fu varietà di condizioni rispetto al divorzio fra i paesi della Germania stessa, secondo la diversità dei medesimi.

Ben si comprende che nella Baviera cattolica non si ammetteva lo scioglimento del matrimonio che per la morte e si ammetteva invece la separazione di corpo *(Trennung von Tisch und Bett)* per sentenza di giudice, nei casi canonici.

Invece in Prussia ed in Sassonia il divorzio aveva luogo per cause molteplici ed anche per mutuo consenso [24]) ed avea pur luogo la separazione temporanea,

o definitiva, la quale ultima produceva gli stessi effetti del divorzio e lasciava libero ai conjugi, anche se cattolici, di passare a nuove nozze rimettendosi la legge alla loro coscienza. Nei paesi occidentali poi, dove rimase in vigore il Codice civile Francese, rimanevano ferme le disposizioni di questo relative al divorzio.

Attualmente il Codice civile (*Bürgerliches Gesetzbuch* del 18 agosto 1896, posto in attività nel 1° gennajo 1900) costituisce la norma generale del matrimonio per tutto l' Impero sulla base del matrimonio civile (già introdotto da una legge dell'Impero del 6 febbrajo 1875) col divorzio e colla separazione personale.

Nella Gran Bretagna, anche dopo il distacco dalla Chiesa cattolica, il matrimonio conservò l' indole religiosa senza speciali norme, fino a che, sotto il regno di Giorgio II, una legge del 1753 stabilì come obbligo che tutti i matrimonii dovessero essere celebrati avanti ad un ministro della Chiesa anglicana e di conformità al cerimoniale di quella chiesa, fatta eccezione soltanto per gli Ebrei e per i Quaccheri; e ciò durò fino a che Lord Russel fece adottare l'atto del 1836, con cui furono stabilite nuove forme di celebrazione per coloro che non volevano far consacrare il loro matrimonio in detta Chiesa. Il divorzio però si introdusse molto dopo il regno di Enrico VIII: venne concesso dapprima di caso in caso, mediante speciali autorizzazioni del Parlamento, per causa di adulterio, ma le spese di tale concessione erano gravissime e forse è dovuto anche a tale gravità che i divorzi furono pochi. In tutto il secolo XVIII il

Parlamento non pronunciò più di un divorzio per anno: e ne pronunciò 110 dal 1801 al 1850 [25]). Un tale stato di cose durò fino alla legge 28 agosto 1857 *(Divorce act)* attualmente in vigore, che ammette sì il matrimonio religioso che il matrimonio civile e così pure il matrimonio speciale dei Quaccheri e degli Ebrei e riconosce il divorzio per sola causa di adulterio, nonchè la separazione personale.

Analoghe vicende ebbe il divorzio in Svezia, Norvegia e nella Svizzera Protestante; ma nella Svizzera la legge federale del 24 Dicembre 1874, attualmente vigente, sullo stato civile e sul matrimonio, stabilì il matrimonio civile, ammise il divorzio ed escluse la separazione personale per tutta la Confederazione. All'incontro nei paesi Cattolici cioè nella Francia, nell'Austria, negli Stati Italiani, nella Spagna, nel Portogallo fu ammesso e mantenuto il principio Cattolico della indissolubilità.

In Francia però i principii del Diritto Canonico furono osservati soltanto fino alla rivoluzione della fine del secolo XVIII, durante la quale il divorzio venne introdotto, perchè (dicevasi) era richiesto dalla libertà individuale del cittadino, con legge 20 Settembre 1792, seguita dalla legge 8 Nevoso e 5 Fiorile anno 2°, che diedero all'esercizio della azione per divorzio favori e strane facilità, tolte poi dalla legge 15 Termidoro anno 3°. La legge 20 Settembre 1792 ammetteva il divorzio per incompatibilità di carattere, anche se asserita da un solo dei conjugi e, nei due anni successivi a detta legge, nella sola Parigi sciglievansi per divorzio ben 5000 matri-

monii. Il Codice Napoleone, che si sostituì a dette leggi, ammise pure il divorzio sì per causa determinata, che per mutuo consenso [26]) statuendo che in tal caso la proprietà della metà dei beni di ciascuno dei conjugi passasse di pien diritto ai figli (art. 305) ed il medesimo Codice ammetteva, per le stesse cause determinate del divorzio, anche la separazione di corpo (art. 306). Più tardi, colla Restaurazione, la legge 8 Maggio 1816 ha abolito il divorzio (che rimase invece nel Belgio) e detta abolizione fu mantenuta anche dopo e precisamente fino alla legge attuale 27 Luglio 1884 che lo ha riammesso.

Quanto agli Stati Italiani, dopochè cessò in Italia il dominio Napoleonico e con esso il vigore del Codice Civile, tradotto dal Codice Francese e contenente le stesse norme di questo sì quanto al matrimonio che quanto al divorzio, subentrarono leggi nazionali le quali tutte esclusero lo scioglimento del matrimonio per divorzio ed ammisero soltanto la possibilità della separazione personale tra conjugi [27]).

In Austria la legislazione matrimoniale mantenne sempre la esclusione del divorzio per i Cattolici, quantunque pel matrimonio fossero dettate, colla *Ehepatent* di Giuseppe II del 16 Gennajo 1783, delle norme disformi da quelle del Diritto Canonico, specialmente in materia di impedimenti, norme che furono poi trasfuse con qualche mutazione nel Cap. II del Codice Civile Generale Austriaco del 1° Giugno 1811. Nell'anno 1854 l'Imperatore devenne colla Santa Sede ad un concordato, per effetto del quale (art. X) lo Stato riconosceva nella sola Chiesa

il diritto di statuire rispetto al vincolo matrimoniale dei Cattolici, riservando a sè lo statuire nei rapporti di diritto civile. Da ciò la legge 8 Ottobre 1856, cui fu annessa apposita istruzione contenente le norme ecclesiastiche sui matrimonii, conformi al Diritto Canonico [28]). Ma con la legge 25 Maggio 1868 fu richiamata in vigore la legislazione matrimoniale del Codice Civile e vennero aggiunte altre norme, che formano il diritto matrimoniale Austriaco attuale, che stabilisce il matrimonio religioso giusta il Codice Civile, ma riconosce altresì, in via sussidiaria, il matrimonio civile, pel caso in cui il matrimonio religioso non fosse consentito, o trattandosi di persone non appartenenti ad alcuna Chiesa (legge 9 Aprile 1870) ed ammette il divorzio pei matrimonii contratti fra persone di cui nè l'una nè l'altra sia cattolica al momento della celebrazione.

In Ungheria poi, dove il matrimonio, e quindi anche l'ammissione o meno del divorzio, erano disciplinati esclusivamente dalle norme religiose (non avendo in quel Regno avuto fortuna le disposizioni matrimoniali di Giuseppe II) fu da ultimo nell'anno 1894 pubblicata una legge speciale sul matrimonio civile, ora in vigore in quel Regno, che introduce il matrimonio civile, ammette il divorzio e la separazione convertibile dopo tre anni in divorzio.

Nella Spagna si conobbe il solo matrimonio Cattolico fino alla legge 18 Giugno 1870 che stabilì il matrimonio civile a fianco del matrimonio religioso; ma questa legge fu tolta da altra del 9 Febbrajo 1875, che ri-

chiamò in vigore le norme canoniche, fino a che la legislazione matrimoniale venne stabilita nella sua ultima forma, ora in vigore, col Codice Civile del 1888-89, nel quale però non è ammesso il divorzio propriamente detto, esprimendosi in esso colla voce *divorcio* la separazione di letto e di mensa.

Nel Portogallo il matrimonio seguì le norme cattoliche e non fu disciolto che per morte.

Le nozioni fin qui esposte valgono a sufficienza a dare un' idea esatta delle vicende che la istituzione del divorzio ebbe nel corso dei tempi fino ai nostri giorni.

Esaminando ora sì fatte vicende, che potrebbero formare il fondamento principale di una Storia del divorzio presso i diversi popoli, è necessario riconoscere che la indissolubilità del matrimonio fu dappertutto ammessa da principio e ritenuta siccome insita all' unione conjugale: che la marcia del divorzio nel mondo seguì, prima del Cristianesimo, la stessa via ed andò di pari passo colla corruzione dei popoli antichi, con quella corruzione che li trasse poi tutti a rovina: che dopo il Cristianesimo, il quale tolse di mezzo il divorzio per molti secoli, ad eccezione dei soli paesi ove rimase la tradizione Bizantina, la riapparizione di esso nelle leggi e nei costumi dei popoli fu la conseguenza del distacco di alcuni di questi dalla unità Cattolica, per effetto della Riforma protestante e della formazione delle sette ad essa congeneri: che da ultimo la estensione del divorzio (ove fu ammesso) dall' unica primiera causa determinante dell' adulterio alle altre cause molteplici e svariatissime ammesse in diverse

leggi e fino al rievocato divorzio per mutuo consenso, procedette parallelamente alla estensione dello scetticismo moderno e della immoralità invadente, scetticismo ed immoralità della cui esistenza e del cui sempre crescente aumento è inutile recare le prove, trattandosi di fatto che cade sotto i sensi di tutti e che nessuno può negare.

Tale adunque è l'ammaestramento che porge la storia del divorzio.

Il divorzio nei tempi antichi sorge colla corruzione ed è coevo alla decadenza dei popoli e degli Stati: nei tempi moderni esso si estende e mette sempre più larghe radici quanto più si estendono e si rafforzano lo scetticismo e l'immoralità.

Esposti gli insegnamenti della storia, giova ora passare a quelli che derivano dalla attualità, esaminando le condizioni presenti della istituzione di cui si tratta.

Il Sig. Ernesto Lehr nella sua opera " *Le mariage, le divorce et la séparation de corps* „ osserva che è assai difficile presentare un quadro sinottico delle legislazioni quanto al divorzio ed alla separazione di corpo e che, non soltanto per i particolari, ma anche per le grandi linee, si stenterebbe a trovare due paesi ove quelle due istituzioni sieno state regolate identicamente.

Lo stesso autore trovò tuttavia di distinguere le nazioni civili, sotto il punto di vista delle norme relative alle istituzioni medesime, in tre gruppi, a seconda che esse ammettono od esclusivamente il divorzio, od esclusivamente la separazione personale dei conjugi, o promiscuamente l'uno e l'altra. E seguendo sì fatta distin-

zione, egli notò che *riconoscono il solo divorzio:* la Danimarca, l' India Inglese, il Giappone, il Montenegro, i paesi Musulmani, la Norvegia, la Romania, la Russia, la Serbia, la Svizzera; che *riconoscono la sola separazione* la Repubblica Argentina, il Brasile, il Canadà, il Chilì, la Spagna, l' Italia, Malta, il Messico, Monaco, il Perù, il Portogallo, la Polonia, l' Uraguay; che infine gli altri paesi di Europa e di America ammettono insieme il divorzio e la separazione di corpo o perpetua, od almeno temporanea. La indicata osservazione della meravigliosa diversità che corre per le vigenti leggi matrimoniali, che ammisero il divorzio come causa di scioglimento dell' unione conjugale, od autorizzandolo generalmente per tutti i cittadini dello Stato, o limitandolo ad una parte soltanto di essi; o permettendolo per ogni causa, compresi la incompatibilità di carattere ed il mutuo consenso; ovvero riconoscendolo come effetto soltanto di cause determinate; od ammettendo un numero esteso di sì fatte cause, o limitando a poche il loro numero e così pure diversificando quanto ad ogni altra modalità di diritto e di procedura — è una osservazione giustissima ed irrecusabile per chiunque esamini le attuali norme legislative dei diversi Stati.

Da questa grande diversità scaturisce poi una conseguenza altrettanto irrecusabile, conseguenza che è coordinata alle osservazioni con cui fu chiusa la premessa rivista storica delle vicende del divorzio; ed è questa: che il divorzio non è una di quelle istituzioni che sono il dettame della ragione ed il prodotto necessario di condi-

zioni connaturali all'uomo, quali ad esempio sono invece l'obbligo dei genitori di mantenere ed educare la loro prole, il dovere dei figli di rispettare i genitori e di obbedirli, la successione dei discendenti agli ascendenti e simili, che si trovano e devono trovarsi identiche in tutte le leggi, perchè sono appunto reclamate dalla ragione e dalla natura, o in altre parole perchè sono connaturali all'uomo, alla famiglia ed alla società. Il divorzio trae la sua origine non dalla istituzione del matrimonio secondo ragione, ma da quella degenerazione che deriva da una corruzione di costumi antica o moderna, comune a tutto un popolo o particolare di alcuni individui, o classi, che seppero influire sulla generalità e sulle leggi religiose o politiche.

Ne consegue che il divorzio non si trova dove i costumi si vollero o si vogliono mantenere incorrotti, o si vogliono preservare da maggior corruzione, o si vogliono ritornare alla primitiva severità: — si trova invece dove la corruzione è penetrata ed è generalizzata più o meno, ed è tanto più esteso quanto più è estesa la corruzione di cui poi non soltanto è effetto, ma diventa alla sua volta causa efficacissima.

E che ciò sia vero risulta anche da un fatto recentissimo che sì la legge Francese del 1884, ora vigente, che il Codice Germanico del 1896, entrato in vigore nel 19 Marzo 1900, han trovato necessario di diminuire l'efficacia malefica anteriore del divorzio. La Legge Francese conservò bensì le tre cause determinate dell'adulterio di uno dei conjugi, degli eccessi, sevizie o ingiurie

gravi dell' uno verso l' altro e della condanna di uno dei conjugi ad una pena afflittiva od infamante, ma escluse il divorzio per mutuo consenso che esisteva nel Codice Francese; parificò quanto al divorzio le conseguenze dell' adulterio dell' uomo a quelle dell' adulterio della donna e sopratutto stabilì che, in caso di divorzio pronunciato per adulterio, il conjuge colpevole non può mai contrarre matrimonio col suo complice, ciò che accese le ire di alcuni divorzisti *pratici,* cioè degli adulteri, che divorziano appunto per contrarre matrimonio coi loro complici nell' adulterio e dalla legge ne sono impediti.

Il Codice germanico escluse parecchie delle cause già ammesse in Prussia ed in Sassonia, cancellò il divorzio per mutuo consenso e persino tolse la possibilità del matrimonio fra il conjuge divorziato col complice dell'adulterio da lui commesso, se questo adulterio fu stabilito come causa del divorzio nella sentenza; quantunque la legge soggiunga che vi può essere dispensa da tale divieto [27]). Da ciò si scorge che anche i legislatori che ammisero recentemente il divorzio, procurarono di limitarlo, manifestamente all' oggetto di migliorare la moralità pubblica dal divorzio profondamente vulnerata.

Ma tornando alla divisione delle popolazioni sotto l' aspetto della ammissione od esclusione del divorzio, è certo che quella triplice proposta del sig. Lehr obbiettivamente comprende tutte le legislazioni. Tuttavia, siccome a poter ben conoscere e valutare i fatti, è mestieri sempre conoscere e riferirsi alle cause loro, così sembra che una maggior luce possa aversi, per la piena conoscenza e

valutazione delle mentovate diversità legislative in tema di divorzio, soltanto quando, oltre il semplice fatto dell'esistenza presso un popolo del divorzio, o della sola separazione personale, o di entrambi, si prenda in esame anche un altro elemento, quello cioè della conservazione dell'indole religiosa del matrimonio, che si osserva presso molti popoli, ovvero della laicizzazione dell'unione conjugale nel matrimonio civile, che esiste presso alcuni altri, con riguardo anche all'effetto che sì fatta laicizzazione produce sulla ammissione del divorzio.

Infatti, prendendo in esame anche il detto elemento, è d'uopo riconoscere che presso alcuni popoli il matrimonio conserva, anche dinanzi allo Stato, il carattere religioso, colla conseguenza che, se tali popoli sono cattolici, vi ha esclusione del divorzio e possibilità della sola separazione personale; mentre, se sono acattolici, è ammesso il divorzio, che è portato dagli stessi principii religiosi del loro culto, con o senza separazione personale. Presso altri popoli invece il matrimonio è considerato dallo Stato come istituzione civile. Però anche in tal caso presso alcuni popoli cattolici è talvolta escluso il divorzio ed è ammessa la sola separazione personale; mentre presso altri popoli cattolici, od acattolici, è ammesso il divorzio con o senza possibilità della sola separazione personale.

Prendendo dunque in esame le risultanze di fatto sovra accennate e valutandole anche sotto il punto di vista ora esposto, le popolazioni civili dell'epoca presente, avuto riguardo alle leggi ora in esse vigenti, si devono classificare sotto cinque diverse categorie (in

luogo delle tre ravvisate dal predetto autore) che sono le seguenti:

I. *Popoli cattolici* nei quali dallo Stato è riconosciuto nel matrimonio il carattere religioso, è escluso il *divorzio* ed è ammessa invece la *separazione* personale dei conjugi.

A questa categoria appartengono: l' Austria per i suoi sudditi cattolici, la Spagna, Malta, il basso Canadà, il Perù, la Polonia, il Portogallo, l'Albania cattolica [28]).

II. Popoli non cattolici pei quali lo Stato riconosce nel matrimonio il *carattere religioso* ed ammette il *divorzio* colla possibilità o meno della sola *separazione personale.*

A questa seconda categoria appartengono: l'Austria per gli ebrei e protestanti, gli Stati uniti dell'America del Nord, l'Inghilterra, la Scozia, la Grecia, il Montenegro, la Russia per i popoli di religione greco-russa, la Serbia, la Svezia, la Norvegia.

III. Popoli *cattolici* nei quali lo Stato non riconosce che il *matrimonio civile,* ma non pertanto non ammette il divorzio, ed ammette invece soltanto la separazione personale.

A questa categoria appartengono: l' Italia, la Repubblica Argentina, il Brasile, il Chilì, il Messico, il Principato di Monaco, la Repubblica dell' Uraguay.

IV. Popoli cattolici nei quali lo Stato riconosce soltanto il *matrimonio civile* ed ammette il *divorzio* con o senza possibilità della sola separazione personale.

A questa quarta categoria appartengono: la Francia,

l'Ungheria, il Belgio, la Baviera ed i cantoni cattolic
della Svizzera.

V. Popoli non *cattolici* nei quali lo Stato non ri
conosce altra unione conjugale che il matrimonio civil
ed ammette il divorzio con o senza possibilità della sol
separazione personale dei conjugi.

A questa quinta ed ultima categoria appartengono
la Germania per gli Stati acattolici, la Rumania, la Sviz
zera (per i cantoni protestanti) [29]).

Dalla classificazione ora esposta, della quale non fa
parte la indicazione dei popoli poligami ed idolatri, che
non possono annoverarsi fra i popoli civili, si apprende
che la grande maggioranza di quelli, fra questi ultimi
presso la quale è ammesso il divorzio, è composta de
popoli la cui religione ammette un tale modo di sciogli-
mento del matrimonio, laonde in essi la legge civile, che
riconosce il divorzio, non fa che applicare e confermare
ciò che la religione del popolo richiede e che costituisce
storicamente la genesi di tale istituzione presso quei popoli

Risulta poi, quanto ai popoli cattolici presso cui è
ammesso il divorzio in onta al dogma della loro religione
ed in onta alle tradizioni dei popoli stessi, che l'introdu-
zione del divorzio dipende dall' essere quei popoli parte
di uno Stato in cui, preponderando la popolazione acat-
tolica (come si verifica nella Germania rispetto alla
Baviera; nella Svizzera rispetto ai Cantoni cattolici) la
legislazione unica in materia di matrimonio e di divorzio
cancellò il diritto delle popolazioni cattoliche di avere nor-
me matrimoniali conformi alla loro credenza religiosa.

In tale riguardo fa eccezione la Russia rispetto alla Polonia, inquantochè per questa, che è cattolica, lo Stato riconosce l' indissolubilità del matrimonio siccome conforme alla religione del popolo, quantunque nel rimanente dell' Impero sia ammesso il divorzio, conforme alla religione greco-russa.

Risulta infine, quanto agli altri popoli cattolici, che in essi, sia riconoscendo l' indole religiosa del matrimonio — sia disconoscendola ed introducendo il matrimonio civile, lo Stato ha escluso il divorzio ed ha ammesso il principio della indissolubilità in tutti ad eccezione di *tre* soltanto, e cioè la Francia, il Belgio e l' Ungheria, i quali non ravvisando nell' unione conjugale che un vincolo civile ammettono il divorzio e ciò contro i principii della religione dei rispettivi popoli od almeno della grande maggioranza di essi.

La conclusione di ciò è che nella attualità la grande maggioranza delle nazioni civili (e cioè tutte queste, meno la Francia, l'Ungheria ed il Belgio) ammette il divorzio come modo di scioglimento del vincolo conjugale soltanto dove la religione del popolo lo consente.

Note alla Parte I.

[1, 2, 3, 4]) Tutto ciò che risguarda il divorzio presso gli Ebrei trovasi specialmente esposto nelle seguenti opere:

P. L. B. DRACH, *Du divorce daus la Synagogue,* Rome, 1840.

MERLIN, Rép. alla voce *Divorce.*

POLACCO prof. VITTORIO dell' Università di Padova, *La questione del divorzio e gli Israeliti in Italia,* Padova, Drucker, 1894.

[5]) DRACH, *op. cit.,* pag. 51. — Questo autore cita le memorie, concernenti i Cinesi, dei Missionarii di Pekino. — Nell'opera di Dally (usi e costumi di tutti i popoli del Mondo, trad. Cibrario, Torino, 1844 — Asia) si legge a pag. 203 dove si parla dei costumi ed usanze della Cina: " Il divorzio è lecito, ma accade di rado " ciò che mostra rimanere in Cina anche oggidì l' antica contrarietà al divorzio.

Il CANTÙ (*Storia Universale,* Torino, 1856, T. 2, pag. 769) enumera le cause di divorzio, o meglio di ripudio presso i Cinesi, che sono molteplici.

[6]) DRACH, *op. cit.,* pag. 53.

[7]) " Repudium inter uxorem et virum a condita urbe usque ad " vicesimum et quingentesimum annum nullum intercessit. Primus au" tem Sp. Carbilius uxorem sterilitatis causa dimisit. Qui quamquam " tolerabili ratione motus videbatur, reprehensione tamen non caruit, " quia nec cupiditatem quidem liberorum conjugali fidei praeponi de" buisse arbitrabantur " (Val. Max. Dictorum factorumque memorabilium. Lib. I., Cap. II.).

[8]) La *Lex Julia de Adulteriis* è di Augusto e vi si riferisce il titolo V del libro XLVIII del Digesto: *Ad legem Juliam de adulteriis coercendis.*

In proposito riferisce Svetonio parlando di Augusto: " Leges " retractavit et quasdam ex integro sanxit ut Suntuariam *et de adul" terio et de pudicitia,* de ambitu, *de maritandis ordinibus.* Hanc " cum aliquanto quam coeteras severius emendasset, prae tumultu re" cusantium perferre non potuit: nisi ademta demum lenitave parte

„ poenarum: et vacatione triennii data, auctisque praemiis.... *divor-*
„ *tiis modum imposuit.* (SVETONIO, *Octavius,* 34) „.

[9]) SENECA, *De beneficiis,* lib. II, cap. 16: " Numquid jam ulla repudio erubescit, postquam illustres quaedam et nobiles foeminae non consulum numero, sed maritorum annos suos computant? et exeunt matrimonii causa, nubunt repudii?

[10]) GIOVENALE Sat. VI, V 224-230.

„ Sic crescit numerus: sic fiunt octo mariti
„ Quinque per autumnos: titulo res digna sepulchri.

[11]) Nell'Epigramma VII. Lib. VI.

De Thelosnia.

„ Julia lex populis ex quo Faustine renata est;
„ Atque intrare domos jussa Pudicitia est:
„ Aut minus, aut certe non plus tricesima lux est,
„ Et nubit decimo jam Thelesina viro.
„ Quae nubit toties, non nubit: adultera lege est.
„ Offendor moecha simpliciore minus „.

Nell' Epigramma XXII eodem lib.

In Proculinam.

„ Quod nubis, Proculina, concubino,
„ Et moechum modo, nunc facis maritum,
„ Ne lex Julia te notare possit:
„ Non nubis, Proculina, sed fateris.

Nell' Epigramma LXXVI:

Ad Quinctum.

„ Quae legis causa nupsit tibi Laelia Quincte
„ Uxorem potes hanc dicere legitimam?

[12]) PLUTARCO, *Vita di Cicerone.*

[13]) Nella Novella 117 Giustiniano stabilisce le cause per cui il marito può chiedere il divorzio (Cap. VIII De iustis divortiorum causis marito permissis) e così pure le cause per cui può chiederlo la moglie (Cap. IX De justis divortii causis mulieri concessis): vieta i divorzi per mutuo consenso " Quia vero ex consensu aliqui usque „ ad praesens alterna matrimonia solvebant, hoc de coetero fieri nullo „ sininus modo, nisi forte quidam castitatis concupiscentia hoc fece- „ rint „. (Cap. X): aggiunge altre tre cause di divorzio comuni al marito ed alla moglie e dichiara " nullamque aliam causam citra eas „ quae nominatim insertae sunt huic legi posse solvere legitimum ma-

„ trimonium, sive nostris, sive veteribus legibus continentur „. Stabilisce in fine le pene per la moglie *si sine justa causa marito suo repudium miserit* (Cap. XIII). Nella successiva Novella 127 estese le stesse pene anche ai mariti: " Sancimus nullam esse differentiam „ quantum ad poenam inter virum et mulierem... sed iisdem poenis „ quae contra mulieres a nobis definitae sunt, si sine causa nostrae „ legi cognita matrimonia distrahant etiam viros subdi, hoc presu- „ mentes etc. „.

Ma nella Novella 140 di Giustino si ritornò all'antico sistema e cioè alla permissione dei divorzii *bona gratia*. In questa Novella, premesso che Giustiniano aveva proibiti detti divorzii per mutuo consenso, si adducono le ragioni per le quali il nuovo Imperatore si induceva a permettere detti divorzii, dicendo: " Eos siquidem qui vio- „ lento affectu odioque semel correpti fuerint perquam est difficile „ reconciliare. Contingit enim ut ex his nonnulli ad mutuas insidias „ procederent venenisque et aliis quibusdam quae lethalia essent ute- „ rentur etc. „ e si viene poi a stabilire " ut prout olim juris fuit, ma- „ trimoniorum solutiones ex consensu fieri liceat etc. „.

[14]) Nov. 127, cap. 10.

[15]) Matt. XIX, n. 8 e segg.

[16]) Prima lett. ai Corint. C. 7, 10, 11 — lett. ai Romani C. 7, 2, 3.

[17]) Luigi M. Anguilar, *Il Divorzio condannato dalla Religione e dal Diritto naturale privato e pubblico,* Torino, 1879, pag. 17, 19 e segg.

[18]) Cap. 4 et segg. C. 20, § 1, C. 7. Extr. *De Divortiis.*

[19]) C. 8, *Extr.* eodem.

[20]) Eodem C. 7.

[21]) Conc. Trid. Sess. XXIV, C. 6, de Sacr. Matrim.

[22]) C. 4 e 6 Cod. 32, 9, 1 — Cavallari, *Instit. Iur. Can.,* Bassano, 1786, T. I, p. II, C. XXIII. De Divort.

[23]) Parlati, *Il divorzio,* Napoli, 1891, pag. 22, 30 e 31.

[24]) Le cause per cui era ammesso il divorzio nella Prussia protestante fino al nuovo Codice germanico del 1896, furono le seguenti:

1° L' adulterio, con ciò che la moglie adultera non poteva opporsi al divorzio a motivo che il marito avesse commesso egual delitto. All' adulterio erano parificati i crimini contro natura;

2° la deserzione maliziosa per un anno almeno, od il rifiuto persistente ed ingiustificato del marito di ricevere la moglie nel tetto conjugale;

3° il rifiuto persistente del debito conjugale;

4º l' impotenza assoluta ed incurabile sopravvenuta dopo il matrimonio alla quale era assimilata ogni malattia incurabile e ripugnante ;

5º l' imbecillità o la demenza che si ritiene incurabile dopo un anno ;

6º un attentato alla vita, alla salute, all' onore, od alla libertà di uno dei conjugi avvenuto per fatto dell'altro. Le semplici ingiurie, o vie di fatto meno gravi, non avrebbero bastato per fondare una domanda di divorzio : ma l' intolleranza e la litigiosità avrebbero potuto esservi causa, se spinte a tal punto d' acrimonia da essere pericolose per la vita, o per la salute della vittima ;

7º una condanna per crimine, od una denuncia calunniosa contro il conjuge, o l' esercizio di una professione disonorante ;

8º una vita disordinata (ubbriachezza abituale, prodigalità, dissipazione) ove le misure prese dal Giudice per l'emenda fossero rimaste senza effetto ;

9º il rifiuto degli alimenti ;

10º il cambiamento di religione, quando la differenza di religione costituisca un impedimento al matrimonio ;

11º l' avversione insormontabile od il mutuo consenso purchè non vi fossero figli, ovvero vi fosse violenza da parte di un conjuge verso l' altro.

Presso a poco eguali erano i motivi di divorzio nel Regno di Sassonia. Per i cattolici, sì in Prussia che in Sassonia, era ammessa la separazione di corpo.

25) Ernesto Lehr *Le mariage, le divorce et la séparation de corps dans les principaux pays civilisés,* etude de droit civil comparé.

26) Veggasi Maleville *(Analisi ragionata della discussione intorno al Codice civile.* Trad. Ricci, Milano, 1806, Vol. I., pag. 127 e segg.) in cui è fatta la critica delle ragioni addotte davanti al Consiglio di Stato francese pro e contra il divorzio, e pro e contra il divorzio per incompatibilità di caratteri.

27) Art. 216 del Codice pel Regno delle due Sicilie del 21 Maggio 1819 ; art. 63 del Codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 23 Marzo 1820 ; art. 144 del Codice sardo 20 Giugno 1837 il quale ha però una norma speciale per i non cattolici ; art. 144 : " Il matrimonio non si scioglie che per la morte di uno dei „ conjugi e secondo le leggi della Chiesa, salvo quanto ai non cat- „ tolici ed agli ebrei ciò che è infra stabilito „ ; art. 150 : " Gli spon- „ sali ed i matrimoni tra coloro che professano culti tollerati nello

„ Stato sono retti dagli usi e dai regolamenti che li riguardano „. Notificazione 2 Maggio 1814 del Governo provvisorio di Modena.

[28]) Nardi, *Diritto matrimoniale cattolico*, Padova, Prosperini, 1857.

[29]) Le cause di divorzio nel Codice germanico sono stabilite nei §§ 1565-1569 e sono: l'adulterio, certi reati, attentato alla vita dell'altro conjuge, malizioso abbandono, grave offesa dei doveri derivanti dal matrimonio, disonorevole e scostumata condotta, malattia mentale sopraggiunta.

Il § 1564 stabilisce che il divorzio sia pronunciato con Sentenza ed il § 1574 che in questa Sentenza sia dichiarato se il convenuto è colpevole ed in caso di riconvenzione se sono in colpa entrambi i conjugi.

Quanto al divieto fatto al divorziato colpevole di adulterio di contrarre matrimonio col complice ecco la testuale disposizione della legge:

§ 1312. Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen einem wegen Ehebruchs geschiedenen Ehegatten und demjenigen, mit welchem der geschiedene Ehegatte den Ehebruch begangen hat, wenn dieser Ehebruch in dem Scheidungsurtheil als Grund der Scheidung festgestellt ist.

Von dieser Vorschrift kann Befreiung bewilligt werden.

[30]) Da informazioni di persona dotta ed autorevole risulta all'autore che, quantunque in Albania, come in tutto il resto dell'Impero ottomano, non sia mai stato fatto il censimento, è però ritenuto che l'Albania sia popolata di 150,000 cattolici, 400,000 greci non uniti, 8000 ebrei, ed 1,400,000 musulmani; che il matrimonio civile è affatto sconosciuto in Albania, come in tutto l'Impero, e che gli abitanti contraggono i matrimonî secondo le norme della religione cui appartengono.

Per i musulmani la celebrazione del matrimonio è cosa molto spiccia: non vi sono pubblicazioni ed il matrimonio si celebra fumando e chiacchierando nell'ufficio del Cadì (autorità spirituale musulmana) o del suo delegato, senza l'intervento degli sposi che sempre si fanno rappresentare. Il rappresentante non è munito di procura scritta.

Il Cadì, o chi per lui, scrive in apposito registro l'atto di matrimonio coi nomi degli sposi e coll'indicazione della somma pattuita tra le parti a titolo di risarcimento, o di gratificazione, a beneficio della sposa in caso di divorzio e fa le preghiere ed invocazioni d'uso. Ogni musulmano ha diritto di ripudiare la moglie quando egli voglia, senza addurre motivi, delegando anche a voce due persone a

chiedere al Cadì di pronunciarlo, versando contemporaneamente la somma stabilita a favor della moglie all' atto del matrimonio. Immediatamente il Cadì, od il suo delegato, dichiara sciolto il matrimonio e ne dà avviso alla ripudiata, la quale deve subito lasciare la casa conjugale per recarsi presso i suoi genitori o fratelli. Spesso però il marito si induce a riprenderla, ma per ciò occorre una nuova celebrazione di matrimonio. Il divorzio provocato dalla donna contro il marito è bensì ammesso dalla legge religiosa in casi straordinarii, ma in pratica non ha mai luogo.

I greci non uniti, al pari dei cattolici, fanno precedere le pubblicazioni, e celebrano il matrimonio in chiesa, dinanzi al Parroco. Le dispense, che presso i cattolici vengono date da alcuni impedimenti dal Sommo Pontefice e dai Vescovi, non hanno luogo presso i greci non uniti. Invece questi possono in certi casi, molto limitati, fare il divorzio.

Gli ebrei quanto a matrimonio ed a divorzio seguono pur essi in Albania la loro legge religiosa.

[31] Ecco in particolare le condizioni relative al matrimonio ed al divorzio delle diverse legislazioni che si ritraggono principalmente dalla eruditissima opera del sig. Lehr, e che qui si distribuiscono sotto le cinque categorie divisate dall' autore della presente opera.

A) Popoli cattolici nei quali è riconosciuto nel matrimonio il carattere religioso, è escluso il divorzio ed è ammessa invece la separazione personale dei conjugi.

Austria (per i sudditi cattolici) — Il Codice austriaco riconosce nell' unione conjugale un vincolo religioso. La celebrazione di esso è nelle mani del sacro Ministro (Parroco, Rabbino o Pastore) che fa le pubblicazioni e davanti al quale il matrimonio è celebrato.

I detti Ministri tengono i Registri matrimoniali i quali fanno piena prova in giudizio. Da ciò deriva che per i cattolici in Austria è escluso il divorzio e non è possibile che la separazione di letto e di mensa.

Invece il divorzio è ammesso per gli ebrei e per i protestanti. Soltanto all' infuori delle disposizioni suddette ed in quanto fosse impossibile di seguire le formalità del matrimonio puramente religioso, la legge 25 Maggio 1868 provvide all' istituzione sussidiaria del matrimonio civile, pel caso in cui il sacro Ministro, invitato a fare le pubblicazioni ed a celebrare il matrimonio, vi si rifiutasse a causa di un impedimento non preveduto dal Codice civile ed esistente secondo la legge ecclesiastica. In tal caso ha competenza per le pubblicazioni e per la celebrazione l' autorità politica o la municipale, con facoltà

agli interessati di ricorrere al Governo. E così pure, per la legge 9 Aprile 1870, di tale matrimonio civile possono approfittare le persone che non appartengono ad alcuna chiesa od associazione religiosa legalmente riconosciuta.

È in conformità al suesposto che la sola separazione personale può aver luogo fra conjugi cattolici. Essa si verifica per mutuo consenso o per cause determinate.

Invece il divorzio è limitato a quei matrimonii che furono contratti fra persone che erano entrambe acattoliche al momento della celebrazione (§ 111 C. C.) o fra persone che non appartengono ad alcuna delle Chiese ed associazioni religiose legalmente riconosciute (Legge 4 Aprile 1870).

Spagna — In questo paese la legge 18 Luglio 1870, che aveva introdotto il matrimonio civile, fu tolta dal Decreto 9 Febbrajo 1875 che ristabilì il matrimonio religioso cattolico.

E tale forma di matrimonio religioso per i cattolici rimane in Ispagna, per tutti coloro che professano il cattolicismo, anche dopo che il codice civile 1888-89 ammise il matrimonio civile per i non cattolici; benchè anche nel matrimonio religioso sia richiesta la presenza dell'ufficiale dello Stato che ha l'obbligo di inscrivere tale matrimonio nel registro civile. A tale uopo gli sposi devono previamente denunziare per iscritto a questo ufficiale il giorno, l' ora ed il luogo in cui sarà celebrato il loro matrimonio, e sulla esibizione della prova di tale comunicazione, il Parroco procede alla celebrazione del matrimonio. — Quanto al matrimonio civile, esso riguarda esclusivamente i non cattolici.

Però, quantunque sia riconosciuto dal Codice civile anche un matrimonio civile per i non cattolici, tuttavia nemmeno in questo è ammesso il vero divorzio, e perciò sì pel matrimonio religioso (cattolico) che pel matrimonio civile; unica causa di scioglimento è la morte di uno dei conjugi.

Malta — Il matrimonio per la popolazione italiana di Malta è esclusivamente religioso e retto dalle norme del Concilio di Trento, ed in conformità a ciò la legge Maltese non conosce lo scioglimento del matrimonio per divorzio, ma ammette soltanto la separazione personale.

Basso Canadà — In questo paese il Codice civile, che è del 1865, riconosce essere il matrimonio un vincolo religioso la cui pubblicazione e la cui celebrazione appartengono ai Curati, Vicarii, Preti o Ministri i quali tengono pure i registri matrimoniali. Lo stesso

Codice stabilisce che il matrimonio non si scioglie che per la morte di uno dei conjugi e che, fino a tanto che sono in vita entrambi, è indissolubile. Ammette invece la separazione personale.

Perù — Il Perù col suo Codice dell'anno 1831 conserva il matrimonio religioso cattolico, non ammette altro scioglimento dell'unione conjugale che per morte di uno dei conjugi: esclude quindi il divorzio propriamente detto: ammette soltanto col nome di *divorcio* la separazione personale, ma anche questa soltanto per cause determinate e non per mutuo consenso.

Polonia — Il matrimonio (come in generale nella Russia) è essenzialmente religioso, giusta le regole della Chiesa cattolica, e conformemente a queste è escluso il divorzio ed è ammessa soltanto la separazione di letto e di mensa.

Portogallo — Il Codice civile riconosce per i cattolici il matrimomio religioso, e per gli acattolici il matrimonio civile. È escluso il divorzio per entrambi ed è ammessa la sola separazione personale per cause determinate.

B) Popoli non cattolici pei quali lo Stato riconosce nel matrimonio il carattere religioso ed ammette il divorzio colla possibilità o meno della sola separazione di letto e di mensa.

Austria — Per gli ebrei e per gli acattolici, come sopra fu detto, il Codice austriaco riconosce l'indole religiosa del matrimonio che è celebrato dai Rabbini, o dai Pastori e conseguentemente ammette, in conformità a dette religioni, purchè professate fino dall'epoca della celebrazione del matrimonio, il divorzio — ed ammette anche la possibilità della sola separazione personale.

Danimarca — In questo paese è riconosciuto dallo Stato il matrimonio religioso, che è retto dal Rituale della Chiesa Evangelica-Luterana del 1865 e soltanto *sussidiariamente,* pei casi in cui alcuno degli sposi non appartenga alla Chiesa Nazionale Danese, o ad altra Chiesa riconosciuta dallo Stato, od a due chiese diverse riconosciute, fu con legge 13 Aprile 1851 istituito il matrimonio civile. Sì pel matrimonio religioso suddetto, in conformità ai principii religiosi relativi, che pel matrimonio civile sussidario, è ammesso il divorzio per cause determinate e quello altresì per mutuo consenso, ma dopo che i conjugi sieno stati separati almeno per tre anni.

Stati Uniti dell'America del Nord — Il matrimonio, disciplinato in ciascuno degli Stati della Unione Nord-Americana con regole proprie, conserva però in tutti il carattere religioso, dappoichè dovunque alla celebrazione è necessario l'intervento del ministro del culto cui gli sposi

appartengono — e soltanto, in mancanza del sacro ministro, il matrimonio può essere celebrato avanti un funzionario civile. È ammesso il divorzio, la cui pronuncia, riservata un tempo al potere legislativo, è ora generalmente di competenza dei Tribunali ordinari. Questi poi hanno facoltà di pronunciare, in luogo del divorzio, la separazione personale.

Inghilterra — È riconosciuta al matrimonio in Inghilterra la qualifica di atto religioso, benchè coll'atto del 1836 sia stata istituita una specie di matrimonio civile per coloro che non volessero far consacrare la loro unione nella chiesa anglicana. Quanto agli Israeliti ed ai Quaccheri, questi celebrano il loro matrimonio avanti agli incaricati delle loro comunità religiose. A seconda della qualità del matrimonio, i registri sono tenuti o dall'autorità ecclesiastica, o dall'ufficiale civile che presiedette alla celebrazione. È ammesso il divorzio ed è pure ammessa la sola separazione di corpo.

Scozia — Il matrimonio regolare nella Scozia (a non parlare dell'irregolare o clandestino, che produce effetti, ma è colpito di pene per i contraenti e testimoni) ha indole di atto religioso, perchè le pubblicazioni e la celebrazione sono fatte dai membri del clero. In conformità poi alla religione del paese è ammesso il divorzio, ma può aver luogo anche la separazione personale, giudiziaria o volontaria.

Grecia — In questo paese valgono in tema di matrimonio le leggi degli Imperatori Bizantini. Il matrimonio è atto religioso, autorizzato dal Vescovo e celebrato dal sacro ministro. Quanto al divorzio, vale ancora la Novella 117 di Giustiniano che vieta il divorzio per mutuo consenso e lo ammette soltanto per certe cause, essendo ammessa pure, come a sè stante, la separazione, e questa pure per cause determinate e non per mutuo consenso.

Montenegro — In questo paese il matrimonio è essenzialmente religioso ed è regolato quanto al divorzio dalle regole della Chiesa greca cui la popolazione appartiene.

Russia — Nell'Impero russo il matrimonio è istituzione essenzialmente religiosa, qualunque sia la religione dei contraenti, appartengano cioè alla Chiesa greco-russa, o al cattolicismo, od alle Chiese cristiane, od anche ai non cristiani. Quanto alla popolazione cattolica della Polonia, fu già detto che il suo matrimonio è quello cattolico; ed anzi una legge del 1836 riproduce la causa di scioglimento, propria del Diritto canonico, rispetto al matrimonio semplicemente rato, scioglimento che avviene per effetto del voto solenne in un ordine monastico. Quanto al divorzio (a non parlare della Polonia) esso è ammesso dalla legge in Russia e nelle Provincie Baltiche, non però per mutuo con-

senso, ed è pronunciato dall'autorità ecclesiastica. Non è però ammessa la separazione personale.

Serbia — Anche in Serbia esiste il solo matrimonio religioso secondo la religione greco-ortodossa, ed è analogamente ammesso il divorzio per cause determinate.

Svezia — In Svezia il matrimonio è religioso, ma è ammesso anche il matrimonio civile (20 Gennaio 1863) allo scopo di facilitare le unioni fra cristiani ed israeliti ed in altri casi di diversità di religione tra gli sposi.

È ammesso il divorzio per cause determinate. La separazione personale può aver luogo soltanto come provvedimento temporaneo.

Norvegia — Anche la Norvegia ha il matrimonio religioso per i Luterani. Per i non Luterani esiste il matrimonio civile avanti il notaio (legge 16 Luglio 1845).

È ammesso il divorzio e per cause determinate e per mutuo consenso, quest' ultimo però purchè preceduto da separazione personale.

C) Popoli cattolici nei quali lo Stato non riconosce che il matrimonio civile, ma non ammette il divorzio rendendo possibile soltanto la separazione personale.

Repubblica Argentina — In questo Stato una legge del 2 Novembre 1899 introdusse il matrimonio civile. Non è però ammesso il divorzio a scioglimento del vincolo. Bensì, col nome di *divorcio,* è possibile la separazione personale.

Brasile — Anche nel Brasile fu per legge 21 Gennaio 1898 introdotto il matrimonio civile, ma ammessa dalla legge stessa la indissolubilità tranne che per morte. Anche qui è escluso il divorzio, e con questo nome è ammessa la sola separazione personale e questa anche per mutuo consenso.

Chili — Nel Chilì la legge 10 Gennaio 1884 introdusse il matrimonio civile, conservando però la indissolubilità del matrimonio di guisa che il *divorcio,* perpetuo o temporaneo, secondo i casi determinati dalla legge, non è che la separazione personale.

Messico — Il Codice messicano del 1870, adottato da quasi tutti gli Stati della Confederazione, riconosce il solo matrimonio civile, ma non ammette altro scioglimento del matrimonio che per morte, essendo possibile la sola separazione personale col nome di *divorcio.*

Monaco (Principato) — Anche in questo Principato il matrimonio è soltanto civile, ma non si scioglie che con la morte, essendo ammessa invece la separazione.

Uruguay — In questa Repubblica con legge 22 Maggio 1885 fu

ammesso il matrimonio civile; ma fu escluso il divorzio ed ammessa la sola separazione.

Italia — Col Codice civile del 1865 fu riconosciuto il solo matrimonio civile e fu stabilito che il matrimonio non si scioglie che per la morte di uno dei conjugi. Venne però ammessa la separazione personale anche consensuale.

D) Popoli cattolici nei quali lo Stato riconosce soltanto il matrimonio civile ed ammette il divorzio con o senza possibilità della sola separazione personale.

Francia — La legislazione vigente in Francia riconosce nel matrimonio una istituzione civile; ammette il divorzio per causa determinata — mantiene la separazione personale, la quale dopo 3 anni può essere convertita in divorzio mediante giudizio e sentenza.

Ungheria — Con legge del 1894 fu introdotto il matrimonio civile, ammesso il divorzio per cause determinate ed ammessa pure la separazione personale, anche consensuale, convertibile dopo tre anni in divorzio.

Belgio — Questo Stato ha il matrimonio civile come nel primo Codice francese, e quindi ammette il divorzio sì per cause determinate che per mutuo consenso. È ammessa pure la separazione per cause determinate.

Baviera — Per la legge dell'Impero 6 Febbraio 1895 e Codice civile tedesco, anche per la Baviera il matrimonio è civile ed è ammesso il divorzio con facoltà ai conjugi di chiedere la separazione.

Svizzera (per i Cantoni cattolici) — La legge federale 24 Settembre 1874 ammette il matrimonio civile ed il divorzio; ammette pure la separazione personale, ma soltanto quale misura temporanea e preliminare al divorzio. A ciò sono soggetti anche i Cantoni cattolici.

E) Popoli non cattolici nei quali lo Stato non riconosce altra unione conjugale che il matrimonio civile ed ammette il divorzio con o senza possibilità della sola separazione personale dei conjugi.

Germania — Pel Codice del 1896 è mantenuto il matrimonio civile, già introdotto colla legge dell'Impero del 1875 ed è ammesso il divorzio per cause determinate, ponendosi in facoltà del conjuge che avrebbe il diritto di chiedere il divorzio, di domandare invece la *soppressione della comunione conjugale*, la quale viene concessa se non opposta e che pronunciata può servire di fondamento ad una successiva domanda di divorzio.

Paesi Bassi — Anche il Codice civile dei Paesi Bassi riconosce

il solo matrimonio civile ed ammette il divorzio, nonchè la sep
personale, per motivi determinati.

Rumania — Pel Codice rumeno del 1865, che è fatto su
del Codice francese, è ammesso il matrimonio civile, che de
dere il matrimonio religioso pure ritenuto necessario, ed è a
il divorzio, sì per cause determinate, che per mutuo conser
è ammessa invece la sola separazione personale.

Svizzera (Per i Cantoni protestanti) — La Svizzera, con
fu accennato, riconosce per legge federale il solo matrimoni
ammette il divorzio per cause determinate e temporariamente
razione personale come preliminare al divorzio.

PARTE II.

La odierna lotta pel divorzio in Italia.

Una particolarità degna di osservazione deve essere notata da chi passa in rassegna la serie degli sforzi che furono fatti e si fanno in Italia per ottenere che nella legge civile sia introdotto il divorzio, ed è questa: che non dalla massa del popolo, nè dalla scienza, nè dalla Magistratura parte la domanda del divorzio, ma essa proviene soltanto da iniziative di uomini politici ed è fatta per fini politici, mentre il popolo Italiano non dà, nè diede mai segno di aver bisogno del divorzio, o di desiderarlo, e mentre la scienza, a mezzo di autorevoli suoi interpreti, si dichiarò avversa a tale istituzione e la Magistratura non vi si mostrò favorevole [1]).

Premesso questo, che è certamente segno di gran significato per pronosticare qual giudizio dovrà esser fatto intorno alla lotta pel divorzio in Italia, veniamo alla esposizione delle principali fasi di tale lotta che fino ad ora si svolsero.

Nel Maggio 1878, e cioè pochi anni dopo che il Codice civile italiano avea statuito non potere il matrimonio essere sciolto che dalla morte di uno dei conjugi [2]), il Deputato al Parlamento Salvatore Morelli presentava alla Camera elettiva un suo progetto di legge perchè fosse ammesso, come causa di scioglimento del matrimonio, anche il divorzio [3]). Quel progetto è il primo fra quelli che nel corso di oltre vent' anni furono propósti al Parlamento allo stesso scopo, senza che il divorzio potesse introdursi nella legislazione italiana; nella quale perciò il matrimonio, quantunque considerato siccome istituto semplicemente civile, cioè separato e distinto dal vincolo religioso del conjugio — che è quanto dire per i cattolici dal Sacramento, in cui la indissolubilità è dogma di fede, — conserva tuttora pur esso il carattere della indissolubilità.

Il progetto del Morelli nel proporre che fosse adottato nella legge civile l'istituto del divorzio (scioglimento del vincolo) distingueva due casi: il primo, cioè, della non esistenza di figli o discendenti, il secondo della loro esistenza. Nel primo voleva fossero ammesse come cause di divorzio *la impotenza sopravvenuta ed insanabile; la infedeltà di uno dei conjugi, o la prostituzione della moglie, accertate da un giudicato; il tentativo di consorticidio; la condanna ai lavori forzati a vita; la prodigalità estrema;* e finalmente *la incompatibilità di caratteri constatata da contrasti e disordini abituali nella convivenza.*

Nel caso invece di esistenza di figli o discendenti,

le cause di divorzio erano nel progetto limitate alla *infedeltà* o *prostituzione;* al *tentativo di conjugicidio* ed *alla condanna ai lavori forzati a vita.*

Quanto alla sorte dei figli, il progetto la rimetteva alla Sentenza che avesse pronunciato il divorzio, colle stesse norme stabilite dal Codice civile per la separazione personale.

Nello svolgere il suo progetto di legge, il Morelli premetteva alcune osservazioni sulla genesi della famiglia, mostrandosi incline a ritenere che la famiglia, nella prima sua formazione, sia stata rappresentata dalla madre (Matriarcato) e che soltanto in seguito, nel corso dei tempi sia stato riconosciuto come capo il marito e padre (Patriarcato) [4]. Osservava poi che la famiglia è in sè stessa opera della natura e, come tale indestruttibile, ma che sono variabili le forme estrinseche di essa, alla quale variabilità devonsi ascrivere il ripudio ed il divorzio e le relative norme presso gli ebrei, egiziani, greci e romani. Sosteneva che il divorzio conferisce alla stabilità della famiglia, perchè il timore dello scioglimento accresce le cure dei conjugi per evitarlo. Osservava che il non essere stata chiesta dal popolo italiano la introduzione del divorzio nella legislazione, doveasi attribuire ad *ignoranza* e non impediva che il Parlamento dovesse provvedervi, non essendo, ad opinione del Morelli, sufficiente ai bisogni la separazione personale, ritenuta anzi causa di immoralità e di nascite illegittime. Osservava poi che, ammesso una volta il matrimonio civile, era forza ammettere anche il divorzio come logica conse-

guenza di quello: che la introduzione del divorzio nella legge civile era necessaria anche per togliere le disastrose conseguenze di matrimonii contratti per inganno specialmente a danno della donna, o sulle qualità del conjuge, o sulle sostanze: che infine il divorzio avrebbe tolto molti reati che hanno origine da unioni male assortite.

Conchiudeva chiedendo fosse accettato almeno in via di esperimento, aggiungendo da ultimo che ne sarebbero venuti diminuzione di suicidii, *allontanamento del socialismo* ed esclusione del despotismo nella famiglia.

Va notato che il discorso del Morelli fu accolto da frequenti segni di ilarità della Camera.

Il guardasigilli Conforti lo confutò brevemente coll'osservare che nessuno degli eminenti giuristi, che pochi anni prima aveano fatto parte della commissione per preparare il progetto del Codice civile, aveva osato di propugnare l'adozione del divorzio: che il matrimonio è una grande istituzione sociale perchè è la base della famiglia, la quale alla sua volta è il fondamento dello Stato e non può essere quindi trattato alla stregua di un contratto qualsiasi: che la riforma dal Morelli proposta non era stata reclamata in guisa alcuna dalla pubblica opinione, e che quando, coll'attuazione del Codice francese era stata introdotta nel Regno di Napoli la istituzione del divorzio, se ne erano verificati soltanto due o tre casi pel tempo non breve in cui ebbe vigore quel Codice, casi che non aveano raccolto la pubblica approvazione.

La proposta Morelli non ebbe altro seguito.

Successivamente, nella terza Sessione della stessa XIII Legislatura, lo stesso Morelli presentò un progetto alquanto diverso che fu preso in considerazione dalla Camera dei Deputati nella tornata 8 Marzo 1880 [5]).

In questo egli proponeva che il divorzio venisse ammesso soltanto in due casi: in quello di condanna di uno dei conjugi ai lavori forzati a vita ed in quello di separazione personale completa, dopo sei anni quando vi fossero figli, e dopo tre anni quando non ve ne fossero.

Nel progetto meritano menzione due articoli per effetto dei quali i figli, nati durante la separazione personale, da altre unioni dei conjugi che poi divorziassero, avrebbero dovuto acquistare la legittimità col susseguente atto di matrimonio a cui detti conjugi fossero passati: e le disposizioni del Codice penale concernenti l' adulterio avrebbero dovuto essere abrogate.

Nella succitata tornata 8 Maggio 1880 il Morelli espose il concetto direttivo delle sue proposte, affermando di essersi convinto che i germi della corruzione sociale erano nella famiglia; che per togliersi da tale condizione bisognava cangiare l'indirizzo dell'educazione della donna: che mentre i preti (così il Morelli) avevano consegnato alla donna la dottrina cristiana ed aveano così ottenuto quindici secoli di regno assoluto; per sostituire al credere il conoscere, dovea affidarsi la dottrina civile alla madre di famiglia; per acquistare il dominio intellettuale e morale sulle generazioni, doveasi " dare alla

„ donna i criterii della scienza, che sono leve potenti
„ al regime della realtà e costituiscono la scienza della
„ vita, affinchè trasmetta questa ai figliuoli, e poi na-
„ turalmente, sostituendo questo metodo luminoso a
„ quello cieco della fede, ponga le generazioni in grado
„ di rispondere più adeguatamente ai fini razionali del-
„ l' êra nuova „.

Aggiungeva che in relazione ai detti suoi intendimenti aveva proposta, con altre, la legge del divorzio e che “ la sola grande famiglia che manca di questo mezzo „ di quiete e di benessere sociale è costituita dalle stirpi „ latine „.

Sosteneva che la separazione personale è fonte di immoralità; che invece il divorzio garantisce il pudore della donna, moltiplica i matrimonii, evita i suicidii delle madri di famiglia ecc.

Nella discussione avvenuta il guardasigilli Villa, a differenza del suo predecessore Conforti, si dichiarò in massima favorevole al divorzio.

Egli osservava che con quello non erano violati il rispetto ai culti e la libertà di ogni professione religiosa, nè si imponeva al cattolico di adottare un rimedio ripugnante alla sua coscienza; che però egli respingeva il divorzio per incompatibilità di carattere o per reciproco consenso — e respingeva la abolizione dei processi per adulterio.

Dopo ciò i progetti del Morelli non ebbero altro seguito. Ma nella XIV legislatura, e precisamente nella prima sessione di quella (tornata 1° Febbraio 1881 [6]), fu

lo stesso guardasigilli Villa che propose la legge sul divorzio, e veramente con maggiore serietà di forma di quello che avesse fatto il deputato Morelli nella tredicesima, quantunque partendo in realtà dai medesimi principii. Egli disse: Fu grande opera nel 1865 l'istituzione del matrimonio civile, mentre tanta parte della penisola non riconosceva in questa materia altra autorità che il Diritto canonico. Allora una più ampia rivendicazione dell' autorità dello Stato avrebbe potuto (esistendo le influenze secolari di un potere che contrastava ancora all' Italia il coronamento della sua unità) interpretarsi da molti come frutto di pressione politica ed offesa al sentimento religioso dei cattolici; ma tornato poscia il potere chiesiastico nei suoi veri confini, e poichè la grande massima della separazione della Chiesa dallo Stato informava tutto il diritto pubblico italiano, non dovevano prevalere altre preoccupazioni che quelle destate dal generale interesse e dalle supreme ragioni della giustizia, e doveano essere completate gradatamente quelle lacune che, per condizioni speciali, o per immaturità dei tempi, erano state lasciate sussistere.

Ciò premesso, il Villa combatteva l' opinione di Vigliani e di Huc sull'essere la esclusione del divorzio reclamata dall'interesse della società civile indipendentemente da motivi religiosi, e sosteneva invece che la dottrina dell' indissolubilità non aveva altra base che quella dell' autorità dei dottori di teologia e dei decreti dei Concilii. In relazione a ciò passava in rivista le idee e le norme dei Romani relativamente alla famiglia ed al divor-

zio; il principio di indissolubilità nella Chiesa cattolica; la negazione di questo da parte della Riforma protestante; la proclamazione di esso nel Concilio di Trento; le idee della Rivoluzione francese, che ritenne la indissolubilità del matrimonio un' offesa contro la libertà, donde la legge 20 Settembre 1792; i motivi di questa legge consistenti testualmente in ciò che " conveniva accordare la maggior „ latitudine alla facoltà del divorzio, a cagione della na„ tura del contratto di matrimonio che ha per base prin„ cipale il consenso degli sposi — e che la libertà indivi„ duale non può mai essere alienata in guisa indissolu„ bile da alcuna convenzione „ donde l' accoglimento del divorzio, quale scioglimento del vincolo, per mutuo consenso, o anche per volontà di uno dei conjugi, sulla semplice allegazione di incompatibilità di umore e di carattere; ed infine per domanda motivata da cause determinate (e cioè demenza, follia, o furore di uno dei conjugi, condanna di uno di essi a pene afflittive od infamanti, delitti, sevizie, ingiurie gravi, notoria disonestà di costumi, abbandono del marito o della moglie per due anni almeno, emigrazione nei casi previsti dalla legge) e donde pure la abolizione della separazione personale. Procedeva il Villa nella sua rivista ad esporre le restrizioni portate ai casi di divorzio dal Codice Napoleone, e la abolizione di esso per opera della reazione legittimista — aggiungendo, quanto all' Italia, l' esposizione dei diversi sistemi di legislazione, rispetto al matrimonio, esistenti nei sette Codici anteriori a quello del 1865, in veruno dei quali era ammesso il divorzio, salvochè nel Codice austriaco

rispetto ai non cattolici. Dopo ciò il proponente, riferendosi alle contrarie opinioni sull'essenza del matrimonio, a quella, cioè, che lo aveva considerato come un semplice contratto ed a quella che lo aveva qualificato invece, colle parole del Vigliani, una grande istituzione sociale che nasce bensì dalla volontà del marito e della moglie, ma riceve dalla sola ed immutabile autorità della legge la sua forma, le sue norme e tutti i suoi effetti, si faceva a sostenere le seguenti proposizioni: *che il contratto è la meta verso cui tende la famiglia moderna e che il carattere contrattuale del vincolo che intercede tra i conjugi va sempre meglio affermandosi; che* il matrimonio deve essere bensì indissolubile, ma sol quando il consorzio di tutta la vita è la conseguenza dell'affetto pieno e reciproco: *che* perciò il divorzio, in tesi generale, non contraddice alla natura giuridica del matrimonio, il quale, se pel suo carattere e pel migliore conseguimento dei suoi scopi è destinato alla perpetuità della unione, non esclude però la possibilità di eccezioni, donde il concetto di una *indissolubilità relativa:* che nessun legislatore ha potuto escludere la separazione personale dei conjugi nei casi in cui la coabitazione è resa impossibile, ma che tale separazione non è sufficiente quando il legame degli affetti è irreparabilmente spezzato e ogni speranza di riconciliazione è perduta, quando nessuno dei fini, che il matrimonio doveva proporsi, può ancora essere raggiunto, nei quali casi la separazione è impotente a porgere un rimedio efficace ai disordini ed ai mali che provengono da infauste unioni:

che la separazione personale ***mentre soddisfa le coscienze dei cattolici,*** può e deve prestare una funzione più generale e diretta nella economia della legge, servendo di preparazione e di prova alla ammissibilità del divorzio, perchè, mantenuta per un tempo assai lungo senza che sia avvenuto alcun atto di riconciliazione, essa dimostra la impossibilità morale del ritorno alla vita comune: *che* se la separazione personale può agire opportunamente come ausiliaria del divorzio, non può tenerne interamente le veci perchè, non esistendo più l'unione dell'uomo e della donna, l'individua consuetudine della vita e lo scopo della procreazione dei figli, è una mera finzione la continuazione di uno stato i cui caratteri sono distrutti dalla impossibilità, giudizialmente dichiarata e pubblicamente palese, del reciproco svolgimento di quegli affetti, di quei diritti e di quegli obblighi che, col loro insieme, lo costituiscono; e realmente sussiste la condanna ad un celibato coatto, colla aggiunta — ove l'adulterio sia stato la causa della separazione personale — che, continuando le relazioni colpevoli, la separazione dà luogo alla procreazione di figli adulterini, e coll'inconveniente altresì di una autorità maritale che la legge, conscia della mala disposizione degli animi, non sa nè del tutto conservare, nè del tutto sopprimere (art. 136 Codice civile).

Dopo ciò la relazione Villa, ponendosi a confutare le obbiezioni che si muovono contro il divorzio, le riduceva a tre, cioè: 1° il supposto pericolo che correrebbe la stabilità del matrimonio ove si introducesse nella legi-

slazione l'istituto del divorzio; 2° l'impossibilità di una riconciliazione; 3° l'interesse della prole.

Alla prima obbiezione formulata da Pisanelli colle parole " Quando una legge collocasse sulla soglia del „ matrimonio l'idea del divorzio essa avvelenerebbe la „ santità delle nozze, ne deturperebbe la onestà, perchè „ quell'idea si muterebbe nelle mura domestiche in un „ perenne ed amaro sospetto „, Villa opponeva che l'argomento stesso avrebbe potuto addursi anche contro la separazione personale, anche contro le pene contro l'adulterio. Ed alla osservazione degli avversarii del divorzio, che la indissolubilità risponde alla volontà stessa degli sposi nel momento in cui contraggono la loro unione, il Villa rispondeva che la legge che ammette il divorzio non contraddice alla volontà degli sposi, ma provvede soltanto a far sì che, quando la società conjugale è funestata irreparabilmente dalla discordia, si possano almeno salvare e il conjuge innocente e la donna abbandonata ed i figli dalle sciagure alle quali sono condannati e che, avvelenando il cuore, possono trarre ai più disperati eccessi. Ed in tale riguardo il Villa affermava che la indissolubilità è causa frequente di delitti commessi all'unico scopo di troncare violentemente un legame che non si può sciogliere che colla morte, ed allegava una tabella statistica degli omicidii consumati, mancati o tentati da un conjuge a danno dell'altro, che aveano formato oggetto di giudizio dal 1° Gennaio 1866 al 31 Dicembre 1880 [7]).

Da ciò deduceva il Villa che col divorzio, invece di

offendere il santo carattere dell' unione conjugale, s
avrebbe ottenuto di renderlo più rispettato e sicuro. Os
servava poi che, se è vero che, accordando al conjug
offeso il diritto di chiedere lo scioglimento dell' union
conjugale, *si possa per avventura renderlo meno tol
lerante e rassegnato alle sofferenze,* sta d' altra part
che il conjuge colpevole si abbandonerà più facilment
alla brutalità dei suoi istinti e sarà tanto più facile a cal
pestare ogni riguardo ed ogni freno di legge e di costumi
quando sappia che la vittima non gli può sfuggire; —
mentre invece, se la vittima avrà diritto di invocare lo
scioglimento, ciò sarà un freno all' intemperanza ed alla
colpa [8]).

Qnanto alla obbiezione che combatte il divorzio per
la possibilità della riconciliazione fra i conjugi, il Villa
osservò che ciò vale a stabilire la necessità di procedere
in così fatta materia colle maggiori cautele; ma che la
speranza di riconciliazione è assolutamente ipotetica
quando, ad esempio, i conjugi siano vissuti lungo temp
separati; quando le famiglie si riunirono per affermar
la convenienza del divorzio; quando i conjugi persiston
nel loro divisamento, malgrado le riserve della procedu
e le ammonizioni del giudice.

Osservò inoltre che, anche nelle separazioni, dop
che ebbero luogo discussioni spesso scandalose, le ricon
ciliazioni sono di numero affatto incalcolabile ed adduss
l' opinione di Léon Renault, che le probabilità di riconc
liazione sono maggiori nel divorzio di quello che nell
separazione personale [9]).

Per quanto ha tratto all' obbiezione riferentesi all' interesse della prole, il Villa osservava che lo spettacolo di un padre e di una madre che contraggono un nuovo matrimonio, sciolto legalmente il primo, non è più immorale dell' esempio dei genitori per la separazione personale condannati a tener viva la tradizione della colpa e cioè dell' adulterio, per essere sommamente probabile che i conjugi separati si abbandonino ad una vita dissoluta e colpevole quando son chiuse loro per sempre le gioie e gli affetti di una nuova famiglia: che perciò se i figli non potranno non sentirsi stringere il cuore nel vedere, vivi entrambi, il padre conjugato ad un' altra donna e la madre nel talamo di un altro uomo, questa prima naturale e certamente penosissima situazione può permettere col tempo e coll' abitudine la persuasione e la calma: che del resto la legge, per la presenza dei figli, deve circondare e trattenere il divorzio con termini e precauzioni maggiori e, quando questo non basti ad impedirlo per la decisa e costante volontà degli sposi, deve proteggere ed assicurare con saggi provvedimenti gli interessi morali e materiali dei figli stessi nella grande sventura che certamente li colpisce; la cui condizione deve essere determinata come nel caso che uno dei genitori rimasto vedovo convoli a nuove nozze.

Combattute così le tre obbiezioni suindicate, il Villa si faceva a respingere l' accusa che l' istituzione del divorzio suoni offesa alla libertà di coscienza ed ai sentimenti religiosi professati dalla maggioranza della popolazione.

Osservava che sì fatta accusa sarebbe fondata ove sull' esempio della legge francese del 20 Settembre 1792 non si ammettesse la separazione personale; ma che la accusa non regge quando si lascia piena facoltà di seguire quel partito che è dettato dalla propria coscienza.

E quì il Villa citava l'abate Vidier il quale scrisse che, non potendo le leggi civili concedere il soccorso soprannaturale, di cui gli sposi hanno bisogno per assoggettarsi alla legge dell' indissolubilità, le leggi stesse non possono stabilirla, e che le ragioni puramente umane sono impotenti contro un istinto che la religione sola può domare. Da ciò il Villa deduceva che il divorzio non offende nè la libertà di coscienza, nè il sentimento religioso di alcuno; che anzi esso li tutela assai meglio che non lo faccia l' indissolubilità assoluta del matrimonio, affinchè, essendovi culti che autorizzano il nuovo matrimonio ed altri che lo proibiscono, possano valersene coloro la cui credenza lo autorizza. Oltre a ciò rimarcava che, sancito dal Codice il matrimonio civile, pel principio del nuovo diritto pubblico: *libera Chiesa in libero Stato* il divorzio dovea esservi ammesso siccome altra conseguenza dello stesso principio e come mezzo di sciogliere un vincolo civilmente contratto, e riferiva le parole del deputato Ninchi (11 Febbrajo 1865) che vedeva nella esclusione del divorzio una tirannia a carico degli italiani non cattolici, ebrei e protestanti. Osservava ancora essere strano che quando a Roma gli interessi politici si confondevano coi comandamenti della religione, gli israeliti

vi erano tollerati, potessero liberamente osservare gl

usi della loro credenza circa al divorzio; e non lo potessero più allora perchè il potere civile, che si era separato dall' ecclesiastico e li aveva emancipati, non permetteva più loro ciò che non aveva interdetto Roma papale. Osservava infine che lo stesso era a dirsi delle varie confessioni di protestanti che potevano esistere ed introdursi in Italia. Concludeva questo particolare osservando che il diritto pubblico italiano considera tutti i culti egualmente [10]) e, mentre non può favorirne uno più dell' altro, così non può far violenza ad uno più che ad un altro e che la introduzione del divorzio nel Codice civile ricostituirà l' eguaglianza e la imparzialità rispetto ai diversi culti. Osservava da ultimo il Villa che, affermato una volta il matrimonio civile, il culto cattolico è anch' esso cogli altri culti interessato a che il divorzio coesista con quello nel Codice. Ed a prova di ciò adduceva le norme di Diritto Canonico per cui il matrimonio rato non consumato può essere sciolto e per cui può essere sciolto il matrimonio, contratto fra infedeli, col passaggio di uno dei conjugi alla Fede cattolica. Adduceva pure i molti casi pei quali il matrimonio è canonicamente nullo, mentre sarebbe valido pel Codice civile, nei quali il divorzio sarebbe mezzo di concordanza tra le due legislazioni. Citava l' autorità del D' Ondes Reggio che, nella tornata 13 Febbraio 1865 alla Camera dei Deputati, sostenne che *lo Stato non può volere il matrimonio* (civile) *innanzi a sè perpetuo, lo Stato deve ammettere il divorzio:* e così pure citava la discussione avvenuta nel 1865 avanti al Senato.

Dopo ciò il Villa enumerava tutti gli Stati nei quali era in vigore il divorzio, osservando che soltanto la Spagna, il Portogallo, la Francia e l'Italia facevano allora eccezione all'universale concerto [11]) e che se — giusta i dati statistici addotti — il divorzio faceva ottima prova in tanta parte del mondo, non avrebbe potuto compromettere in Italia le sorti della famiglia e della Società. Dopo ciò il Ministro dava ragione delle diverse disposizioni del suo progetto, il quale ammetteva lo scioglimento del matrimonio per divorzio: 1° in caso di condanna di uno dei conjugi alla pena capitale od ai lavori forzati a vita, e per la Toscana, all'ergastolo; 2° nel caso di separazione personale, a termini di legge, dopo 5 anni, o dopo 3, secondo che vi fossero figli o meno. Il procedimento proposto richiedeva il previo voto di un consiglio di famiglia. Dichiarava poi che, ove la separazione personale dei conjugi ed il seguìto divorzio avessero avuto causa dall'adulterio di uno di essi, accertato con sentenza passata in giudicato, il conjuge colpevole non poteva contrarre matrimonio col suo complice: contravvenendo, tale matrimonio *poteva* essere dichiarato nullo, ed il conjuge colpevole *poteva* essere condannato a pena. La sentenza poi del Tribunale doveva giudicare quale dei conjugi dovesse tenere presso di sè i figli, e poteva anche per gravi motivi confidarli ad altre persone.

Tale il progetto e tali le ragioni del Villa.

La Relazione intorno al detto disegno di legge venne nel 23 Gennaio 1882 presentata dal deputato Parenzo e

con questa fu non solamente confermato il progetto in genere, quanto alla introduzione del divorzio, ma vennero altresì sostenute alcune innovazioni recatevi dalla giunta, precipue fra le quali erano: lo ammettere il divorzio anche nei casi di condanna a pena criminale *non minore di dieci anni* per reato comune: l'abbreviare in casi eccezionali i termini di cinque anni o di tre anni dalla separazione per far luogo al divorzio: il regolare la condizione del conjuge divorziato che passa a seconde nozze, massime in riguardo ai figliuoli delle prime.

Però anche quella volta la legislatura si chiuse senza che il progetto di legge si potesse discutere alla Camera.

Nella legislatura successiva il guardasigilli Zanardelli si limitò a ripresentare al Parlamento il disegno di legge del Villa cogli allargamenti recativi dalla Commissione [12]) del quale progetto la Camera non aveva potuto occuparsi nella precedente legislatura, e nel 23 Giugno 1884 fu il deputato Giuriati che presentò la Relazione sul medesimo [13]).

Questa Relazione accettò in sostanza il progetto ministeriale aggiungendovi, come disposizione transitoria, un corollario, quello cioè che i conjugi, i quali alla promulgazione della legge si fossero trovati legalmente separati da oltre un triennio, avrebbero potuto chiedere la conversione della separazione in divorzio; e che quelli, la cui separazione legale avesse rimontato a tempo minore di un triennio, avrebbero potuto in egual modo esercitare l'azione, allorchè il medesimo fosse compiuto, computan-

do il tempo decorso prima della promulgazione — e ciò semprechè là nuova legge ne avesse concessa la facoltà.

La Relazione Giuriati si occupò anzitutto ad esaminare la obbiezione: l'*Italia non chiede il divorzio*, ed osservò che non sempre le leggi, massime se d'ordine morale, scaturir devono quasi necessariamente dalla pubblica coscienza; che è tutt'altro che nuovo il caso di un provvedimento, il quale *alla gente* apparisca ozioso ed infesto, mentre nel pensiero *dei legislatori* già penetrò sotto forma di buono e doveroso consiglio. Per queste ed altre consimili ragioni la Relazione affermò che *il legislatore, nel deliberare la opportunità di un provvedimento, deve trarre norma, prima che dalle manifestazioni del popolo, dalle condizioni storiche, morali e filosofiche che reggono la soggetta materia;* epperò alla mancata manifestazione del pubblico favore in tema di divorzio contrappose le ragioni seguenti:

I. che la prima Commissione reale istituita in Piemonte fin dal 1852 per proporre l'ordinamento del matrimonio civile, pur proclamando il principio della indissolubilità, aveva espresso che se le leggi in vari paesi avevano, in via di eccezione, con repugnanza e per cause determinate, ammesso il divorzio, tale eccezione non distruggeva ma confermava la regola dell' indissolubilità come presso la Chiesa greca-cattolica e la Chiesa cattolica-orientale. Da tale cenno la Relazione Giuriati ritrasse che i giuseconsulti di due generazioni addietro non avevano avuto avversione al divorzio;

II. che il Codice civile sottoponendo tutti i cittadini

al regime della indissolubilità matrimoniale, che è il regime della Chiesa cattolica, dimenticò esservi nello Stato cittadini protestanti, israeliti, appartenenti al rito greco; e per riguardo a questi non ebbe rispetto alla tolleranza dei culti e alla libertà di coscienza, facendo loro perdere il diritto allo scioglimento del matrimonio, secondo la rispettiva Chiesa, diritto garantito dalle precedenti legislazioni: a non parlare *che fu conculcata la indipendenza dei liberi pensatori;*

III. che il Codice civile non aveva preveduto l'enorme numero dei matrimonii solamente ecclesiastici, il perchè una legge civile che avesse ammesso il divorzio sarebbe stata *riguardata come una valvola di sicurezza nei casi di peripezia conjugale* ed avrebbe sostituito un rimedio aperto e leale alle mal note procedure ecclesiastiche di nullità;

IV. che, quantunque la statistica non segnasse in Italia aumento di separazioni personali, pure *era da credersi* che molti in Italia, specie della classe non abbiente, cui non preme alcun interesse da regolare, si separassero di fatto consensualmente senza curarsi della omologazione giudiziale, e che quindi anche in Italia aumentasse in ragione progressiva il numero dei matrimonii risoluti di fatto. Si aggiunga poi la relazione essere dalla statistica accertato indubbiamente l'aumento dei figli illegittimi ed esposti, — sotto il quale riguardo affermava avere l'Italia (e la Francia) una media superiore a quella degli altri Stati — ed essere notevolmente cresciuto in Francia, dopo la soppressione del divorzio nel 1816, il numero di tali

illegittimi e doversi ritenere in gran parte tale aumento dovuto ai conjugi separati che non poterono, per l'abolizione del divorzio, contrarre un secondo vincolo matrimoniale;

V. che l'istituto del divorzio, meno l'Italia, la Spagna ed il Portogallo, si era esteso a tutti gli Stati di Europa ed America. Ed in tale riguardo osservava che questo fatto aveva esercitato una specie di attrazione, per cui conjugati soggetti al regime dell' indissolubilità si erano recati in Germania ottenendovi la cittadinanza e la liberazione dal primo matrimonio. Donde deduceva che i tempi incalzavano e che l' Italia non lottava utilmente contro la corrente mantenendo l' indissolubilità;

VI. che nell' ultimo ventennio la *Giurisprudenza canonica* s' era allargata sì nella concessione frequente di dispense a contrarre nozze con acattolici di ogni maniera, anche israeliti: e sì nell'annullamento di matrimonii, anche con prole, il perchè lo Stato doveva col divorzio porsi nei riguardi civili al livello dell' autorità ecclesiastica [14]);

VII. che in Italia l' adulterio non produceva come altrove frequenti querele penali per tale titolo, ma piuttosto dava luogo ad altri reati.

E da ciò ritraeva due conseguenze: la prima *che potesse e dovesse cancellarsi dalla legge penale il reato di adulterio;* la seconda che dovesse ammettersi l'istituzione del divorzio.

Osservava a questo punto il relatore onorevole Giuriati che la Commissione, che aveva studiato il progetto, si era divisa in tre parti: la maggioranza di fautori della

riforma e la minoranza bipartita fra amici tepidi o peritosi ed avversari dichiarati; essendo però tutti i componenti d' accordo sul punto che si dovesse prescindere da qualunque considerazione di carattere religioso, e ciò per gli stessi principii per cui era stato nel 1865 ammesso il matrimonio civile.

Ma subito dopo, la relazione ripeteva l'osservazione, già fatta dal ministro Villa, che nell' ammettere l' istituzione del divorzio non sarebbe stata coartata la volontà dei cattolici, che avrebbero potuto sempre astenersene.

Osservava altresì che la introduzione del divorzio era reclamata anche da ciò, che le cause di annullamento del matrimonio nel Codice italiano, che non ammette il divorzio, sono poche, e cioè tre sole di più che nel Codice francese, il quale però supplisce al difetto colla istituzione del divorzio; mentre il Diritto canonico riconosce molte altre cause di nullità, colla interpretazione delle quali è dato (secondo il relatore) ai giudici penetrati della infelicità di un matrimonio qualsiasi diritto di scioglierlo. Ciò ad opinione dell'onorevole Giuriati produceva due conseguenze: la prima che lo Stato italiano è più della Chiesa idolatra della indissolubilità matrimoniale: la seconda che la Chiesa invece, mentre professa il dogma dell' indissolubilità, *tempera la regola con molteplici eccezioni ciascuna delle quali basta a rompere il nodo perpetuo*. Ed aggiungeva il relatore: *la coesistenza del diritto civile e del diritto canonico, nella odierna condizione delle cose, dà il possibile risultato che uno stesso matrimonio, indissolubile per diritto*

civile, sia disciolto per autorità del giudice ecclesiastico [15]. Da ciò ritraeva il dilemma: *o ammettere il divorzio o sopprimere il matrimonio civile.*

Veniva poi il relatore Giuriati ad esaminare le obbiezioni, già anteriormente incontrate da Villa e da Parenzo, che cioè il divorzio attenta alla stabilità ed alla moralità del matrimonio — che è contrario all' interesse della prole — che getta l' allarme nella famiglia — che dà una scossa alla Società — chiamandole eccezioni ormai volgari, derivanti dal vizio logico di riguardare il divorzio come un contrapposto all' ideale del matrimonio, mentre in verità (diceva) esso appresta soltanto l' antidoto ai matrimonii degenerati e pervertiti.

Ed in proposito sosteneva anzi tutto la relazione che la separazione personale non è rimedio efficace, perchè ribadisce la catena e, se può lasciare qualche vantaggio al conjuge colpevole, è sempre una condanna pel conjuge innocente, anche se la separazione avvenga semplicemente *di fatto,* sistema questo che il Giuriati chiamava “ *molto più verecondo e fors' anco meno* „ *ipocrita,* perchè i conjugi con quello si astengono dal „ riempire di scandalosi particolari le Udienze dei Tri- „ bunali, solleciti di obliare e fare obliare il passato, „ incuranti di uno stato civile che è il più delle volte „ immeritato rimprovero, desiderosi di contrarre nuovi „ vincoli alla libera „.

In ogni modo, osservava, le separazioni, con o senza intervento del magistrato, sono causa di relazioni illegittime e di nascite illegittime.

Osservava poi che essendo inadeguato il rimedio della separazione, “ *una pleiade di conjugi si rasse-* „ *gnano a subire il vincolo eterno* „ recando in seno della famiglia le finzioni, l'onta, il danno di illeciti amori, e riferiva la frase di Laurent che l' indissolubilità conjugale erige l' adulterio in sistema. Ed aggiungeva che dall' essere inadeguato il rimedio sorgevano l' odio, la gelosia, la brama di scuotere il giogo, e quindi nei caratteri violenti il motivo e la cagione di commettere reati, osservando che dal 1866 al 1880 le Corti d' Assise del Regno avevano conosciuto più di ben 700 omicidii consumati o mancati fra conjugi [16]).

E venendo alla obbiezione che il divorzio rallenta i vincoli della famiglia e perturba questa nella sua base, osservava la Relazione che ciò è escluso dalla serena esperienza del cuore umano, *dalle prove che il divorzio ha fatto in altri tempi* e va facendo in altri luoghi, e prima che tutto dalle prudenti cautele onde lo scioglimento del matrimonio era circondato nel disegno di legge.

Osservava che *dovrebbero veramente, secondo il vero carattere del matrimonio, essere ammessi i divorzii bona gratia e cioè per mutuo consenso* [17]), ma che volendo la miglior parte dei legislatori la causa *determinata,* e questa essendo nel progetto ristretta a casi gravissimi (gravi condanne criminali per comuni reati, ovvero decorso di cinque anni, se vi è prole, e di tre, se non vi è, dalla omologazione della separazione) vi erano difficoltà grandissime, dipendenti anche dalle severe for-

malità dalla legge richieste, o dalla ripulsione che, secondo il Relatore, avrebbero ad incontrare nel pubblico coloro che infrangessero leggermente il principio della indissolubilità.

In proposito la Relazione ricordava ciò che aveva già notato alcuni anni prima il Conforti, il tenue numero, cioè, dei divorzii avvenuti in Italia negli anni in cui vi ebbe vigore il Codice Napoleone, e ricordava il pur tenue numero di divorzii fra gli ebrei nelle provincie Lombardo-Venete durante la dominazione austriaca, che ammetteva per essi il divorzio e da ciò deduceva il nessun pericolo della legge del divorzio “ la quale non „ può influire a far sì che i conjugi si amino, o si de- „ testino, ed infatti non valse nei casi suddetti a ten- „ tare alcuno dei conjugi a devenire allo scioglimento „ del matrimonio „.

Anzi la relazione non si peritava di affermare essere senza confronto più tentatrice la indissolubilità, di quello che la possibilità di rompere il vincolo conjugale, e dichiarava di accettare la opinione di Rocco De Zerbi essere il divorzio antidoto supremo dell' adulterio, perchè la libertà di scioglimento ingenera un timore che allontana la sazietà, donde la Relazione ritraeva quale conseguenza che “ nel possibile scioglimento del nodo conjugale non „ sta pericolo alcuno pei matrimonii felici, piuttosto un „ incentivo a ravvicinare gli animi dei conjugi intiepiditi „ e periclitanti „ [18]).

Quanto all' obbiezione fatta contro il divorzio, che questo è d' impedimento alla riconciliazione dei conjugi,

dopo alcuni cenni sugli effetti in Francia dell' art. 295 del Codice Napoleone [19]), la Relazione osservava che era a ritenersi tanto raro il caso di tali riconciliazioni dopo il divorzio, che giustamente il progetto di legge non lo avea nemmeno contemplato ed aveva ommessa la riproduzione del divieto del secondo matrimonio.

Venendo poi a parlare della opposizione che si fa al divorzio invocando l' interesse dei figli, la Relazione ricordava la dottrina dei positivisti, che non si debba anteporre il benessere della generazione futura al benessere della presente, e ciò partendo dalla norma che è guida ai medici nei conflitti fra la salvezza delle persone adulte e quella dei bambini, per cui " nei parti difficili, dove è „ giuocoforza scegliere una vittima, si sacrifica il figlio „ e non la madre „.

Dopo ciò la Relazione soggiungeva che se la vita comune pei genitori è divenuta intollerabile così da superare la forza dell' amore paterno e materno, ciò è una disgrazia per i figli, cui al legislatore non è dato por riparo, senonchè attenuandone le conseguenze materiali; che tale disgrazia si verifica per i figli stessi anche in caso di separazione dei genitori, nel qual caso " la prole „ stessa diventa l' arena del pugilato, nè può serbare „ affetto per l' uno senza disprezzare ed abbominare „ l' altro „.

La Relazione riportava a questo punto un brano del Mantegazza in cui si legge che " il compianto che „ prorompe spontaneo alla vista crudele delle membra „ disgiunte di una famiglia, è pianto pietoso, ma non è

„ sapiente pietà, perchè i rabidi rancori di una un
„ infelice sono spasimi quotidiani dei figliuoli . . . . ; p
„ chè molte volte la impossibilità del divorzio genera
„ il concubinato nelle sue forme più laide e schifo
„ costringe i figli ad assistere ad uno spettacolo alt
„ mente immorale, ciò che è peggio della estinzione del
„ antica famiglia, la quale col divorzio muore, ma muor
„ con dignità ed in dignitoso silenzio „ dando luogo in
caso di nuovi matrimonii ad unioni ed a prole legittima
mentre colla separazione si producono famiglie irregolari.
Oltre a ciò la Relazione osservava che l' interesse dei
figli, ammesso che fosse contrario al divorzio, non poteva bilanciare un diritto. Giova riferire in proposito le
parole della Relazione: " E quale havvi diritto così rispet-
„ tabile come quello di contrarre un secondo amore one-
„ sto e legittimo dopochè è riuscito malamente il primo?
„ Forsechè la protezione dovuta dallo Stato alla prole
„ può convertirsi in un Decreto di celibato perpetuo a
„ danno dei genitori? „

Ed in proposito la Relazione procedeva ad osservare che il progetto avea provvisto con sollecita e sufficiente cura alla sorte dei figliuoli, perchè li chiamava a far parte del consiglio di famiglia in persona, se maggiori di età, e col mezzo di un curatore, se minorenni; perchè deferiva al consiglio di famiglia l'ufficio di esprimere avviso sul mantenimento e sulla educazione loro; perchè incaricava il Tribunale di determinare, nella sentenza dichiarativa del divorzio, quale dei conjugi dovesse tenere presso di sè i figli ed amministrarne i beni, sal-

vochè per gravi motivi fossero confidati ed altre persone: e perchè stabiliva le deliberazioni richieste col consiglio di famiglia, ove un conjuge intendesse passare a seconde nozze.

E la Relazione riteneva che ogni maggiore sanzione a favore dei figli sarebbe stata ingiusta e gratuita, e censurava il disposto del Codice Napoleone che devolveva ai figli la metà del patrimonio dei genitori nel divorzio per mutuo consenso.

Dopo ciò la Relazione del deputato Giuriati esprimeva l' opinione che dovesse essere, anche colla introduzione del divorzio, mantenuta nella legge la separazione personale perchè: " Mentre per decretare il di„ vorzio l' Italia tiene conto della popolazione acatto„ lica, vale a dire dei 60,000 protestanti, dei 40,000 „ Israeliti, nonchè di un numero indeterminato di liberi „ pensatori, con maggior ragione deve aver riguardo a „ quei cittadini a cui il divorzio ripugna perchè la Chiesa „ non lo ammette „. Ma aggiungeva che avesse dovuto però essere esclusa la separazione perpetua, e che si avesse dovuto fare della separazione, ove protratta per alcun tempo, una causa di divorzio.

Non è necessario, per lo scopo di questo libro, esporre tutte le altre osservazioni della Relazione Giuriati relative alla ulteriore giustificazione delle particolari disposizioni del progetto di legge di cui si tratta. Soltanto gioverà, per conoscere quale sia la importanza da attribuirsi alla adottata limitazione dei casi di divorzio, riferire testualmente il seguente brano della Relazione medesima [18]):

“ *Non taceremo che, a rigore di logica, chi approva il*
„ *divorzio deve approvare che questo possa avvenire per*
„ *mutuo consenso:* imperocchè i due sposi sono i veri,
„ sono i soli giudici dei loro sentimenti, e al magistrato
„ non rimane che prenderne atto per trarne le conse-
„ guenze legali. Una volta che l' unione conjugale di
„ fatto venne spezzata, e che in diritto lo stato di sepa-
„ razione fu giudicato degradante il carattere, lesivo la
„ libertà di entrambi, pernicioso alla Società, *la legge*
„ *deve schiudere a due battenti le porte in favore di*
„ *quei conjugi che se la intendono alla buona per com-*
„ *piere senza querele e senza scandali lo scioglimento*
„ *di un vincolo sciagurato.* Richiedere una determinata
„ causa per far luogo al divorzio è richiedere il meno
„ quando si ha in mano il più „.

Da ultimo si nota che la Relazione faceva voti perchè il divieto del matrimonio tra il conjuge divorziato colpevole di adulterio ed il suo complice, di cui le proposte Villa e Parenzo, avesse ad essere ammesso quale semplice *impedimento impediente e non dirimente,* adducendo a motivo che il pronunciare la nullità di tale matrimonio “ perpetua lo scandalo, ingiunge il concu-
“ binato, colpisce con le stigmate innocenti figliuoli, con-
„ troopera al fine del disegno di legge che è di portare
„ rimedio ai mali in cui degenera talora la indissolubilità
„ conjugale. „

Tale la Relazione Giuriati, sulla quale non ebbe luogo ulteriore discussione.

Dopo un intervallo di circa otto anni, nel 4 Aprile

1892 (Sessione unica della XVII legislatura) il deputato Villa svolgeva un suo progetto di disposizioni sul divorzio corrispondente appieno a quello da lui presentato come guardasigilli. E lo stesso disegno veniva dal medesimo un' altra volta svolto avanti alla Camera dei deputati nel 25 Gennaio 1893 (Sessione I. della legislatura XVIII) ma sempre senza che potesse seguirne la discussione.

Da ultimo, trascorsi altri otto anni, nella Legislatura XXI Sez. I, e precisamente nella tornata 12 Marzo 1901 [21]) fu letta una nuova proposta di legge per l' ammissione del divorzio come causa di scioglimento del matrimonio, proposta portante la firma del deputato Berenini e d' altri ventotto deputati.

Per questo progetto sono dichiarate cause di divorzio (art. 2°) la condanna alla pena dell' ergastolo ed a quella della reclusione non inferiore ad anni dieci per delitto comune, — l'interdizione per infermità di mente durata oltre tre anni e giudicata insanabile, — l' impotenza manifesta e perpetua sopravvenuta durante il matrimonio e la separazione personale dopo cinque anni, se vi sono figli, e dopo tre se non ve ne sono, a datare *dal verbale di separazione consensuale,* o dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, *od anche prima dell' espiro di detto termine,* ove o un lungo periodo di separazione di fatto, precedente alla separazione legale, o gravi ed eccezionali circostanze tolgano, a giudizio del Tribunale, ogni speranza di riconciliazione.

Stabilisce il progetto che sono cause di separazione

personale, oltre quelle previste dal Codice civile (articolo 149-162) e quelle già indicate come cause specifiche di divorzio, le infermità ributtanti, incurabili e trasmissibili, ed in genere tutti quei fatti d'indole grave che turbano così profondamente l'unione conjugale, da rendere pericolosa ed incompatibile la convivenza dei conjugi.

Una disposizione speciale contiensi nel progetto di cui si tratta ed è quella dell'art. 9, che riproduce analoga proposta, già fatta da Salvatore Morelli. Per essa collo scioglimento del matrimonio dovrebbero cessare gli impedimenti al riconoscimento ed alla legittimazione dei figli naturali, di cui agli art. 180 n. 1 e 195 del Codice civile, con che tutti i figli adulterini dei conjugi divorziati potrebbero essere riconosciuti e legittimati anche per *subsequens* dai genitori illegittimi.

Dal tenore dell'art. 7 della proposta si ritrae che i conjugi divorziati potrebbero passare ad altre nozze, ma in tale riguardo oltre la facoltà della legittimazione per *subsequens* non sono date altre disposizioni speciali.

Non è dubbio che, colle proposte ora riferite, la via al divorzio, che col progetto Villa era limitata ed angusta, sarebbe ora notevolmente allargata, preparandosi così quella ampiezza di libertà di divorziare senza limiti che è naturale, posto il principio dei divorzisti che il matrimonio è un contratto civile e che deve essere trattato alla stregua di ogni altro contratto.

La proposta Berenini nella sua motivazione si riferì in generale alla relazione Villa ed osservò che il dibattito sul divorzio abbraccia tre questioni (religiosa, giuridica,

politico-sociale). Quanto alla prima osservò che il divorzio è un'istituzione laica come lo stesso matrimonio civile; e come questo, senza il Sacramento, è un immorale concubinaggio per la Chiesa, così il Sacramento è una unione libera, irregolare, *agiuridica* per lo Stato. Circa alla questione giuridica si riferì alle Sentenze di Corti italiane che dal 1882 al 1900 concessero nel giudizio di delibazione forza esecutiva alle Sentenze estere, che avevano pronunciato il divorzio di conjugi italiani i quali a tale scopo aveano rinunciato alla cittadinanza italiana: e parlando della Decisione della Cassazione torinese, che cassò quelle Sentenze nell' interesse della legge, asserì che quella decisione *fu vulnerata dalla critica severa.* Venendo alla questione politico-sociale, si appoggiò al fatto che il divorzio è ammesso in altre legislazioni; che gli italiani non si trovano in condizioni diverse dagli altri popoli circa al bisogno del divorzio per " le migliaja di „ separazioni legali e di fatto e le innumerevoli e pietose „ vicende delle intime lotte domestiche mal dissimulanti „ nell' esterno sorriso le interne torture „. Aggiunse che la riforma non è chiesta soltanto per favorire i conjugi, perchè la legge non può avere questo carattere individualista, ma che essa ha un intento unicamente sociale. In tale riguardo osserva che il divorzio *non è la panacea di tutti i mali,* ma è atto al togliere uno dei mali sociali; aggiungendo che il divorzio appartiene *ad una fase di evoluzione sociale intermedia e anteriore a quella in cui " le condizioni economiche, morali, intellettuali del consorzio civile, togliendo gli ostacoli alla*

libera unione delle anime, **consacreranno il trionfo del vero ed indissolubile matrimonio „** [22]).

Dopo ciò sostenne che, nei matrimonii male riusciti, il divorzio distrugge un focolare di immoralità ed estingue la fonte di gravi danni sociali, realizzando invece le condizioni per cui possono formarsi unioni più convenienti e socialmente utili. Combattè poi *le solite e volgari* eccezioni degli antidivorzisti ed osservò che la legge sul divorzio è collegata ad altre proposte (ricerca della paternità, protezione della donna e del fanciullo), e *che tutta quanta l' industria legislativa moderna si svolge ad integrare le funzioni dello Stato nei rapporti della vita individuale e collettiva.* La Relazione infine distingue ed illustra le cause del divorzio, di cui nel progetto, in legali, morali e fisiologiche : e dice che il divieto al divorziato colpevole di adulterio di contrarre matrimonio col suo complice “ *era una specie di indegnità contra-* „ *ria affatto all'indole dell' istituto, era come una pena,* „ *ed era la condanna inflitta alla moglie colpevole...* „ *di vivere per sempre adultera o concubina. Epperò* „ *nei casi in cui maggiore si presenterebbe la garanzia* „ *di stabili unioni, se ne impedirebbe la possibilità* „.

Mentre va avvicinandosi il momento in cui l' istituzione del divorzio sarà nuovamente portata avanti al Parlamento Nazionale, venne pubblicato dal sig. Maurizio Roccarino un libro intitolato: “ *Il divorzio e la Legislazione Italiana* „ [23]) libro che riassume le ragioni dei divorzisti, foggiandole e presentandole quali il detto autore crede debbano oggidì essere poste.

Di questo libro, che viene quasi a dire l' ultima pa-
'ola in favore del divorzio, è necessario tener discorso, e
:iò tanto più che il parlare di esso dispensa dall' esame
lei pochi altri libri in pro del divorzio, che del resto tro-
'ansi in questo citati e nelle loro argomentazioni con-
ermati.

Nel libro del sig. Roccarino si espongono prima di
gni altra cosa alcune nozioni generali, che danno luce
ii principii dall' autore seguìti. Parlando *della natura
:ll'uomo e della genesi della società,* si ravvisano nel-
uomo *due istinti e tendenze: egoismo, che è il modo
ù rapido di conquistare il piacere, e bisogno di socie-
lezza.* — Dal cozzo di queste contrarie attrattive, dicesi,
sce il diritto. Si osserva poi che più forte, più potente
sempre l'egoismo, e lo si ravvisa persino *nel sentimento
ligioso, nell' amore sessuale, nell' amor della scienza,
ll'amore materno, e nell' eroismo.*

" L' amor della madre per i figli (dice l' autore) di
subito pare che non sia inquinato dalla passione co-
nune (l' egoismo), eppure così non è... La madre nella
contemplazione del figlio cede al sentimento di vanità
che le fa apprezzare più di tutto l' opera propria, la
sua creatura. L' eroismo è pur sempre il portato di una
grande vanità, più forte della vita " [24]).

Esamina pure l'autore *la genesi dello Stato,* e dopo
ere osservato che, per l' individuo, il soggiogamento dei
oprii istinti non è se non l' effetto del costringimento
e all' egoismo del singolo fece l' egoismo collettivo ed
uale dei più, esprime che lo stato attuale della società

“ è effetto fatidico di quella forza sovrumana ed impel-
„ lente che domina il mondo ed a cui la scienza diede
„ il nome di evoluzione „ [25]).

Posti questi principii, passa l'autore a parlare della *genesi del matrimonio e del divorzio,* e dice: la legge ha il dovere di disciplinare il *bisogno sessuale* affine di evitarne l'abuso, e di qua sorge l'*istituto giuridico* del matrimonio, che definisce col Chironi “ *l'unione del-*
„ *l'uomo con la donna allo scopo della mutua inte-*
„ *grazione, nonchè della procreazione e della educa-*
„ *zione dei figli* „ [26]).

Dichiara l'autore che il potere sociale col diritto matrimoniale *deve assicurare all'individuo soddisfazioni materiali e morali, garantendole da ogni molestia esteriore e nello stesso tempo provvedere all'interesse sociale, che è riposto precipuamente nella generazione dei figli:* alla quale osservazione fa seguito l'altra, che se l'individuo non trova nel matrimonio quella somma di piaceri e di legittime soddisfazioni formante la mutua integrazione, non abbia la società interesse a mantenere quella unione conjugale male riuscita “ donde consegue
„ il non diritto di essa, e donde consegue ancora che
„ allorquando sia riconosciuto che l'interesse del singolo
„ non essente in opposizione a quello dei più, è di scio-
„ gliere il matrimonio, di ripristinarsi nell'anteriore libertà,
„ questo scioglimento, questa libertà si devono conce-
„ dere. Di qui l'istituto del divorzio „ [27]).

Procede l'autore a dire di essersi convinto della quasi inutilità degli *argomenti così detti storici* a pro

del divorzio, e deplora anzi l' *abuso fattone da altri esponendosi così ad una critica severa e ad una giusta censura.*

Esclude poi che sia a parlarsi in tale tema del Diritto canonico e nemmeno della formula *libera Chiesa in libero Stato,* nel quale proposito accenna alla opinione del Prof. Brusa che la ora espressa formula Cavouriana debba essere sostituita dall' altra *libera coscienza in libero Stato* [28]).

E parlando in ispecie dell' introduzione della legge del divorzio, che è contraria ai dettami del cattolicismo, religione degli Italiani, dice l'autore che il legislatore non deve soverchiamente badare al sentimento religioso [29]) quando si trovi di fronte a necessità sociali imprescindibili; e dice altresì che quando la legge è accettata dalla Camera contenente i mandatarii del popolo italiano, i quali riflettono perciò complessivamente le idee di questo, vi è la presunzione quanto meno che tal legge sia l'espressione della volontà e del sentimento dei mandanti [30]).

Oltre a ciò l' autore contesta che tutto il popolo italiano abbia i sentimenti della Chiesa cattolica. Egli dice: " è frutto del senso morale essenzialmente pratico del-
„ l' italiano che, pensando come per nulla possa più pe-
„ sare su di lui l' impero della Chiesa, che una volta era
„ così potente, non badando molto alle forme esterne, si
„ piega a certi atti formalitari richiesti dal suo contatto con
„ quelli che egli ritiene superstiziosi, pur di non turbare i
„ proprii interessi ed il proprio ben vivere sociale „ [31]).

Queste cose furono qui riferite con qualche esten-

sione, perchè sono i prolegomeni ed i fondamenti di quanto il Roccarino viene poi argomentando a favore dell'istituzione del divorzio.

Nell' esporre poi la serie degli argomenti, è necessario, per studio di brevità, ridurli ad una semplice enunciazione.

Ecco dunque la serie suddetta.

Il matrimonio da una parte è un contratto, e dall'altra è un' alta istituzione sociale perchè fondamento della famiglia [32]).

All' interesse della società non è nocevole in determinati casi che il matrimonio, il quale, in forza della propria contrattualità, è passibile di risoluzione, possa sciogliersi [33]).

Il consenso nel matrimonio non è soltanto *introducente,* ma è *conservante* [34]).

L' indissolubilità è la più alta idealità del matrimonio, poichè a questo si addiviene con animo di continuarlo tutta la vita [35]), ma la stessa indissolubilità è condizionata risolutivamente pel caso di inadempimento, per cui il conjuge, *verso cui non fu eseguita la obbligazione, si trova in diritto di costringere l'altro conjuge all' adempimento del contratto, o di domandare lo scioglimento della società conjugale (Cod. Civ. art. 1165) ... in pratica si potrà poi esaminare quali siano i casi nei quali debbasi dal potere civile ritenere che il matrimonio non ha potuto, o non può raggiungere il suo scopo e conseguentemente quali sieno le cause che debbano, o possano originare e giustificare il divorzio* [36]).

L' interesse dei figli minori non impedisce ai vedovi di passare a nuove nozze: deve esservi eguale permissione a coloro il cui vincolo fu rotto irreparabilmente dall' adulterio, dall' abbandono, da una condanna all' ergastolo [37]).

L' essere il matrimonio una istituzione sociale, oltre che un contratto, non significa che sia necessario che il matrimonio non possa sciogliersi [38]).

Il divorzio è conseguenza naturale del matrimonio civile; ciò che fu dichiarato anche da molti antidivorzisti [39]).

L' elemento contrattuale del matrimonio concederebbe a questo di sciogliersi per consenso... per l'altro aspetto del matrimonio, cioè quello sociale, la regola comune deve essere la indissolubilità [40]).

Ma la comunanza di vita tra conjugi può talvolta nuocere alla società, come quando per questa si allevano male in un ambiente saturo di odii i figli nati da unioni conjugali infelici [41]).

Al divorzio, rimedio eccezionalissimo, non devesi arrivare se non dopo avere esperimentato prima il rimedio meno grave della separazione personale [42]).

Il non ammettere il divorzio reca i danni seguenti: favorisce il libertinaggio ed è causa di suicidii per dispiaceri domestici [43]); produce gran numero di nascite illegittime [44]); è causa, coll' indissolubilità, di aumento del celibato e della prostituzione [45]); è pur causa, coll' indissolubilità, di conjugicidii, infanticidii e procurati aborti [46]).

Parlando poi dell' interesse dei figli, l' autore sostiene

che la legge non ha diritto di sacrificare i genitori per i figli. Con Giuriati dice che bisogna fare ciò che si pratica nel parto difficile, e con Naquet che i genitori non devono per la prole ridursi all' annientamento di tutta la loro felicità [47]. Sostiene poi che la convivenza dei conjugi nei matrimonii insostenibili è dannosa all' interesse morale dei figli; che è pure dannosa a tale interesse la separazione, e conclude che l' interesse morale dei figli in detti matrimonii esige il divorzio [48]. Sostiene pure che il divorzio non nuoce all' interesse patrimoniale dei figli e che in ogni modo la riforma non deve essere ritardata per tale considerazione [49].

Finalmente l' autore intende dimostrare che il divorzio rialza la condizione della donna [50]; che colla conservazione della separazione temporanea, preliminare al divorzio, è tolta ogni efficacia della osservazione, contraria al divorzio, desunta dalla possibilità della riconciliazione dei conjugi [51], e conclude col dire che il divorzio aumenta la dignità del matrimonio [52].

La proposta dell' introduzione del divorzio nella legge civile, col progetto Berenini e colle successive manifestazioni della stampa e del congresso socialista, tenuto in Milano nel Novembre 1891, entrò in una nuova fase, e cioè la fase socialista, quella stessa che in Francia propugna contemporaneamente l' allargamento dei casi di divorzio troppo ristretti per la legge del 1884.

Note alla Parte II.

[1]) Benchè da molti anni duri in Italia la lotta pel divorzio, non vi furono manifestazioni dell' opinione pubblica dirette ad ottenerne la attuazione. Soltanto nello scorso anno 1901, fu tenuto un comizio in Milano pel divorzio, ma fu un comizio socialista, avente perciò uno scopo ed un significato ben diverso dalla semplice manifestazione di un bisogno di riforma nella legge matrimoniale. Quanto agli scrittori, le pubblicazioni contro il divorzio furono imponenti per numero e per importanza ed abbracciano non soltanto la difesa della indissolubilità sotto il punto di vista religioso, ma eziandio la dimostrazione dell' enorme danno sociale che recherebbe in Italia la introduzione del divorzio.

Vanno ricordate sopratutto le seguenti opere:

GABBA C. F., *Il divorzio nella legislazione italiana,* opera che ebbe più edizioni, Torino, Tip. Ed., 1891.

CENNI, *Il divorzio considerato come contro natura ed antigiuridico,* Firenze, 1881.

SALANDRA, *Il Divorzio,* Trieste, Balestra, 1883.

POLACCO prof. V., *Contro il Divorzio,* lezione tenuta il 2 Maggio, 1892, Padova, Drucker, 1892.

LO STESSO, *La questione del Divorzio e gli Israeliti in Italia,* Padova, Drucker, 1894.

TEMPIA, *La Riforma del matrimonio,* Studi di legislazione civile, Firenze, 1884.

STERNI, *Il Divorzio,* Trieste, Balestra, 1883.

MORONE P. G., *Sul divorzio considerazioni,* Milano, Palma, 1892.

AGUILAR, *Il Divorzio condannato dalla Religione e dal Diritto naturale privato e pubblico,* Torino, 1879, Tip. Salesiana.

ZINELLI, *Sul divorzio,* Osservazioni critiche, Verona, Münster, 1883.

DE MATTEIS, *Matrimonio e Divorzio secondo natura e religione, tradizione e storia, diritto e civiltà,* Napoli, Fibreno, 1895.

CAPPELLAZZI, *Il Divorzio,* Lodi, 1893.

Volpi, *Gli argomenti storici sul divorzio*, citati dall' onorevole deputato Villa alla Camera italiana il 25 Gennajo 1893, Palermo, Tip. Boccone del Povero, 1893.

Gastaldis, *Matrimonio e Divorzio*, Venezia, Cordella, 1885.

Torregrossa, *Il divorzio e il diritto di natura*, Palermo, Pedene-Lauriel, 1893.

Brandi S. M., *Il divorzio in Italia*, Studio giuridico, Roma, *Civiltà Cattolica*, 1901.

Ed a questa serie di opere formali contro l'introduzione del divorzio si devono aggiungerne altre, che furono pubblicate sotto forma di conferenze, quali le seguenti:

Parlati F. E., *Il divorzio* (16 Ottobre 1891), Napoli, Tip. della Lib. Cattolica, 1891.

Lancellotti De Felice Vincenzina, *Il divorzio e la donna* (15 Maggio 1892), Padova, Tip. Ant., 1892.

Cipollina V., *Sul divorzio* (1892) ecc., Girgenti, Tipog. Montes, 1892.

Non è da tacere però che in senso contrario vi furono alcuni pochi autori citati nell' opera recentissima a favore del divorzio di Maurizio Roccarino, *Il divorzio e la legislazione italiana*. Torino. Bocca, 1901).

Quanto alla Magistratura due solenni manifestazioni di essa vanno ricordate entrambe contrarie al divorzio.

La prima consiste nei discorsi inaugurali di parecchi autorevoli rappresentanti del pubblico ministero che si dichiararono contrarii al divorzio. Va notato fra questi il discorso inaugurale dell' anno giuridico 1901 nella Corte di Appello di Trani, tenuto dal Sostituto Procuratore generale D' Auria, in cui si sostiene che il " regime matri-„ moniale italiano (colla indissolubilità assoluta) satisfa le esigenze „ del saldo organamento della famiglia, che tocca i più alti problemi „ morali, sociali e politici non abbastanza considerati dai fautori della „ *inconsulta* riforma del divorzio „ : si richiamano le sapientissime parole del ministro Pisanelli alla Commissione del Senato: " Il matri-„ monio è un' alta istituzione sociale... Quando una legge collocasse „ sulla soglia del matrimonio e nel suo seno l'idea del divorzio, essa „ avvelenerebbe la santità delle nozze, ne deturperebbe l'onestà, per-„ chè quell' idea si muterebbe nelle mura domestiche in un perenne „ ed amaro sospetto „.

E si osserva dal chiaro oratore:

" La famiglia — questa patria del cuore — è pur sempre la pietra

„ angolare dell' edificio sociale: se allentate i vincoli domestici, si „ annienta quella unità che dalla famiglia risale alla nazione „.

(Relazione statistica dei lavori compiuti nel Distretto della Corte di Appello di Trani nell' anno 1900 dal Sostituto Procuratore generale D'Auria, Trani, Laghezza, 1901).

Nello stesso senso suonano i discorsi del cav. Ricciutti sost. proc. gen. alla Corte d'appello di Ancona, del cav. Bonelli alla Corte d'appello di Napoli, del cav. Filippi procuratore del Re in Genova, del comm. Criscuolo procuratore generale del Re alla Corte di Catanzaro, questi citati dal Brandi nel suo libro *Il Divorzio in Italia,* pag. 44.

La seconda manifestazione è la Decisione 14 Novembre 1900 della Corte di Cassazione di Torino.

Vi era una Sentenza di Corte di Appello italiana, che avea pronunciato il divorzio, a termini di un Codice estero, fra conjugi stranieri residenti nel Regno; e vi erano pure state altre Sentenze che, in sede di delibazione, avevano ordinata la annotazione nei registri dello Stato Civile in Italia di sentenze di divorzio pronunciate da Tribunali stranieri fra cittadini italiani, che per divorziare aveano rinunciato alla cittadinanza italiana ed acquistato la nazionalità estera. Siffatte sentenze furono nell' interesse della legge denunciate in Cassazione dal Procuratore generale del Re, e la Corte di Cassazione di Torino, colla detta sentenza 14 Novembre 1900, le cassò tutte ritenendole contrarie alla legge, e con motivi improntati alla profonda persuasione che la legge della indissolubilità assoluta debba essere conservata.

(Veggasi la pubblicazione: *Il regime matrimoniale italiano e il divorzio,* Unione Tipografico-editrice, Torino, 1900).

[2]) Art. 148 del Codice civile pel Regno d' Italia pubblicato con R. Decreto 25 Giugno 1865.

[3]) *Atti Parlamentari,* Sessione del 1878, XIII legislatura. — Progetto di legge del deputato Morelli Salvatore preso in considerazione nella tornata del 25 Maggio 1878 N.o 63 — Disposizioni concernenti il divorzio.

[4]) Ecco le parole dell' oratore:

“ Il Bachofen, profondo indagatore dell' origine della famiglia, „ crede che lo stato primitivo degli uomini era quello promiscuo; poi „ da questa promiscuità si passò allo stato di famiglia e questa fa„ miglia era rappresentata dalla madre. Quindi il primo tipo della fa„ miglia fu il matriarcato.

„ E questo matriarcato, secondo Erodoto, Senofonte e tutti gli „ scrittori dell' età classica, ebbe lunga vita nella Licia dell' Asia Mi- „ nore, in Africa, sulle coste del Mediterraneo, come sui monti del „ Mar Nero ed in Grecia nell' età preellenica.

„ Kerkops, certamente personaggio mitologico, non essendone „ ricordanza in nessuno storico antico, fu il primo a modificare l'or- „ dine della famiglia ammettendovi la bilaterità, col riconoscimento di „ un marito alla moglie e del padre ai figliuoli.

„ In seguito, colla discesa degli Ariani, mercè le emigrazioni indo- „ europee, si venne a formare il patriarcato; la donna addivenne parte „ secondaria, d' onde nel corso dei tempi raggiunse lo stadio di una „ completa servitù, benchè per ironia si fosse mantenuto sempre alla „ unione dei due sessi il nome di matrimonio, in segno del primato „ della maternità nella famiglia. Teseo, il quale fondò la prima città „ Attica coll' elemento autoctono indigeno e gli Ariani, la fece gover- „ nare dagli Eupatridi, specie di Patriarchi o ottimati di quei tempi.

„ Ora, lasciando stare tutti questi ricordi storici, queste fasi so „ ciologiche della famiglia, è certo però, o signori, che essa è un fatto „ che ha avuto una grande considerazione presso tutti i popoli. Ed „ io credo, che pur astraendo dalle credenze religiose di ogni confes „ sione, la famiglia sarà sempre un' istituzione di somma importanza „ e la si deve giudicare una delle grandi opere della natura che non „ verrà mai dato ad alcuno di distruggere.

„ Chi dice che si può distruggere la famiglia, dice una cosa che „ non può stare; perchè dove c' è uomo, donna e fanciullo v' è fa- „ miglia. (*Ilarità — No! no!*) Sì, sì, perdonate, le forme estrinseche, „ organiche possono sempre variare e sono state variate, ma la base, „ il fondamento, le condizioni essenziali, dirò, non vengono mai meno „ Ed in ciò sta la eternità della famiglia.

„ Ora questa famiglia non è stata affatto immobile; ha subito „ le sue fasi. Essa si è modificata, ha cangiato spesso modo di essere „ c' è stata l'ammissione del ripudio, come c'è stato il divorzio ecc. ecc.

(*Atti Parlamentari*, Sessione del 1878. Tornata del 25 Maggio 1878. Pag. 1100, 1101).

Non è di questo libro il prendere in esame la origine della famiglia, quale a tentone si vuol ricercare fuori del libro della Genesi cui fanno omaggio i più grandi ingegni (e basti qui notare il Vico, *Scienza Nuova* I, 7) e cui danno ampia conferma anche i più recenti progressi scientifici. Giovò riportare in queste Note il brano suddetto, per far conoscere qual sorte di erudizione storica presiedesse

alla proposta di legge di cui si tratta e sopratutto quale idea fondamentale si formasse il Morelli della famiglia, idea compendiata nella proposizione: *Ove c' è uomo, donna e fanciullo c'è famiglia;* la quale idea non soltanto prescinde da ogni princípio religioso, benchè riconosciuto insito nel matrimonio da tutti i popoli ed in tutti i tempi, ma stabilendo come unico elemento essenziale della famiglia l'unione dell' uomo e della donna e la procreazione dei figli, lascia nella supposta parte accessoria e mutevole della istituzione anche i principii civili, che sono pure essenziali alla famiglia, come quelli che danno vita al diritto che la regola, alle relazioni tra genitori e figli, ed alla successione legittima.

[5]) *Atti Parlamentari.* Discussioni. 2a Tornata dell' 8 Marzo 1880 pag. 567 e seguenti.

[6]) *Atti Parlamentari.* Legislatura XIV. I. Sessione 1880-81. Documenti. Disegno di legge presentato dal ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Villa) nella tornata del 1 Febbrajo 1881.

[7]) Quella tabella statistica non indica qual rapporto avesse esistito tra i reati di conjugicidio consumato, mancato e tentato e la indissolubilità del vincolo conjugale : in altre parole non dimostra affatto che quei reati non sarebbero avvenuti, se la legge avesse ammesso il divorzio, nel qual caso soltanto la statistica addotta avrebbe potuto giovare all' assunto del Ministro.

È manifesto infatti che i detti reati fra conjugi possono essere stati commessi *ex impetu* per scoperta in flagrante adulterio, ovvero possono essere stati commessi per interesse, o per risse, o per altri motivi che possono benissimo verificarsi anche dove esiste il divorzio.

Basta pensare che vi sono, e non sono rari, nei bassi fondi sociali, dei mariti i quali vogliono vivere nell'ozio, nella crapula ed in ogni vizio, e non soltanto esigono che la moglie col suo lavoro, e talvolta colla sua prostituzione, li mantenga e mantenga i figli; ma ben anco sono, come belve feroci, pronti a percuotere, a ferire e anche ad uccidere, ove la vittima si ribelli o non riesca a dare quanto essi esigono.

Siffatti delitti non sono suggeriti certamente a quei mariti dall' indissolubilità del matrimonio, all' oggetto di troncare violentemente, come disse il Villa, un legame che non si può sciogliere che colla morte! La statistica addotta (che del resto non presentava cifre molto rilevanti, se in quindici anni non portava per tutta Italia che 699 di detti omicidii o consumati, o mancati, o tentati) nulla provava adunque a favore dell' introduzione del divorzio.

[8]) Questo argomento non è efficace, perchè manifestamente altrettanto potrebbe dirsi della sola separazione personale.

[9]) L' ostacolo alla riconciliazione derivante dalle discussioni scandalose ed irritanti non esisterebbe nel divorzio se non quando questo fosse ammesso per mutuo consenso. E così devesi dire per la riconciliazione dei conjugi separatisi personalmente di comune accordo, come pel Codice civile italiano è ammesso dall' art. 158. Ma col progetto Villa, di cui si tratta, il divorzio per mutuo consenso non era ammesso, almeno direttamente: quindi la osservazione di Léon Renault era fuori di luogo.

[10]) Ciò veramente non consuona coll' art. 1° dello Statuto del Regno il quale dice: " La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è „ la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati „ conformemente alle leggi „. Questo articolo nelle leggi del Regno d' Italia fu però considerato *di fatto* come non esistente, ovvero come la semplice indicazione di un dato statistico. Sta però che una legge statutaria che lo abroghi non fu mai emanata.

[11]) Ciò che riguarda le vicende del divorzio nel corso dei tempi e le condizioni attuali di tale istituto presso i diversi popoli fu esposto nella prima parte di questo libro.

[12]) *Atti Parlamentari* — Camera dei Deputati — Disegno di legge presentato dal ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti Zanardelli — Seduta 30 Aprile 1883.

[13]) *Atti Parlamentari.* Leg. XV. — Relazione sul disegno di legge presentato dal ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli) *Disposizioni sul divorzio,* presentato alla Presidenza il 23 Giugno 1884.

[14]) Queste *asserzioni* del relatore Giuriati furono impugnate e combattute nella dotta memoria dell' Avv. Antonio Gastaldis *Matrimonio e Divorzio,* Venezia, Cordella, MDCCCLXXXV).

[15]) Vale anche qui l' osservazione dell' Avv. Gastaldis che si tratta di meri asserti del relatore, assolutamente inammissibili.

[16]) Vale anche qui ciò che fu detto alla nota 7 circa alla tabella statistica addotta dal Villa.

[17]) " A rigore di termine, volendo serbare nei maritaggi lo schietto „ ed alto carattere loro, il vincolo dovrebbe dichiararsi spezzato ap- „ pena abbia perduto la ragione di essere, appena cioè abbia cessato „ di avvincere i cuori; nè mancano legislazioni antiche e moderne le „ quali ammettano un divorzio siffatto, che i romani chiamavano *bona* „ *gratia,* cioè a dire per mutuo consenso. Oggi la miglior parte dei le- „ gislatori non vuole che il divorzio abbia da concedersi senza causa

, determinata ecc „ (Relazione Giuriati, Legisl. XV, Prima sessione 882-83-84 presentata il 23 Giugno 1884, pag. 12).

[18]) Relazione Giuriati, pag. 13.

[19]) Art. 295. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ; soit ne pourront plus se réunir. — Cod. francese.

[20]) Relazione Giuriati, pag. 21.

[21]) *Atti Parlamentari* della Camera dei Deputati. Legisl. XXI. Sessione. Tornata del 12 Marzo 1901, pag. 2389 — Proposta di legge iniziativa dei Deputati Berenini, Borciani, Lucchini L., Barzilai, Majno, ozzati, Agnini, Albertelli, Sacchi, Castiglioni, Costa, Gallini, Massimini, urati, Tecchio, Vischi, De Cristoforis, Gattorno, Valeri, De Marinis, ngiolini, Chiesi, Socci, Prampolini, Marescalchi A., Querci, Ghigi, Valli ., Pantano (modificazioni al Lib. I, Cap. X del Codice civile). — Il ·ogetto consta di 26 articoli ed abbraccia, oltre le dichiarazioni rela- /e al divorzio ed alle sue cause (art. 1-4), altre sugli *effetti del di- ›rzio* (art. 5-9), altre sul procedimento (art. 10-22): ed infine le isposizioni transitorie e finali (art. 24-26).

[22]) Queste espressioni accennano chiaramente ad un profondo rin- ›vamento sociale nelle condizioni economiche, morali ed intellettuali ıe si vorrebbe introdurre da chi intende assumere il compito di ini- are una riforma nella civiltà dei popoli. Di ciò il divorzio non sarebbe ıe una prima preparazione.

Ma, quanto alla legge matrimoniale futura, rimane oscuro come potrebbero conciliare la *libera unione delle anime* ed il *matrimo- io indissolubile.* Probabilmente si accenna ad un matrimonio a tempo ›terminato, cioè alla aspirazione di quella tal Joséphа di Sardou.

[23]) Maurizio Roccarino, *Il divorzio e la legistazione italiana,* tato odierno della questione — Torino, Bocca 1901.

[24]) Roccarino, *Op. cit.*, pag. 2 e seg.:

Analogamente Geremia Bentham lasciò scritto:

“ La nature a placé l' homme sous l' empire du *plaisir* et de la *douleur.* Nous leur devons toutes nos idées; nous leur rapportons tous nos jugements, toutes les déterminations de notre vie. Celui qui prétend se soustraire à cet assujetissement ne sent ce qu' il dit; *il a pour unique objet de chercher le plaisir, d' éviter la douleur, dans le moment même où il se refuse aux plus grands plaisirs, et où il embrasse les plus vives douleurs.* Ces sentiments éternels et irrésistibles doivent être la grande étude du moraliste et du législateur. *Le principe de l' utilité* subordonne tout à ces deux mobiles „. — *Traités des législation civile et pénale extraits*

des manuscrits de Jérémie Bentham par Dumont, Bruxelles, 1840, Tom. I, pag. 31.

È questa la vieta teoria di Elvezio, la cui confutazione splendidissima fu data, a tacer d'altri, dal nostro Galuppi nello scorso secolo. *Elementi di filosofia morale,* Milano, 1832, pag. 78 e seguenti.

[25]) Sia lecito di chiedere ove si trovi e d'onde si desuma questa tanto decantata legge di evoluzione. Essa non esiste nella natura fisica perchè questa rimane sempre la stessa, cioè sempre soggetta alle stesse leggi fisiche; il perchè sempre e colla stessa norma avvengono i movimenti dei corpi celesti, e succedono le notti ai giorni, le stagioni alle stagioni e si verificano in generale tutti i fenomeni della materia, perchè effetti di leggi fisiche invariabili. Ma non esiste tampoco nella natura morale, perchè l'uomo ha ed ebbe sempre le stesse facoltà, le stesse passioni e la società presentò sempre lo stesso spettacolo di ricorrenti vicende di pace, di guerre, di conquiste, di rivoluzioni, di opprimenti ingiustizie, di tardive riparazioni, di virtù, di errori, di delitti. Si scorge bensì la mano divina che, come creò, così conserva e conduce, salvo sempre il libero arbitrio dell'uomo, ma questa è Provvidenza, non legge di evoluzione: e si scorge pure l'effetto degli sforzi dell'uomo nei progressi intellettuali, frutto di studii e di fatiche di lui, e nei progressi morali, frutto della vittoria che gli uomini talvolta concedono alla ragione sopra l'istinto; ma questo è perfezionamento ottenuto, non evoluzione subita.

Se veramente vi fosse questa legge di evoluzione, sarebbe a temersi che la evoluzione nella moralità avesse a portare la mutazione delle regole fondamentali del bene operare, sulle quali ha base la società umana: che la evoluzione nel sentimento ci portasse un giorno a concepire il vero, il buono ed il bello in ciò che ora si apprende come falso, cattivo e brutto, in modo che, ad esempio, quanto al bello, si rinnovasse nella mente degli uomini ciò che Orazio disse potersi avverare in certe produzioni poetiche:

“ ut turpiter atrum
„ Desinat in piscem mulier formosa superne „ :

che l'evoluzione nelle leggi fisiche avesse ad alterare quell'ordine per cui non evolutivamente, ma invariabilmente seguono le vicende fisiche e cosmiche. Ma tutto ciò non è mai avvenuto, e fino a che non si verifichi è necessario dire che la pretesa legge di evoluzione non esiste.

Intorno a sì fatta legge di evoluzione meritano attento studio le considerazioni esposte da Gio. Batta Zoppi nel suo libro *La pa-*

rola e il pensiero a proposito della questione sull' intelligenza delle bestie, Torino, Botta, 1890, IX, *L'evoluzione è un teorema od una ipotesi?* pag. 99 e seguenti.

Veggasi pure l' opera di FRANCESCO DELLA TORRE, *Le Teorie dell'Evoluzionismo in rapporto alla scienza ed alla fede,* Udine tip. del patronato 1878.

26) Questa definizione ha il torto di non porre in luce l'elemento essenziale, pur riconosciuto e posto in chiaro dai Romani, del *Consortium omnis vitae* (L. I, Dig. de ritu nuptiarum, XXIII, 2) e della unione *omnis vitae consuetudinem continens* (L. I, Ist. De patria post. I, 9).

27) ROCCARINO, *op. ist.* pag. 10-11.

28) ROCCARINO, pag. 12. — L' autore di questa proposta manifestamente scambiò il manipolo dei liberi pensatori colla grandissima maggioranza del popolo italiano che appartiene e vuole appartenere alla Chiesa cattolica, d' onde derivano gli obblighi correlativi dello Stato verso la Chiesa, inquantochè lo Stato deve foggiare le sue leggi secondo il sentimento del popolo, e questo ha un *diritto di religione,* e cioè ha il diritto che lo Stato non osteggi la sua fede. La proposta poi della *libera coscienza* condurrebbe direttamente anche alla riabilitazione del ladro, dell'assassino, dell'adultero e di quanti violano il Codice penale, perchè anche costoro potrebbero dire che *nella loro coscienza* essi credono cosa non malvagia il rubare, l'uccidere ecc. almeno in certi casi con certe attenuanti.

29) Pag. 18. — A proposito della *coscienza libera* in libero Stato.

30) Pag. 18. — Questa proposizione è respinta dal riflesso che non tutti gli elettori hanno nominato i rappresentanti e che non esiste mandato imperativo.

31) Pag. 20. — In tal modo è fatta una triste pittura del popolo italiano, come di un popolo ipocrita che finge sentimenti e compie pratiche religiose *per non turbare i propri interessi.* Veramente non è dato comprendere di quali interessi si tratti. Del resto la proposizione è assolutamente gratuita e non merita speciale confutazione.

32) *Op. cit.,* pag. 22.

33) *Op. cit.,* pag. 23.

34) *Op. cit.,* pag. 25.

35) *Op. cit.,* pag. 30.

36) *Op. cit.,* pag. 31.

37) *Op. cit.,* pag. 33.

38) *Op. cit.,* pag. 37.

39) *Op. cit.,* pag. 37-41.

40) *Op. cit.*, pag. 48.
41) *Op. cit.*, pag. 49.
42) *Op. cit.*, pag. 49-51.
43) *Op. cit.*, pag. 51-60.
44) *Op. cit.*, pag. 60-64.
45) *Op. cit.*, pag. 65-72.
46) *Op. cit.*, pag. 72-76.
47) *Op. cit.*, pag. 77-78.
48) *Op. cit.*, pag. 82.
49) *Op. cit.*, pag. 82-86.
50) *Op cit.*, pag. 87-90.
51) *Op. cit.*, pag. 91.
52) *Op. cit*, pag. 99 e seg.

PARTE III.

Critica delle ragioni addotte a favore del divorzio.

Tutte le ragioni che furono addotte e tutti gli argomenti che vennero svolti per sostenere le proposte di introduzione del divorzio nella legge civile nostra, hanno un fondamento comune — quello stesso fondamento che ebbero in Francia [1]), quello stesso su cui Geremia Bentham (il principale rappresentante scientifico dell' egoismo umano) pose all' eguale assunto da lui sostenuto [2]).

Per giudicare pertanto del merito delle proposte suindicate, occorre prima vedere quale sia il suddetto principio fondamentale di esse e quali sieno le sue consegnenze, per venire poi a passare in rassegna le ragioni e gli argomenti che si addussero per sostenerle.

Il principio fondamentale da cui partono tutti i divorzisti teorici è questo: che il vincolo del matrimonio non è altro che un vincolo contrattuale. Essi vengono perciò sostanzialmente a fare il seguente raziocinio: il matrimonio è un contratto, ma ogni contratto può ri-

solversi per inadempienza o per mutua volontà dei contraenti: dunque anche il matrimonio può in tali modi essere risolto.

Che tale sia il principio che informa la lotta pel divorzio, risulta dalle parole stesse dei sostenitori di esso nel nostro paese.

„ Dove c'è uomo, donna e fanciullo, c' è famiglia „. — Con tali espressioni il Morelli venne a dire che è il consenso all' unione, alla *conjunctio maris et foeminae* che costituisce la base della famiglia, cioè il matrimonio, il quale, quanto al resto, secondo lui, non è che una forma estrinseca e di sua natura variabile della unione stessa [3]).

Ed il Villa espressamente affermò: " il contratto è „ la *meta* verso cui tende la famiglia moderna.... il carattere contrattuale del vincolo che intercede fra i con„ jugi va sempre meglio affermandosi „.

Nè diversamente si espresse il Giuriati, il quale osservò: " Secondo *il vero carattere del matrimonio* do„ vrebbero essere ammessi i divorzii *bona gratia,* cioè „ per mutuo consenso... Vi ha un diritto di *contrarre* „ un secondo amore onesto e legittimo dopochè è riu„ scito malamente il primo „.

Finalmente il Boccarino qualifica anch' egli il matrimonio un *contratto civile per eccellenza,* in cui ha la pienissima sua applicazione la formula *facio ut facias.* Non disconosce l' aspetto sociale del matrimonio, ma in sostanza è dal fondamento della contrattualità che egli desume che il divorzlo debba essere accettato.

È di grande importanza il porre in rilievo la esistenza e la qualità del principio fondamentale suddetto, anche perchè da esso deriva irrecusabilmente, e chiunque ha fior di senno deve persuadersene, che i progetti finora presentati si limitarono per *opportunità* ad alcune applicazioni soltanto del principio medesimo relativamente al divorzio, ma che queste (ove pur fosse, soltanto per esse, accolto tale istituto) dovrebbero essere e sarebbero immediatamente seguite dalle altre e più larghe e più radicali, che di quel principio sono necessaria conseguenza.

E ciò è tanto vero, che già alcune di queste più larghe applicazioni furono dagli stessi proponenti preannunziate e costituiscono altrettanti corollari, che discendono, a filo di logica, dal principio suddetto che il vincolo del matrimonio sia un vincolo contrattuale.

Il primo corollario è questo, che, non potendosi ammettere che l'inadempimento di un contratto costituisca un reato, se il matrimonio è soltanto un contratto, la mancanza ai doveri conjugali, fra cui precipuo è quello della fedeltà, è un semplice inadempimento che per le regole del diritto darà luogo all'azione per scioglimento e per indennizzo e cioè ad una azione civile ed a nulla più.

Ed ecco che il Morelli si fa a proporre l'abolizione delle disposizioni del Codice penale sull'adulterio; ed ecco che il Giuriati lo segue nell'esprimere la convinzione che il titolo dell'adulterio debba essere cancellato dal Codice penale, adducendo bensì a motivo l'asserto che in Italia non si fanno processi per adulterio, ma

realmente soggiacendo alla conseguenza logica di avere ammesso che il vincolo del matrimonio è soltanto contrattuale.

Vero è che il Villa dissente dai suddetti, in quanto dichiarò di respingere l' abolizione dei processi per adulterio, ma questa dichiarazione, per quanto lodevole, è una stonatura, dopo la solenne proclamazione da lui fatta del fondamento suindicato.

Dunque il primo corollario del principio del divorzio è l' abolizione dell' azione penale per adulterio.

Un altro corollario del principio fondamentale dei divorzisti è questo che *i figli procreati* da un conjuge con persona diversa dall' altro conjuge, e quindi con violazione dei suoi diritti conjugali, debbano, per effetto del divorzio, considerarsi come figli naturali e non altro, *legittimabili dal genitore che li procreò* nella stessa guisa in cui si legittimano i figli naturali, e quindi anche *per subsequens,* cioè pel matrimonio del conjuge divorziato con la persona con cui, durante il preesistito suo matrimonio, quel conjuge li procreava.

Notisi qui che in tal modo, questa condizione di cose si avvicinerebbe a quella che, rispetto ai figli, si verifica nella poligamia, per cui, cioè, eguale grado di legittimità possono avere i figli procreati dall' uomo con diverse donne nel contemporaneo conjugio colle medesime.

Ed anche per tale secondo corollario si deve dire che, a farlo ammettere, la logica si impone.

Ed invero, se il vincolo del matrimonio è soltanto contrattuale, dee valere ciò che, ad esempio, varrebbe

per un pittore che si fosse obbligato a dipingere quadri per coprire le pareti del palazzo di taluno, col contemporaneo impegno di non dipingere per altri finchè la pattuita opera non fosse compiuta. Se quel pittore, violando l' obbligo suo contrattuale, avesse assunto delle altre commissioni e dipinto degli altri quadri diversi da quelli vincolati al suo primo committente, si potrebbe dire per ciò che questi quadri non appartenessero al loro autore e che egli non potesse apporvi il suo nome e venderli a chi egli crede?

Ed ecco che Salvatore Morelli col suo progetto si fa a proporre che i figli nati durante la separazione personale dei conjugi, — cioè in costanza del vincolo matrimoniale, — dall' unione del conjuge separato con altra persona, avvenuto che sia il divorzio di quel conjuge separato, possano acquistare la legittimità col susseguente atto di matrimonio di esso col coautore della procreazione.

Ed ecco che eguale proposta è fatta dal Berenini. E ciò lo si ripete non è che una conseguenza della proposta abolizione delle disposizioni penali sull' adulterio, la quale a sua volta è conseguenza del principio che il vincolo del matrimonio altro non sia che un vincolo contrattuale. Fu violato un contratto civile: ciò porta le sue conseguenze di diritto civile fra i conjugi. Ma i terzi vi sono estranei ed i figli non devono soffrire una privazione di stato pel solo fatto che furono procreati da chi in ciò fare violava il contratto civile.

Il terzo corollario, che si collega strettamente col

secondo, è quello che il conjuge divorziato *possa passare a nuove nozze col complice dell' adulterio.*

Se il matrimonio contratto è risolto, vuoi per inadempienza, vuoi per consenso dei conjugi, perchè dovrà essere limitata dopo il divorzio la libertà dei contraenti? Allorchè il vincolo è sciolto, nulla di esso deve rimanere.

E qui sono le proposte Morelli e Berenini che entrano in questo ordine di idee e vi sono appieno conformi, perchè la legittimazione *per subsequens* di quella prole, che finora fu detta adulterina, suppone appunto il matrimonio, successivo al divorzio, del conjuge adultero col suo complice.

Il progetto Villa non volle scendere ad una così grave e ripugnante conseguenza, e la rifiutò, ma anche qui se, come fu detto superiormente, è da darsi lode a tale rifiuto, devesi dire però che esso non è logico, perchè anche la detta conseguenza è voluta dal principio generale dallo stesso Villa proclamato.

Quanto al Giuriati, egli trova troppo severo il divieto del matrimonio del conjuge divorziato col complice dell' adulterio, e *fa voti* perchè un tale divieto sia considerato soltanto come *impediente* e non *dirimente:* in altre parole perchè sia aperta la via al coronamento del desiderio degli adulteri [4]).

Ma anche al disopra dei tre corollari suddetti, la conseguenza logica più grave e disastrosa del suindicato principio generale dei divorzisti è questa, che si debba ammettere il divorzio per mutuo consenso, e cioè l'antico divorzio *bona gratia* dei Romani. Vero è che, forse

per non destare un troppo serio allarme contro il divorzio, questa ultima conseguenza non si fece comparire esplicita nei progetti di legge, ma la si introdusse nei medesimi quasi larvata e latente. Il divorzio si può chiedere, dicesi, soltanto per cause determinate. Ma, soggiungesi, si può chiedere altresì dopo un certo tempo di separazione personale. Ora, poichè la separazione si effettua anche per mutuo consenso, ne viene che dietro a lei, sia pure *pede claudo,* penetra anche il divorzio.

Sarà un mutuo consenso indiretto, ma sarà sempre il mutuo consenso, benchè congiunto al decorso di un periodo di separazione.

Così Morelli proponeva che, dopo una separazione di sei, o di tre anni, si potesse chiedere il divorzio. E il Villa proponeva egualmente dopo cinque, o dopo tre anni. Ed il Giuriati, che si mostra senza ambagi fautore aperto e vigoroso dei divorzii *bona gratia,* accetta per intanto il progetto Villa, dichiarando però espressamente che, a *rigore di logica,* chi approva il divorzio deve approvare che questo debba avvenire per mutuo consenso. E il Berenini vuole che anche prima dell' espiro del termine di cinque, o di tre anni di separazione personale, stabilito dal Villa, si possa divorziare, quando abbia preceduto alla separazione legale una lunga separazione di fatto — ovvero gravi ed eccezionali circostanze tolgano, a giudizio del Tribunale, ogni speranza di conciliazione tra i conjugi.

Ecco dunque nelle proposte di legge di cui si tratta il tentativo latente e larvato di portare nuovamente dopo tanti secoli in Italia il fatale divorzio *bona gratia;* e

questa è la conseguenza, come si disse, principale ed inevitabile del principio che il vincolo del matrimonio sia un vincolo semplicemente contrattuale [5]).

Il Roccarino vuol giustificare questo divorzio *bona gratia indiretto,* cioè dopo un periodo di separazione, col dire che la separazione, che serve di esperimento per far luogo al divorzio, non equivale ad ammettere il divorzio consensuale. Nessuno però vorrà contestare che tra il divorzio per mutuo consenso e il divorzio per separazione consensuale, triennale o quinquennale, che non abbia condotto alla riconciliazione, non vi è altra differenza che quella che passa tra uno scioglimento immediato ed uno scioglimento che può avvenire a termine fisso.

La enunciazione fatta finora vale da sola a porre in chiara luce che i progetti d' introduzione del divorzio, come mezzo di scioglimento del matrimonio, sono inammissibili, perchè fondati su di un falso principio e perchè producenti conseguenze troppo gravi e rovinose per la società.

Vediamo in primo luogo la falsità del principio.

Il contratto è la forma essenziale per cui il matrimonio si stringe ; ma il vincolo che ne deriva non è semplicemente contrattuale, bensì (pure a prescindere qui dal dogma cattolico) è vincolo che lega entrambi i conjugi ad una istituzione sociale, la famiglia, pel quale essi assumono un ufficio ed una posizione che alla società altamente interessano, perchè la famiglia è della società stessa elemento costitutivo e fondamentale.

È questa una verità che non avrebbe nemmeno bisogno di dimostrazione, tanto è manifesta.

Gli interessi della società nella famiglia, per cui nemmeno l'idea dell' una si può separare dal concetto dell' altra, sono morali e materiali : morali perchè col conjugio si crea l' ambiente dei buoni costumi donde l' allontanamento di vizii e di delitti, fonti di corruzione e di rovina sociale ; perchè alla famiglia si accompagna la produzione più feconda di virtù, non solo individuali, ma anche cittadine, come l' amor della patria, il rispetto alle leggi, il principio di onore, i quali divengono una tradizione famigliare; perchè nella famiglia l'uomo si dedica al lavoro, la donna attende alle cure domestiche, che sole veramente le sono proprie e che la nobilitano : entrambi recano immensi vantaggi alla società colla buona educazione dei figli, dovuta specialmente all' esempio dei genitori; ed anche se i conjugi sono privi di figli, è sempre giovevole ai buoni costumi l' esempio di una unione onesta, serena, costante ed irreprensibile. Interessi materiali, perchè alla famiglia si appoggia principalmente il principio della proprietà nella successione legittima ; perchè, sino a tanto che si mantengono fermi i vincoli della famiglia, il comunismo e l' anarchia non potranno raggiungere il loro scopo di demolizione di ogni istituzione sociale ; perchè nella famiglia, specialmente colla dolce parola della madre, albergano generalmente sentimenti religiosi, i quali, (qualunque sia la religione del popolo) sono principalissimo puntello delle istituzioni sociali; perchè infine lo Stato, che rappresenta e governa la società, può istruire ma non può educare, e la prima e fondamentale educazione è quella della famiglia, che assicura

la moralità del popolo e con questa la prosperità di esso e quindi quella della società.

Ora, se tali e tanti sono gli interessi che ha la società nelle famiglie e nei maritaggi che vi danno origine, come si potrà sostenere che il vincolo di questi maritaggi sia soltanto il vincolo del contratto, e che la sazietà, il capriccio, la insofferenza, la volubilità e le altre passioni, nonchè l'interesse degli individui possano troncare una unione la cui indissolubilità ha le sue radici profonde nell' interesse sociale?

Queste poche cose bastano a porre in chiaro che il principio fondamentale dei divorzisti è erroneo, antisociale, insostenibile.

Del resto, è riconosciuto e dimostrato da preclari ingegni ed è conforme a ragione che, persino ove si tratti realmente di meri contratti civili, come nella locazione d' opera, nel mutuo ad interesse ecc., nei quali le leggi si inspirano massimamente agli interessi degli individui, esiste la " necessità che il diritto contrattuale venga rinnovellato dallo spirito sociale " [6]).

Ora, come si potrà sostenere la introduzione del divorzio nella legge matrimoniale per effetto della teoria affatto individualistica ed egoistica del mutato animo dei conjugi, se di contratto il matrimonio non ha che la forma, ma, stretto una volta col consenso, diventa il fondamento della famiglia e della società?

Dunque senza alcun dubbio il principio fondamentale dei divorzisti è veramente errato e fallace.

Ma ciò non basta. La essenziale viziosità di tale

principio, su cui si appoggiano le proposte di introduzione del divorzio nella legge civile, risulta ed ha la sua riprova nell' esame dei corollari suenunciati del principio medesimo.

La cancellazione del reato di adulterio dal Codice penale non venne in mente neppure a Geremia Bentham, benchè sostenitore del principio che il matrimonio non è che un contratto e quantunque fautore del divorzio, ed egli pose infatti fra i delitti l' adulterio [7]). La detta cancellazione ripugna e al concetto giuridico che informa il diritto di punire, e al sentimento di tutti i popoli e di tutti i tempi.

Il concetto giuridico del reato o dell' azione punibile risulta da due elementi: la immoralità dell' atto, il turbamento dell' ordine sociale che ne deriva. Detti caratteri senza alcun dubbio concorrono entrambi nell' adulterio, e vi concorrono con tale perspicuità che dispensa da ogni dimostrazione. Vero è che, per lasciar luogo al pentimento del conjuge colpevole ed al perdono dell' offeso, per non impedire riconciliazioni sempre desiderabili sì nell' interesse dei figli che degli stessi conjugi e della società, le leggi concessero al solo conjuge offeso il diritto di invocare la giustizia dei magistrati e l' applicazione della pena; ma ciò non toglie che l'adulterio sia e debba considerarsi quale un vero reato. Ciò quanto al concetto giuridico [8]). L' opinione pubblica poi in tutti i popoli e in tutti i tempi considerò l' adulterio siccome degno di pena, e si sollevò contro la infedeltà conjugale col diprezzo e col biasimo universale; e come in generale le

persone oneste ed illibate evitarono sempre ed evitano il contatto con individui macchiati di reati, così avvenne rispetto all' adulterio; il perchè una donna onesta, una buona moglie, o madre di famiglia, ritenne sempre e ritiene come un disonore ed un danno da fuggirsi, la compagnia di altra donna di cui sia noto l' adulterio.

Nè si dica, ad appoggio della tesi della cancellazione, che in alcuni paesi i processi penali per adulterio sono pochi e presumibilmente di gran lunga inferiori in numero alle infedeltà conjugali, e che perciò si debba cancellare dalla legge penale un titolo di reato che ha una applicazione meno frequente di quella di altri reati che sono previsti dal Codice penale; perchè il solo fatto che la giustizia sia, per qualsiasi causa, chiamata raramente ad occuparsi di un determinato delitto, non è motivo per cancellare tale delitto dal Codice penale. Di tal guisa dovrebbero essere cancellati altri reati gravissimi, come ad esempio l' incesto, l' infanticidio da parte di genitori legittimi sulla prole legittima e persino il parricidio, ciò che è assurdo.

Del resto quando la legge annovera fra i reati un maleficio e vi stabilisce una pena, raggiunge due scopi: l'uno preventivo, perchè colla minaccia della pena allontana dal commettere il reato coloro che potrebbero macchiarsene: l' altro repressivo, perchè colla applicazione della pena colpisce coloro che se ne macchiarono. Non è dunque certo ammissibile il sistema di cancellare un reato dal Codice penale pel solo motivo che di rado quel reato viene dinanzi alla punitiva giustizia, perchè anche

se è di rara applicazione l'effetto repressivo, è sempre mportantissimo e vantaggioso l'effetto preventivo che ha ı minaccia della pena. Da tutto ciò consegue che la ıncellazione dell' adulterio dal novero dei reati, conseıenza logica del principio posto dai divorzisti a base lle loro proposte, dimostra, colla sua inammissibilità, assurdità del principio stesso.

Che dovrà dirsi poi del secondo corollario, della ;ittimabilità cioè dei figli adulterini per *subsequens ma-'monium* della adultera col suo drudo, o dell' adultero lla sua complice?

Intorno alla necessità logica di questo corollario, po-› il principio che il vincolo del matrimonio sia soltanto ello di un contratto civile, si è già detto e non è a ıbitare.

I divorzisti qui cadono in una singolare contraddi-›ne. Mentre per ammettere il divorzio sacrificano i figli .ti dal matrimonio, perchè, dicono, ai diritti della prole .nno preferiti i diritti dei conjugi di darsi ad altri amori, non tollerare una catena insopportabile ecc., nello stesso mpo, essi, dichiarando la legittimabilità dei figli adulteıi mediante il matrimonio del divorziato col complice :ll'adulterio, danno a tali figli un premio che rende anra più triste e fatale la condizione dei figli legittimi. questi l'abbandono e forse la miseria; agli altri la posi-›ne normale ed i vantaggi della nuova famiglia. Quanto ɔ sia repugnante non vi ha chi non vegga. Ma v'ha più.

È vero che i figli adulterini sono innocenti della

colpa dei loro genitori, ma non si può distruggere, nè dimenticare una condizione di fatto che è generale in tutti i popoli. I figli delle persone oneste e meritevoli della stima comune partecipano, per ciò solo che sono figli di esse, a quella stima, che rimane a loro favore sino a che con fatti propri disonorevoli non l'abbiano demeritata. All'incontro i figli e discendenti di coloro, che commisero certe colpe, non sono immuni da una nota di minor considerazione e talvolta anche da un sentimento di ripulsione nella opinione pubblica. Così il figlio del carnefice, del ladro, del suicida risentono, benchè innocenti, nella opinione pubblica una conseguenza sfavorevole della infamia dei loro genitori. Questo è un fatto che nessuno può contestare perchè cade ogni giorno sotto i sensi. Può essere diminuito questo sentimento di avversione ed anche tolto del tutto e convertito anzi in sentimento affatto opposto, per effetto di qualità e di meriti personali eminenti, ma ciò è una eccezione. La regola è che, secondo il modo di pensare dell' universale, esiste questa nota sfavorevole, che si estende dai genitori colpevoli ai figli incolpevoli.

Ora questa nota, per una condizione di fatto generale ed innegabile, come la comune esperienza ammaestra, si estende anche ai figli della colpa. Da ciò discende che, ove la legge ammettesse la legittimazione dei figli adulterini, pel matrimonio del conjuge adultero divorziato col suo complice nell' adulterio, la legge stessa andrebbe contro ad un sentimento generale e radicatissimo nella società, e mentre incorrerebbe in gravissime censure col

tentare la cancellazione di un biasimo (che proviene sostanzialmente dal sentimento di moralità che si trova nell'ambiente sociale ed è altamente desiderabile che vi rimanga sempre vivissimo a preservativo della corruzione generale del popolo) non raggiungerebbe poi mai il suo scopo, perchè ciò che è nel sentimento popolare non si cancella e non si pone in obblìo per un tratto di penna del legislatore.

Ma passiamo al terzo degli indicati corollari. Anche per questo è incontestabile che un' offesa, una ferita profonda al sentimento di moralità del popolo, deriverebbe pure dalla corrispondente conseguenza necessaria del principio generale dei divorzisti, e cioè dall' ammettere il matrimonio del conjuge adultero divorziato col suo complice nell' adulterio.

La inammissibilità di sì fatta conseguenza è ancora più palese che quella del precedente corollario, quantunque si tratti in sostanza di una assurdità nascente dallo stesso germe, cioè da uno stesso errore. Qui propriamente è chiaro e manifesto che si vorrebbe dare agli adulteri il premio del loro tradimento e della loro vergogna, e nulla può concepirsi che urti di più il senso morale quanto il trionfo del vizio, quando fosse agevolato ed ammesso dalla stessa legge.

Ed invero si vedrebbe allora che la moglie disonesta, non tollerando le ristrettezze della casa conjugale e della condizione del marito incapace a procacciarle la lautezza di vivere da lei agognata, e dandosi in braccio ad un amante ricco, con cui può raggiungere gli ideali di

vita spensierata e piena di godimenti che ella predilige, avrebbe, per effetto del divorzio, aperto l'adito anche al premio complementare della legittimità della nuova posizione mediante il matrimonio coll'amante.

E così dicasi del marito libertino, che abbandonasse col divorzio la moglie, di cui è sazio, per accasarsi con qualche sirena ammaliatrice, il quale avrebbe così, nella possibilità delle nozze con costei, un premio del suo malo operare.

Ciò è semplicemente rivoltante, ed autorizzerebbe le ingratitudini più schifose, e costituirebbe una vera apoteosi della infedeltà conjugale. E poichè dal frutto si conosce l'albero, la iniquità del corollario è prova manifesta della iniquità del principio da cui essa discende.

Che dire poi del divorzio per consenso di entrambi, od anche per volontà di uno solo dei conjugi?

Si volle da taluno sostenere essere due cose diverse il divorzio per mutuo consenso in confronto del divorzio per incompatibilità di caratteri, e si sostenne dover essere ammesso anche il divorzio per incompatibilità affermata da uno solo dei conjugi e ciò pel motivo, accolto dall'Assemblea legislativa di Francia, che era utile tener celate al pubblico certe cause domestiche scandalosissime, producenti la dissoluzione del matrimonio; che doveasi risparmiare al conjuge innocente il pericolo, la vergogna, l'ambascia di accusare il colpevole, ecc.

Poco importa il vedere se e quale differenza vi sia tra l'ammettere il divorzio per mutuo consenso, o per incompatibilità di caratteri: e se sia più o meno inammis-

sibile il divorzio per mutuo consenso dei conjugi, o per volontà di un solo; perchè la questione fondamentale e decisiva è quella: se il divorzio in genere possa essere ammesso; e perchè, anche nel divorzio per mutuo consenso, la reciproca volontà può essere soltanto apparente, potendo facilmente la violazione e la prepotenza dell'uno imporsi e costringere l'altro conjuge a consentire.

Qui occorre soltanto notare che il divorzio per mutuo consenso è la forma che, meglio di ogni altra, manifesta la inammissibilità del divorzio; perchè non possono il disagio e la stanchezza dei conjugati, d'accordo o meno fra loro per lo scioglimento, togliere di mezzo una unione che è divenuta di pubblico interesse sociale; e perchè se la volontà dei conjugi, o di uno di essi, potesse provocare lo scioglimento del vincolo conjugale, si rinnoverebbero le stesse spaventevoli conseguenze che i divorzii *bona gratia* produssero in Roma antica e che la legge del 1792 fece sorgere in Francia e specialmente nella sua capitale. La facilità che nelle unioni conjugali subentrino al primo entusiasmo la sazietà e la stanchezza in presenza delle difficoltà della vita, dei difetti di temperamento, delle diversità di carattere e dei disgusti che possono derivare nel consorzio conjugale; la mancanza dei principii religiosi, che danno la forza di superare gli ostacoli e di tollerare ogni malanno della vita conjugale e famigliare; gli esempii perniciosi altrui e gli adescamenti molteplici e frequentissimi nelle condizioni attuali della società che presentano un ambiente corrotto, specialmente per pubblicità e per spettacoli altamente im-

morali, per costumi rilassati, per tendenza al lusso ed alla vita di godimento a qualunque costo; le passioni che, rimanendo senza freno, accendono a nuovi desiderii, ed assecondate fanno tacere ogni sentimento di onestà e di rettitudine ed ogni più santo affetto; tutto ciò produrrebbe ancora, a mezzo del divorzio per mutuo consenso, quella dissoluzione della famiglia che porta con sè anche la rovina delle istituzioni sociali.

Rimane adunque dimostrato da tutto il suesposto che il principio *dei divorzisti:* essere il vincolo del matrimonio un mero vincolo contrattuale, è principio erroneo e fallace, e che tale si manifesta ed in sè medesimo e nelle sue conseguenze accessorie, della cancellazione, cioè, del reato di adulterio dal Codice penale, della legittimabilità dei figli adulterini, delle nozze del conjuge divorziato col complice del suo adulterio, e dello scioglimento del matrimonio per mutuo consenso.

Seguendo il programma proposto nel principio di questa terza parte del presente lavoro, occorre ora passare in rassegna le ragioni e gli argomenti che vennero addotti a sostegno della proposta di introduzione del divorzio nella legge civile.

Ed ecco la serie delle proposizioni principali che si ritraggono dalle già esposte dichiarazioni fatte dai progettisti o relatori davanti alla Camera dei Deputati del Regno e ripetute più o meno esattamente ed uniformemente dagli scrittori che propugnano il divorzio. Siccome poi queste proposizioni possono essere, ad opinione dell'autore, immediatamente e brevemente confutate con

ıte risposte, così, per maggior comodo del let-
ɛngono le une e le altre poste rispettivamente di

Proposizioni.

divorzio giova a to-
conseguenze di ma-
i contratti per ingan-
a sciogliere le unioni
ssortite nelle quali la
ubilità è causa fre-
di reati fra conjugi.

Risposte.

I. Non occorre il divorzio per togliere le conseguenze di matrimonii contratti per inganno. Se il consenso non fu libero, se vi fu errore nella persona, il conjuge violentato od ingannato può far annullare il matrimonio [9]). Quanto agli errori di minor conto, che possono essere avvenuti sulle qualità morali o fisiche, salva ben s'intende l'impotenza manifesta e perpetua anteriore al matrimonio, che costituisce pur essa caso di nullità [10]); e così pure quanto agli errori sulle sostanze ed altre particolarità per cui l'unione dei conjugi appaja male assortita, è ovvio che lo sciogliere il vincolo per tali reclami sarebbe la stessa cosa che porre a repentaglio la stabilità di un numero gran-

dissimo di unioni conjugali e dar posto alla volubilità, all'arbitrio, al capriccio ed anche alle peggiori passioni; e ciò è inammissibile, trattandosi di unione che non è fatta soltanto per soddisfazione e per godimento dei conjugi, ma che ha per iscopo principale il vantaggio della umana società, al quale scopo dev' essere stabile, essendo il fondamento della società medesima.

Finalmente quanto ai reati tra conjugi, che si dicono derivati dalla indissolubilità, nè le statistiche segnano in Italia numeri gravi, nè risulta che quei reati sieno stati effetto dell' indissolubilità della unione, potendo essere derivati, con maggiore probabilità, da cause diverse, quali gelosia, cupidigia, ira subitanea, alcoolismo ecc. [11]).

II. Il divorzio giova alla stabilità della famiglia per-

II. O l'amore esiste fra i conjugi ed allora nessuno

timore dello sciogli-
accresce le cure dei
i per evitarlo.
sto timore allontana
età, è antidoto contro
ılterii, è freno alla in-
·anza, alla brutalità,
ntivo a riavvicinare
mi dei conjugi intiepi-
›ericlitanti.

può pensare che vi sia bisogno dello spauracchio del divorzio per la stabilità della famiglia. Ovvero l'amore non esiste più ed allora il sostegno della unione conjugale può essere soltanto la virtù. Per i conjugi che non avessero sì fatta virtù, sufficiente a sopportare un consorzio non più allietato dall'amore, il divorzio non sarebbe più un timore, ma una speranza. Anzichè stabilità alla famiglia, esso sarebbe seduzione, incoraggiamento a nulla tollerare, a nulla perdonare. Anzichè freno, sarebbe incentivo a darsi in braccio a nuove idee ed a nuovi amori, sapendo che l'uscita dal matrimonio divenuto insopportabile sarebbe assicurata. È a notare poi che molte volte l'amore si ravviva anche quando pare spento. L'attaccamento mostrato in un pericolo, l'assistenza in una malattia, il

soccorso recato in un disastro economico, il sacrificio in una circostanza di supremo momento pel bene dell'altro conjuge, un pregiudizio da evitarsi ai figli ecc. tutto ciò può richiamare, come richiama sovente, la memoria del primo affetto, può riavvicinare gli animi, può consigliare il perdono e l'obblìo. Ma un tale effetto potrà avvenire soltanto quando perduri il vincolo, quando cioè ci sia la indissolubilità assoluta. Intervenuto il divorzio, le dette circostanze non possono più verificarsi, ed alla riconciliazione è posta per sempre una barriera insormontabile.

III. La indissolubilità del matrimonio deve essere non *assoluta,* ma *relativa,* e cioè fino a che dura l' amore. Spezzato irreparabilmente il legame degli affetti, ogni speranza di riconciliazione è perduta e nessuno dei fini

III. Tale proposizione si attaglierebbe pienamente al concubinato, se questo fosse moralmente lecito; ma non può essere certamente rivolta al matrimonio. In sostanza si viene a dire: il matrimonio è indissolubile

ıatrimonio può essere
ınto. Di qui la neces-
el divorzio.

fino a che i conjugi si amano e lo vogliono tale, e si viene a porre in atto la regola dei contratti civili che, pel mutuo consenso dei contraenti, possono essere disciolti. Anzi si arriva alla regola dei testamenti: *Ambulatoria est hominis voluntas.* Ma vi sono due ostacoli insormontabili. Il primo che non si tratta di contratto civile, mentre pel consenso dei conjugi sorge una istituzione sociale della quale un alto interesse della società esige la stabilità. Il secondo che non si può mai dire *spezzato irreparabilmente il legame degli affetti* e che la speranza della riconciliazione non è mai tolta, il perchè neppure nelle più gravi condizioni si può dire che i fini del matrimonio, od almeno alcuno di essi, non possono essere mai più raggiunti. Infatti l'adulterio, il tradimento possono essere

perdonati; la malattia può essere guarita [12]; la pena temporale deve cessare; persino l'ergastolo può aprire le sue porte per grazia del Sovrano. La sopravvivenza della possibilità di una conciliazione, per quanto remota, da sè sola rende necessaria, anche se altro motivo non vi fosse, la perpetuità del vincolo ed esclude lo scioglimento di questo per divorzio.

IV. Ammesso il matrimonio civile è forza ammettere anche il divorzio come necessaria conseguenza di quello, cioè come mezzo per sciogliere un vincolo civilmente contratto.

IV. La proposizione controscritta è errata nel suo fondamento, in quanto parte dal supposto che il vincolo del matrimonio possa essere parificato al vincolo che nasce da un contratto civile, vincolo questo che si scioglie per volontà dei contraenti. Fu già dimostrato che siccome il consenso dei conjugi dà vita ad una famiglia, così esso forma uno di quei nuclei da cui la società stessa è costituita ed alla cui

conservazione è sommamente interessata. Dunque, rispetto al matrimonio, se il consenso dei conjugi vale a stringere il vincolo, non vale certamente a scioglierlo, e la illazione, che si vuol ritrarre dalla forma del consenso avanti all'Ufficiale dello Stato Civile, è assolutamente errata.

Se alcuni sostenitori del principio che il matrimonio è essenzialmente religioso poterono affermare che, dato il matrimonio civile, si avrebbe dovuto adottare il divorzio; ciò non toglie che qualunque sia il rito, la società è interessata alla stabilità dei matrimonii e che i conjugi non possono disporre di ciò che è interesse della società. Certamente per i Cattolici la indissolubilità ha una ragione di indole superiore, quella cioè del Sacramento, dinanzi alla quale ogni altra è minore; ed in

tale senso vanno intese le parole del D'Ondes Reggio e dell'Ab. Vidieu; ma anche prescindendo dalla necessità religiosa, vi è una necessità sociale che la indissolubilità sia mantenuta per gli interessi morali e materiali che la società deve salvaguardare nelle unioni conjugali, interessi che furono già superiormente indicati.

Questa fu l' opinione di Pisanelli, di Conforti, di Vigliani e di altri insigni giuristi ed insieme sociologi e politici e patrioti, ed a questa opinione è conforme il sentimento popolare in Italia nè la legge può discostarsene [13]).

V. Il diritto pubblico italiano considera tutti i culti egualmente. L' escludere il divorzio è una tirannia a danno degli italiani non cattolici, cioè degli ebrei, dei protestanti, dei greci ortodossi e dei liberi pensatori.

V. Questo argomento esce dal campo meramente sociale-laico in cui restarono le proposizioni precedenti ed entra nel campo sociale-religioso. Con esso si riconosce che vi è un *diritto di religione*, e cioè un diritto

roduzione del divorzio
legge civile ricostituirà
aglianza e la imparzia-
ra tutti e per tutti. Con
ntroduzione non è coar-
la libertà dei conjugi
lici, perchè questi pos-
attenersi in caso di bi-
o alla separazione per-
le.

del popolo di avere una legislazione civile che non contrasti alla religione sua. Ed invero quì si combatte la indissolubilità assoluta della unione conjugale perchè contraria ai principii religiosi degli israeliti, protestanti ecc.

Ora la conseguenza del principio che il diritto pubblico italiano consideri nella pratica tutti i culti egualmente (quantunque a ciò contrasti il tenore dell'art. 1° dello Statuto fondamentale del Regno) è logicamente questa, che adunque, se tutti i culti sono egualmente considerati, devono tutti essere egualmente rispettati dalla legge dello Stato.

A tale rispetto certamente vien meno ora il Codice civile vigente quando disconosce il divorzio degli ebrei [14]), dei protestanti e dei greci ortodossi, divorzio che è ammesso dai loro culti.

Ma vi verrebbe meno — e con maggior danno perchè i cattolici sono la grandissima maggioranza della nazione — se disconoscesse la indissolubilità assoluta dei matrimoni dei cattolici ed ammettesse il divorzio.

Non è giusto che, per ristabilire la giustizia verso gli ebrei, i protestanti e i greci ortodossi, sia la medesima offesa in ciò che riguarda i cattolici. Non è giusto che in uno Stato, in cui la popolazione è, per la quasi totalità, composta di cattolici, si ammetta nella legge, che deve essere la espressione del consenso popolare *(communis reipublicae sponsio)* una norma che ripugna al cattolicismo.

Coll' introduzione del divorzio non si ricostruirebbe l'eguaglianza nè l'imparzialità. Si toglierebbe una ingiustizia minore, per sostituirvene una mille volte

maggiore. I divorzisti vogliono imporre la legge del divorzio al popolo Italiano professante una religione che la respinge. Facciamo l'ipotesi inversa. Se in un popolo, la cui religione riconosce ed ammette il divorzio, la legge civile volesse invece sancire la indissolubilità assoluta del matrimonio, che cosa direbbe quel popolo? Certamente direbbe che è violato il suo diritto di religione, che lo Stato vuol imporgli una norma contraria alle sue credenze. E perchè se un simile procedere sarebbe cosa illecita rispetto a quel popolo acattolico, sarà lecita invece rispetto al popolo Italiano?

Non regge poi l'osservazione che non possano i Cattolici lagnarsi della introduzione del divorzio nella legge civile perchè lo Stato non costringe alcun conjuge a divorziare e perchè i conjugi

cattolici possono, nel caso che la loro unione sia insopportabile, ricorrere alla separazione personale. In primo luogo, lo si ripete, per quel *diritto di religione,* che si riconosce negli acattolici, sarebbe ingiusto di imporre ad un popolo cattolico un istituto che ripugna alla sua Fede religiosa. Anche la legge è insegna della nazione : *hoc jure utimur* come *hoc signo utimur*. I popoli liberi hanno le leggi proprie: sono i servi che hanno le leggi altrui, e l' Italia col divorzio non avrebbe una legge propria, ma bensì una legge di altri popoli.

In secondo luogo, poichè anche molti cattolici potrebbero essere indotti, e sarebbero certamente indotti ad approfittare del divorzio ed a mettersi così in contrasto colla propria coscienza, la legge civile non deve offrire occasione alla violazione di

doveri religiosi, e ciò se non altro per lo stesso interesse della società e dello Stato, inquantochè il rendere possibile tale violazione scuoterebbe il sentimento religioso che è precipuo fondamento di moralità e di vita prospera e tranquilla delle popolazioni.

.. Meno alcuni Stati
, tutti gli altri in Eu-
ed in America ammet-
il divorzio; questo fa
ınque ottima prova e si
credere che nemmeno
:alia comprometterà le
della famiglia.

VI. La erroneità dı questa proposizione è posta in luce da quanto fu dimostrato nella Parte I. di questo libro, sotto il titolo "*Il divorzio nella Storia e nell' attualità*" dal quale risulta che il divorzio è ammesso dalle leggi di tutti i paesi in cui esso non contrasta alla religione del popolo; ma che, quanto ai popoli cattolici, il divorzio fu ammesso soltanto in Francia, nel Belgio e nell' Ungheria e così pure recentissimamente per la Baviera, nonchè pei cantoni cattolici della Svizzera.

Quanto alle conseguenze dell'introduzione del divorzio, esse possono facilmente determinarsi sopra tutto nella compromissione di quegli altissimi interessi morali e materiali che la società deve raggiungere nella famiglia, e di cui sopra fu detto. Il sostenere poi che il divorzio fa dovunque ottima prova è un asserto non provato ed anzi inverosimile, perchè la ragione persuade invece che il divorzio deve produrre sempre gravi danni, e che questi sarebbero ancora maggiori se il divorzio fosse introdotto là dove contrasta alla religione del popolo. Ed invero, oltre che nuocere al conseguimento di quei fini che la famiglia deve raggiungere pel bene della società, esso servirebbe quale mezzo per diffondere la irreligione e lo scetticismo, col mostrare che la legge

stessa contrasta ad un dogma della religione del popolo e lascia alle moltitudini libertà di trasgredirvi. E questo sarebbe danno gravissimo perchè dallo scetticismo del popolo la società non può attendersi che rovine. Del resto non è vero che il divorzio, dove fu ammesso, faccia ottima prova. Basterebbero a convincere del contrario le parole di Gladstone riferite dal Gabba [15]), ma si aggiunge un argomento vitalissimo ed è che la statistica colle sue cifre dimostra che il divorzio in Francia si moltiplica in modo allarmante e che a tale progressivo aumento del numero dei divorzii si accompagna un numero enorme di nascite illegittime [16]).

La separazione per-
dei conjugi condanna
celibato coatto, alla
uazione dell'adulterio,

VII. Si deve dire della separazione personale dei conjugi ciò che è proprio di moltissimi farmachi e di mol-

alla procreazione di figli illegittimi; giova al conjuge colpevole; sacrifica l'innocente; erige l'adulterio in sistema. La separazione personale dei conjugi non può essere ammessa che come preparazione e prova pel divorzio.

tissime operazioni chirurgiche. I primi infatti giovano per un verso, ma sono di nocumento per un altro. E quanto alle seconde, colui che si fa amputare un braccio, od una gamba, sfugge bensì alla cancrena che lo minacciava, ma non può più far uso dell'arto perduto.

Così avviene della separazione dei conjugi, che pone termine ad una vita conjugale insopportabile; ma, col far cessare il consorzio, tronca altresì i vantaggi di esso ed espone i conjugi separati a danni ed a pericoli; con ciò peraltro che la volontà dei conjugi riconciliantisi può ripristinare il consorzio e far cessare ogni danno.

Sarebbe pazzia il dire: non si prenda il rimedio, non si operi la parte del corpo minacciata. Non vi ha chi non vegga che tra due mali è necessario scegliere il minore.

Del resto il sacrificio, a cui è condannato il conjuge innocente colla separazione, è quello di tutte le vittime dell' ingiustizia altrui, sacrificio che, nelle umane cose, è quaggiù pur troppo frequente, essendo nell'ordine provvidenziale che l' anima virtuosa si nobiliti col sacrificio in terra, per essere più altamente esaltata in cielo.

Giova però osservare che la ingiustizia in danno del conjuge innocente è maggiore nel caso che il colpevole divorziando possa passare ad altre nozze, di quello che il medesimo colpevole, nello stato di separazione, abbia una relazione di concubinato; perchè sono più grave danno e disdoro per detto conjuge innocente lo scioglimento del vincolo e le nuove nozze di chi tradì, di quello che l' ostinazione di questo nel proprio fallo e

l'inizio, o la prosecuzione, di un modo di vita che non può essere confessato davanti alle persone oneste e che è colpito dal pubblico biasimo.

Quanto alla illegittimità della prole procreata dal conjuge separato con altra persona, occorrono speciali considerazioni.

La illegittimità delle nascite è una piaga sociale, cui danno sempre maggiore estensione le condizioni dell' umana convivenza, specialmente ai nostri giorni create da una quantità di cause diverse, che qui è inutile ricordare.

Tali condizioni impongono o suggeriscono la astensione del matrimonio ad un numero grandissimo di persone, le quali, o devono tenersene lontane per divieto di legge, come i soldati finchè dura il militare servizio; o sono prive dei mezzi

economici necessari per sostenere le spese della famiglia ; ovvero sono tali che, pure avendo sì fatti mezzi, rifuggono dal legame del matrimonio per godere la vita ed i piaceri di un celibato immorale.

Sono queste condizioni che creano la parte maggiore delle nascite illegittime : sono queste che popolano continuamente e rendono sempre più numerosi gli ospizii dei trovatelli, massimamente per la quotidiana seduzione di fanciulle rese madri e poi abbandonate : sono queste che aumentano enormemente il concubinato e le sue conseguenze.

Certe statistiche non si possono fare ; ma se si potesse avere la statistica delle origini di tutte e singole le nascite illegittime, non è dubbio che la grandissima maggioranza, anzi la quasi

totalità, dovrebbe ascriversi alle ora dette cause di allontanamento del matrimonio, e che soltanto un numero relativamente tenuissimo si dovrebbe ascrivere agli adulterii di conjugi separati.

Dunque mali dalla separazione derivano certamente, ma non sono tali da superare i beneficii di questo rimedio, nè tali da far accogliere il male, senza dubbio assai peggiore, del divorzio.

Quanto all' ultima parte della proposizione, che ammetterebbe la separazione come esperimento temporaneo, che mettesse capo o alla riconciliazione o al divorzio, è da osservarsi che, se la separazione può servire alla riconciliazione, essa recherà un beneficio. La funzione di preparazione al divorzio introdurrebbe nella legge (come sopra si osservò) il divorzio *bona gratia*

dopo un certo tempo di separazione, potendo questa avvenire per reciproco consenso dei conjugi, con che sarebbe aperta la porta alla più grande immoralità. Del resto, inammissibile essendo il divorzio, la funzione suddetta non merita tampoco di essere discussa.

VIII. Il divorzio deve ese accolto nella legge an: se il sentimento popolare ı lo richiede, anche se vi ontrario.

VIII. La proposizione controscritta potrebbe concepirsi nella sua generalità in un paese retto a governo assoluto ed anzi despotico; ma non può ammettersi in un popolo libero.

Vero è che, per provvedere a necessità urgenti o della difesa dello Stato, o della pubblica amministrazione, possono essere prese, in casi eccezionali, dai legislatori dei provvedimenti momentanei, anche se non sono o non possono presumersi conformi ai voti del popolo. Ma quando si tratta o della costituzione

politica dello Stato, o delle basi fondamentali della Società e della famiglia, non possono i legislatori uscire dai limiti della *communis reipubblicae sponsio*, nè farsi padroni della coscienza sociale.

Il far prevalere la volontà loro al consenso popolare in sì fatti argomenti è un vero atto di tirannia.

E perciò la proposizione controindicata svanisce dinanzi alla osservazione fatta nel 1878 dal guardasigilli Conforti che, cioè, la introduzione del divorzio non è in Italia reclamata in guisa alcuna dalla pubblica opinione.

Confutate in tal guisa le principali ragioni addotte dai divorzisti in Italia, quelle cioè che presentavano un aspetto di serietà e di discutibilità, non occorre spender parole per porre in luce l'errore e la fallacia di altre osservazioni minori addotte.

In ispecie non occorre far parola di alcune osservazioni fatte circa a supposti vantaggi che la Chiesa cat-

tolica potrebbe avere dal divorzio, relativamente ai casi di nullità che pel Diritto canonico sono più numerosi che pel Codice civile italiano, donde la possibilità mediante il divorzio di stabilire una specie di concordanza tra le due legislazioni.

Non occorre il dire che la osservazione è priva di fondamento, perchè la nullità è cosa affatto diversa dallo scioglimento, e perchè, per la Chiesa, il divorzio è la violazione di un dogma di fede che da lei non può in veruna guisa essere ammessa. Sta poi che, indipendentemente dalla Chiesa, sono le ragioni della società civile che escludono l' ammissibilità del divorzio e chiedono la indissolubilità del matrimonio. — Così dicasi delle deduzioni che si vollero trarre in favore del divorzio dal fatto che la Chiesa cattolica scioglie il matrimonio rato, non consumato ed il matrimonio fra infedeli, ove uno di questi si converta alla fede cattolica e l' altro si allontani o sia molesto al primo. In questi casi, divenuti del resto ai tempi nostri di estrema rarità, lo scioglimento del vincolo dipende dalle cause d' indole religiosa, cioè dall'intento di far raggiungere maggiore perfezione, o di far evitare nocumento spirituale, di guisa che nessuna relazione può esservi tra i casi stessi ed il divorzio. Ma anche qui non è a parlare di ciò che la Chiesa ha stabilito nei suddetti casi, perchè il divorzio è respinto, oltrechè dalla Chiesa, anche dall' interesse del civile consorzio. — Fu detto altresì che, stante l' enorme numero di matrimonii soltanto ecclesiastici, il divorzio sarebbe quasi una valvola di sicurezza nei casi di peripezia conjugale : ma, relativamente

a ciò, non si arriva a comprendere veramente quale specie di influenza potrebbe avere l' introduzione del divorzio, che sciogliesse il matrimonio civile, sui matrimonii meramente ecclesiastici, i quali costituiscono un fenomeno dipendente da cause specialissime colle quali il divorzio non avrebbe relazione alcuna [17]).

Una parola occorre impiegare nella critica del libro del Roccarino. Questo autore (come appare) si è accorto che la teorica della mera contrattualità del matrimonio non è sostenibile, ed ha perciò foggiato il suo principio nel senso che il matrimonio, da una parte sia contratto civile, dall' altra istituzione sociale, ritraendo da tale doppio aspetto una duplice conseguenza, che, cioè, come contratto il matrimonio possa sciogliersi giusta le regole dei contratti civili, e che possa sciogliersi anche come istituzione sociale nei casi in cui ciò non sia per essere nocevole allo Stato. E siccome poi egli crede che il divorzio non rechi mai nocumento allo Stato, e che invece sia la indissolubilità che gli reca molti danni, così egli viene alla stessa conseguenza dei divorzisti che scrissero precedentemente, e vuole che la indissolubilità del matrimonio esista soltanto finchè il consenso ***introducente,*** che diè vita al matrimonio, si mantenga e sia quindi consenso ***conservante***, al cessare del quale il divorzio debba essere ammesso.

Da ciò devesi desumere che l' autore, ad onta della formula speciale da lui adottata, ammette le stesse conseguenze della teorica della contrattualità pura. Tale è il nocciolo dell' opera del Roccarino, la quale nel re-

sto si uniforma alle cose dette e sostenute dagli altri divorzisti.

In esame adunque di tali assunti del Roccarino, è d' uopo osservare che non regge il principio che il matrimonio sia sotto verun aspetto un contratto civile. È appena necessario qui ripetere che esso è un consenso che crea una istituzione sociale, e cioè la famiglia, irreformabile perchè fondamento della società. Così in un rapporto analogo il consenso dell' adottante e dell' adottato crea la figliazione legale [18]), rapporto anche questo irreformabile, appunto perchè produce rapporti di famiglia e perciò partecipa della stessa irreformabilità dell' istituto derivante dal consenso conjugale. Quindi il rapporto giuridico che sorge nell' uno e nell' altro caso non è quello dei contratti, bensì il rapporto derivante dalle istituzioni che vengono da quei consensi create. Ed invero a nessuno venne in mente che i consenzienti alla adozione possano scioglierla con un consenso contrario. E così l' essere il matrimonio fondato su un consenso, non può costituire argomento per dire che si tratti di contratto civile e che un consenso diverso possa togliere l' effetto del primo, come avviene in un contratto di compravendita o di locazione d' opera.

A torto quindi si volle distinguere il consenso che crea l' istituzione, dall' istituzione che ne è creata per dire : il consenso come tale è un contratto e quindi soggiace alla legge dei contratti.

Quanto poi alle argomentazioni dedotte per sostenere che il divorzio non è di nocumento *allo Stato* (e

veramente non è a parlarsi dello Stato, ma più esattamente della società umana di cui lo Stato non è che il rappresentante), quelle argomentazioni furono in gran parte confutate nella precedente esposizione, e pel resto saranno dimostrate fallaci nella parte IV di questo libro [10].

Note alla Parte III.

[1]) *La question du Divorce* par ALEXANDRE DUMAS fils, 17.me édition, Paris 1882, pag. 416. " La loi civile ... ne saurait maintenir . tout jamais un de ses articles par lequel, un homme et une femme yant contracté un engagement réciproque, et l' un des deux manuant à cet engagement il n' y a plus pour l'autre ni égalité, ni fraernité, ni liberté... ".

[2]) JÉR. BENTHAM, *Traités de législation civile et pénale.* Extrait les manuscrits par Et. Dumont, Bruxelles, 1840. Tom. II, pag. 40, e seguenti.

[3]) Veggasi la nota 4 alla parte II.

[4]) Come già venne esposto nella parte II, la legge francese non a ammesso il matrimonio del conjuge divorziato col complice deladulterio per cui avvenne il divorzio, e così il Codice germaico (§ 1312). — Questo però, probabilmente per evitare un troppo rande contrasto colla preesistente oltremodo rilassata legislazione atrimoniale dei paesi protestanti, ha soggiunto che può essere data spensa dal divieto del matrimonio col complice, con che rimane la orta aperta alla più grande immoralità. E ciò si avvicina all'idea *ell'impedimento impediente,* suggerito dall'on. Giuriati, che avrebbe a stessa conseguenza.

[5]) Veramente la Relazione che accompagna il progetto Berenini, circa la introduzione del divorzio *bona gratia* è tutt' altro che larvata, ma è invece chiarissima ed esplicita. Eccone le parole:

" Quanto al divorzio per mutuo consenso, non occorre dire altre parole. Se la separazione personale è atto preparatorio al divorzio e periodo di sperimento, e se la separazione personale può farsi per mutuo consenso, è ovvio che il principio è consacrato nel progetto. Ma si è voluto impedire — specialmente nel periodo di adattamento della legge al costume — che troppo affrettate decisioni conducano ad uno scioglimento che con matura ponderazione non si sarebbe verificato ".

[6]) GIANTURCO. *L' individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale.* — Prolusione al corso di Diritto civile nella R. Università di Napoli. Napoli, Pierro 1891.

[7]) JÉR. BENTHAM, Op. cit. T. IV, pag 115. — Vue générale d'un

corps complet de législation. De la division des Délits. Délits incidents à l'état du mariage.

[8]) Il Cod. italiano del 30 giugno 1889 punisce l' adulterio (art. 353-358) e l'illustre Zanardelli autore del Codice stesso ha in modo completo ed irrecusabile dimostrato insussistenti le ragioni di coloro che vorrebbero bandire dai Codici penali le disposizioni concernenti un tale reato.

(Progetto del Cod. penale per il Regno d' Italia, Roma, Stamperia Reale 1888).

Nella Relazione a S. M. del 29 dicembre 1889 lo stesso Ministro, dopo aver accennato alle opinioni di taluni su modalità specifiche nella punizione dell' adulterio, soggiunse: " Ma nè a questi voti „ individuali fecero eco le commissioni parlamentari, nè alcuno sorse „ ad oppugnare l' incriminazione in genere dell' adulterio „.

(Relazione a S. M. il Re, del Ministro guardasigilli Zanardelli. Torino, Cucione, Tip. Editrice, 1890, pag. 99).

[9]) Art. 105 del Codice civile.

[10]) Art. 107 dello stesso Codice.

[11]) La statistica ufficiale degli accusati avanti alle Corti d'Assise del Regno, dopo l' attuazione del Codice penale del 30 Giugno 1889, contiene i seguenti dati relativi agli omicidii sulla persona del conjuge:

Anno 1890 (Tav. XXI, pag. 176):

Omicidii sulla persona	della moglie	20
„ „	del marito	6
„ tentati o mancati	sulla moglie	4
„ „	sul marito	1
	Totale	31

Anno 1891 (Tav. XXI, pag. 198):

Omicidii sulla persona	della moglie	19
„ „	del marito	7
„ tentati o mancati	sulla moglie	8
„ „	sul marito	0
	Totale	34

Anno 1892 (Tav. XXI, pag. 214):

Omicidii sulla persona	della moglie	23
„ „	del marito	5
„ tentati o mancati	sulla moglie	6
„ „	sul marito	3
	Totale	37

Anno 1893 (Tav. XXII, pag. 80):

Omicidii	sulla persona	della moglie	30
„	„	del marito	6
„	tentati o mancati	sulla moglie	5
„	„	sul marito	2
		Totale	43

Anno 1894 (Tav. XXII, pag. 80):

Omicidii	sulla persona	della moglie	21
„	„	del marito	8
„	tentati o mancati	sulla moglie	7
„	„	sul marito	0
		Totale	36

Anno 1895 (Tav. XXII, pag. 80):

Omicidii	sulla persona	della moglie	27
„	„	del marito	4
„	tentati o mancati	sulla moglie	18
„	„	sul marito	1
		Totale	50

[12]) Si dice dai divorzisti: non si può condannare un uomo od na donna giovane ad una unione apparente, nel caso di sopraggiunta impotenza, o di malattia insanabile dell' altro conjuge; e si sponde vittoriosamente: se la sventura ha colpito il conjuge nel sico durante il matrimonio, la legge non deve ammettere che possa ssere accresciuta la sua infelicità col patema morale dell'abbandono dell' isolamento. È una sventura che colpisce non solo lui, ma ane l' altro conjuge e che l' amor conjugale dà forza a sopportare licesi l' amor conjugale, non l' amore di una concubina o di una *aîtresse).* Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere il divorzio nche pel caso di impoverimento, di oberazione del marito ecc.

Nel matrimonio le gioie ed i dolori sono comuni e come ad enambi i conjugi giovano le prime, così da entrambi devono essere opportati i secondi. Oltre a ciò i fini del matrimonio sono molteplici, qualunque malanno sopraggiunga, almeno in parte possono essere empre raggiunti. Persino il conjuge del condannato a vita può ragiungere uno dei fini del matrimonio, cioè l' assistenza nella disgraia, col tenersi in corrispondenza col condannato, coll' alleviargli le ene dandogli notizie di sè e dei figli, col supplire all' opera di lui el mantenimento e nell' educazione di essi, col perorare per la gra-

zia ecc. — Nella sventura è il conjuge il più fido amico, ed è tale fino alla morte. Fuori di ciò vi è amore interessato, concubinaggio, non matrimonio.

[13]) Veggasi GABBA, *Il divorzio,* Torino, 1891, prefazione, pagina X. — Lo stesso poco innanzi (pag. VII) scrisse: " Da Gladstone „ a Bonghi, da Auguste Comte ad Augusto Conti, nel mondo prote„ stante come nel cattolico, in quello positivista come in quello spi„ ritualista, non vi ha oggi intelletto di più che media statura, il quale „ abbia fatto alleanza coi nostri divorzisti, e ve ne hanno invece „ molti che apertamente la ripudiarono „.

Veggasi anche il libro del sacerdote dott. G. Volpi: *Gli argomenti storici sul divorzio citati dall' onorevole Villa,* Palermo, 1893, pag. 44.

[14]) L' ingiustizia della nostra legge riguardo agli israeliti, che in Italia sono veramente la parte più importante e sotto ogni aspetto più ragguardevole degli italiani non cattolici, non è veramente ingiustizia di grande rilievo, per quanto il chiarissimo professore Polacco ha dimostrato nel succitato suo libro: *La questione del divorzio e gli Israeliti in Italia.*

Riportansi qui due brani importantissimi del detto libro:
a pag. 60 "..... nemmeno le coscienze più timorate (di Israeliti) le „ quali non volessero fare il benchè menomo strappo al Talmud, po„ trebbero lagnarsi di subire violenze per la impossibilità di divor„ ziare nel caso di infedeltà della moglie, postochè questa è materia „ da tutti sottoposta per l' indole sua al più volte ripetuto canone „ *Dinà de Malchudà Dinà* (la legge dello Stato è legge). Aggiun„ gasi che quel tanto di religioso, che può per avventura riscontrarsi „ nel precetto Talmudico di ripudiare l' adultera, si risolve nel con„ cetto dell' impurità, ormai insanabile, che rende peccaminosi gli ul„ teriori contatti del marito con essa. Ora a ciò egli può ben prov„ vedere (sia pure scrupolosa e intransigente la sua ortodossia) col „ ricorrere alla separazione di letto e di mensa, che è pure un isti„ tuto ammesso dal Codice nostro per il caso di adulterio (art. 150) „.
A pag. 74 . . . " già abbastanza la religione (ebraica) ha sofferto e „ soffre per la possibilità e la sempre maggiore diffusione dei matri„ monii misti, che al puro culto di essa sottraggono tante famiglie; „ e se ora in questo primo focolare della fede, ch' è la casa, lascie„ remo introdurre quell' altro elemento dissolvitore che è il divorzio, „ renderemo un gran brutto servizio alla religione dei nostri padri, „ sotto forma di restaurarne le idee, consone a' loro tempi soltanto.

„ Bando adunque all'accusa troppo spesso e alla leggiera ripetuta dai „ miei compagni di causa, che gli Ebrei, come tali, abbiano ad es- „ sere altrettanti paladini del divorzio ... „.

[15]) “ *Vi auguro di cuore buon successo nella vostra intrapresa di allontanare dall' Italia* **il malanno sociale e religioso** *dei secondi matrimonii in seguito a divorzio* „. — Lettera 11 Novembre 1890 (GABBA, *Il divorzio,* pag. XIV, Torino, 1891).

[16]) Le conseguenze dell' introduzione del divorzio in Francia colla legge del 1884 sono indicate, quanto ai primi anni, dal professore Polacco nella sua splendida lezione: *Contro il divorzio.*

E sono queste:

Ultimo quadr. del 1884	Divorzii 1657	e cioè il 6.6	per 10.000
Anno 1885	„ 4267	„ 5.7	„
„ 1886	„ 2950	„ 4.—	„
„ 1887	„ 3636	„ 5.—	„
„ 1888	„ 4708	„ 6.—	„
„ 1889	„ 4786	„ 6.2	„
„ 1890	„ 5457	„ 7.—	„

Vediamo ora l'effetto della istituzione del divorzio successivamente:

Da un rapporto fatto in Francia al Ministero del Commercio circa il movimento della popolazione nell'anno 1900, si hanno questi dati:

anno 1897	Divorzii 7460
„ 1898	„ 7235
„ 1899	„ 7179
„ 1900	„ 7157

Da ciò risulta che, quantunque dal 1897 al 1900 ci sia stata in Francia una leggiera diminuzione del numero dei divorzii, tuttavia è manifesta la loro spaventevole progressione dall' epoca della introduzione della legge, poichè mentre nel 1885 appena superarono i 4000, in quindici anni superano già i 7000.

Ecco l' effetto della istituzione del divorzio, al quale si deve aggiungere l' altro dato, risultante dallo stesso rapporto, che nel 1900 in Francia le nascite furono in numero di 25,988 *in meno* delle morti; che i matrimonii non furono che 1.54 per cento abitanti, e che le nascite illegittime furono 73,121 su 827,297 nascite, e cioè 8.84 per $^0/_0$ nascite.

[17]) Il fenomeno dei matrimonii soltanto ecclesiastici ha le seguenti cause:

1° Il divieto del matrimonio fatto ai militari.

2° La disposizione di legge per cui perde la pensione la vedova di un impiegato la quale passi ad altre nozze (art. 25 della legge 14 aprile 1864 N.° 1731).

3° I tentativi non infrequenti di eludere la *conditio viduitatis* (art. 850 ult. cap. del Codice civile), tentativi che però furonò spesso resi inutili dalla giurisprudenza, che ritenne adempiuta la condizione risolutiva anche col solo matrimonio ecclesiastico.

4° Il raddoppiamento di formalità noiose cui sono soggetti i cittadini per le doppie pubblicazioni civili ed ecclesiastiche e per la doppia celebrazione; coll' aggiunta, pel matrimonio civile, di spese di bollo dei documenti necessari.

5° Il bisogno, che si verifica, di pacificare la coscienza nei moltissimi casi di unioni illegittime tra persone che si annunciarono in società come conjugi e come tali sono ritenute, e che rifuggono dallo svelare le anormali loro condizioni, o che per qualsiasi altro motivo, diverso dai precedentemente indicati, non vogliono, o non possono dare al loro matrimonio le conseguenze civili.

Dalla esposizione di sì fatte cause risulta che la introduzione del divorzio nella legge civile non può avere alcuna influenza sul numero delle unioni meramente ecclesiastiche.

[18]) POLACCO, Lez. succitata, pag. 41,. 42; GABBA, pag. 4 e 7; BRANDI, pag. 10-13, 17, 18, 19. *Il divorzio in Italia,* Roma, 1901.

[19]) Una dimostrazione efficacissima della inammissibilità del divorzio nelle leggi degli Stati civili trovasi nella grande opera del Weiss (Apologia del Cristianesimo — traduz. Benetti. IV *La questione sociale,* Trento, Monauni, 1897, pag. 311 e seguenti). In questa l' autore pone in chiaro che la condizione derivante dai divorzii è peggiore di quella derivante dalla poligamia, e che la indissolubilità assoluta è richiesta dal vantaggio del conjugio, dal diritto della donna, dalle pubbliche condizioni giuridiche e morali.

Insuperabile poi per forza, concisione ed esattezza è la dimostrazione che diede il TAPPARELLI sotto i seguenti punti:

La indissolubilità è legge di natura — 1° per inclinazione dei conjugi — 2° per la continuità dei bisogni — 3° pel bene della pubblica società. — Il divorzio è voluto dal disordine. Doppio errore del Bentham. Relazione logica del divorzio col protestantismo, colla rivoluzione, col suicidio.

Tutti codesti errori nascono dal principio utilitario. Obbiezioni e risposte 1° La infedeltà — 2° Impossibilità di conseguire il fine — 3° Pericolo di parricidio. — Epilogo della legge di perpetuità. (TAPPARELLI, *Saggio teoretico di Diritto Naturale,* Livorno, 1851, pag. 498 e seg.).

PARTE IV.

L'ultima fase della lotta.

Mentre il pensiero dei divorzisti teorici è tratto dal falso principio della contrattualità civile del matrimonio a portare, per logica conseguenza, il principio stesso, alla massima estensione di applicazioni; e mentre lo spirito dei divorzisti pratici è trascinato dalla forza delle passioni umane e dallo scetticismo moderno a parificare quanto più è possibile il matrimonio ad un semplice e libero concubinato; devesi tener presente un singolare fenomeno che sorge a questi dì.

Questo fenomeno consiste in ciò: che il cammino del divorzio in alcune recenti leggi di popoli civili che lo hanno ammesso, anzichè allargarsi, come sarebbe proprio dell' indole di tale istituzione dissolvitrice, accenna, per opera dei legislatori e contro le aspirazioni dei divorzisti teorici e dei divorzisti pratici, a restringersi alquanto. Di ciò sono prova le limitazioni stabilite al divorzio dalla legge francese del 1884 in confronto del preesistito Co-

dice Civile; e quelle sancite or ora dal Codice germanico del 1896 in confronto della sconfinata anteriore larghezza del divorzio prussiano. Sì fatte limitazioni manifestano che quei legislatori intesero di porre un argine alla assoluta demolizione della famiglia, che riconobbero inseparabile dall' accoglimento dell' istituto del divorzio in tutta la sua estensione. Però la buona intenzione di quei legislatori non sembra destinata a raggiungere il suo scopo, perchè il divorzio è mal seme che, anche seminato in piccola quantità nelle leggi, reca sempre tristissimi frutti, come dimostra l'enorme e progressivo aumento dei divorzii in Francia ad onta delle limitazioni della legge 1884 [1]; fenomeno questo che si produrrà certamente anche in Germania, benchè finora ne manchino i dati per essere il Codice germanico in vigore soltanto dal 1° Gennaio 1900.

Ciò quanto alla marcia del divorzio in generale.

In Italia, dove, ad eccezione del breve passaggio della meteora Napoleonica, il divorzio non esistette mai, salvo che per gli acattolici che formano una minima parte della popolazione, ogni fermata che fu imposta ai progetti del divorzio presentati al Parlamento Nazionale corrispose ad una vera sconfitta della propaganda di esso, confermando il concetto già esposto dal Guardasigilli Conforti, che l' Italia non chiede e non desidera un tale istituto: ed ogni sconfitta fu tale che dovettero passare degli anni perchè, dopo l' insuccesso di un tentativo, si potesse rinnovarlo.

Intanto le ragioni contro il divorzio vennero maestrevolmente svolte da scrittori moltissimi, i quali posero

in chiara luce l'assoluta insostenibilità di sì fatta proposta sotto ogni aspetto e quindi anche sotto l'aspetto meramente giuridico e sotto l'aspetto sociale o politico; per modo che gli ultimi sostenitori del divorzio dovettero persino abbandonare in parte le antiche ragioni dei divorzisti, che da costoro erano state date per inoppugnabili; come fece il Roccarino, per riguardo ai pretesi argomenti storici in pro del divorzio, ed al preteso principio fondamentale che il matrimonio sia mero contratto civile, sul quale principio tutta la teorica dei primi divorzisti si imperniava.

Senonchè, quando appunto la battaglia pel divorzio poteva dirsi in Italia perduta per i suoi sostenitori, ecco nell'ultima fase della lotta sorgere un aspetto nuovo della questione, ecco brandirsi nuove armi, ecco presentarsi nuove schiere di combattenti a favore del divorzio.

Il socialismo, come già in Francia, così anche in Italia ha preso sotto la sua protezione la propaganda divorzista, le ha dato la sua bandiera e vuol fare del divorzio una delle colonne del nuovo edifizio che egli intende di fabbricare sulle rovine dell' attuale ordinamento sociale.

Di tal guisa la introduzione del divorzio nella legge civile non appare più soltanto un portato delle speculazioni giuridiche e sociologiche dei divorzisti teorici ed una aspirazione di una quantità di divorzisti pratici, cioè di conjugati che vogliono divorziare per convolare ad altri connubii; ma si presenta quale altro degli elementi della rinnovazione sociale che i socialisti preparano nella famiglia e nella proprietà.

Ciò stante questa ultima parte dello studio sul divorzio, destinata ad esporre, non più in linea di critica delle opinioni altrui, ma sotto l' aspetto di dimostrazione propria, la necessità che sia mantenuto nella legge civile il principio della indissolubilità assoluta del matrimonio, deve rivolgersi a due distinti obbiettivi e deve avere necessariamente due parti: la prima, cioè, nella esposizione delle ragioni dell' indissolubilità, già militanti contro il divorzio nel primo periodo della lotta: la seconda, nella dimostrazione delle ragioni nuove, per le quali si deve ritenere che l' introduzione del divorzio nelle leggi civili non può logicamente formar parte delle aspirazioni di quel socialismo che tende soltanto al miglioramento delle classi lavoratrici; e che sì fatta introduzione, appunto perchè conforme agli intenti di un socialismo demolitore, si appalesa con maggior imponenza una minaccia ed un pericolo gravissimi per la società e deve essere anche per tale motivo respinta.

Entrando quindi a percorrere la prima delle accennate vie, le ragioni fondamentali ed insuperabili a cui, nell' ordine puramente civile, si appoggia il principio della indissolubilità, sono in parte generali ed in parte speciali all' Italia nostra.

Parlando delle prime, non sembra fuori di luogo una osservazione generale circa alla dissonanza tra la materializzazione che nella grande istituzione del matrimonio introdurrebbe il divorzio e la necessità, esistente nella natura morale dell' uomo, che i veri perfezionamenti procedano soltanto dalla spiritualizzazione, se così è lecito

esprimersi, anzichè dalla materializzazione degli umani istituti.

La vita dell' uomo e quella di tutta l' umanità sulla terra, per chi ben guardi, ha per fine immediato quello di sublimare lo spirito umano nella lotta colla materia, allo scopo di rendere lo spirito stesso degno degli alti destini che la bontà del Creatore gli ha serbati nella vita immortale. Questo fine immediato adunque, che l'umanità deve raggiungere quaggiù, è la vittoria dello spirito sulla materia, vittoria che deve avvenire da parte di tutte le facoltà dello spirito umano, sì, cioè, dell' intelletto, che del sentimento e della volontà. La vittoria coll'intelletto procaccia le immense risorse che la cognizione delle leggi della natura fisica somministra per far servire la materia ad un sempre più largo progresso nelle scienze e nelle arti: e meglio ancora procaccia all' uomo la conoscenza di sè stesso, tanto, cioè, della sua parte corporea che della sua sostanza spirituale, e lo porta alla cognizione degli altri esseri, della loro vita e della loro attività nel tempo e nello spazio; e lo solleva alla cognizione dello stesso Ente supremo, per quanto all' umana mente è dato di ravvisarlo; e lo pone infine in grado di conoscere i rapporti correlativi. La vittoria della facoltà del sentimento sulla materia innalza l' uomo all' amore del vero, del bello e del buono e suggerisce il disprezzo di ogni brutale istinto e di ogni malvagia cupidità. Finalmente la vittoria della libera volontà fa vincere le passioni e fa attuare quel bene che l' intelletto ha fatto conoscere ed il sentimento ha fatto apprezzare. Da ciò

deriva che le istituzioni, che regolano la vita dell'individuo e dell' umanità, devono ragionevolmente essere modellate in guisa che l'uomo sia sempre rivolto a questo fine della supremazia del suo spirito sulla materia; ed è il raggiungimento di tal fine che costituisce per le nazioni la vera civiltà, la quale può definirsi: quello stato di perfezionamento della società umana, in cui è reso possibile che in ogni rapporto dell' umana attività sovrasti e prevalga, per quanto da natura è consentito, ciò che è conforme alla nobiltà ed eccellenza dello spirito e di tutte le sue facoltà, in confronto di ciò che è esclusivamente proprio dell' elemento materiale dell' uomo. Tale civiltà non esiste dove gli istinti e la vita materiale generalmente prevalgono, come nei popoli selvaggi; è tenue, maggiore, o massima secondo il maggiore, o minore, o massimo grado delle condizioni opposte.

Ora se ciò è, sembra indubitabile che la istituzione fondamentale della società umana, cioè la famiglia, debba presso i popoli civili nelle sue norme regolatrici essere conforme al programma di perfezione sovra enunciato, il quale, rispetto al matrimonio, si incarna appunto nella indissolubilità del vincolo.

Infatti la indissolubilità sola offre nel matrimonio questa possibilità di raggiungimento di perfezione morale, perchè essa è modellata al principio che l' affetto conjugale non si basa sul piacere, ch' è quanto dire sul brutale e variabile istinto che materializza, ma invece sul dovere e sulla virtù che spiritualizzano e perfezionano.

Ecco adunque il primo e fondamentale argomento

per cui all'umana natura in generale, ed alla condizione di vera civiltà sociale in ispecie, ripugna l'introduzione del divorzio nelle leggi civili.

A questo primo argomento se ne devono aggiungere altri molti che si ritraggono dalla manifesta attrattiva di utilità sociale che possiede la indissolubilità assoluta, attrattiva già altra volta accennata nella Parte III di questo libro e che ora giova qui ricordare a costo di una noiosa ripetizione.

La indissolubilità costituisce la unità della famiglia; rafforza le virtù domestiche tutte e con queste le virtù civili; crea le tradizioni famigliari di onore, di integrità, di amor patrio, di valore, di coraggio, ecc., dà alla patria buoni cittadini, assicura ai conjugi (anche se privi di figli) il perenne consorzio della vita e la reciproca assistenza; assicura ai figli la perenne assistenza dei genitori, la guida e la protezione paterna, l'affetto dolcissimo ed insuperabile della madre, la educazione del cuore; assicura altresì alla prole gli aiuti materiali che l'unione dei genitori loro procaccia e fa sì che il patrimonio dei genitori resti ai loro figli e non vada sperperato a formare, mantenere e provvedere altre famiglie. Oltre a ciò, per i conjugi la indissolubilità del nodo risponde all'indole ed alla aspirazione ardentissima dell'amore, che unisce non solo i corpi ma anche le anime. È un vero terrore per chi ama l'idea di dovere un dì separarsi, per legge di natura, dal compagno o dalla compagna della propria vita, a segno tale che la mente rifugge da una sì crudele immagine e cerca ristoro nel pensiero di un'altra patria, di un'altra

vita in cui le anime amanti, inseparabilmente riunite, possano godere di una eterna felicità dinanzi a Dio.

Ma se è terribile a chi ama l'idea della disgiunzione per morte, è assai più spaventevole l'idea del divorzio che è la morte di un affetto, la cessazione di un consorzio, lo scioglimento di un vincolo che la voce del sentimento e della coscienza nostra reclama incancellabile, perpetuo, non divisibile.

Ammettono i divorzisti teorici questa attrattiva irresistibile della indissolubilità, ma nello stesso tempo contraddicendosi, vorrebbero che dovesse esistere soltanto finchè dura l' amore. Essi non vogliono riconoscere una verità intuitiva, quella, cioè, che la indissolubilità non può essere che assoluta, perchè ove pure, per somma sventura l'amore, questo astro fulgido della nostra esistenza, avesse ad essere coperto di nubi, oscurato e nascosto, nessuno può dire però che, nelle vicende del vivere umano, che influiscono così profondamente come sui corpi così anche sugli animi, quell'oscuramento, quel nascondimento non abbiano un giorno a cessare e non abbia a tornare a splendere nel tramite della vita il dolce raggio che ne indorò la gioventù. Se dunque la indissolubilità del matrimonio è un bene, come nessuno contesta, essa deve essere assoluta, cioè fino alla morte: *la indissolubilità solubile* dei divorzisti non solo è un controsenso, ma è contraria al sentimento dell' animo nostro ed impedisce, in caso di deplorabile interruzione dell' afffetto, il suo ritorno e la riconciliazione [2]).

Occorre poi aver presente che la indissolubilità del

vincolo conjugale deve essere assoluta non soltanto perchè è un bene in sè stessa per gli effetti suoi attuali, od almeno eventuali nella riconciliazione dei conjugi fuorviati, ma anche per altri motivi che non possono ragionevolmente essere disconosciuti e che sono della massima importanza.

Anche il benessere della società richiede la indissolubilità assoluta delle unioni conjugali. Soltanto una tale indissolubilità può dar vita ad una unione conjugale, quale si richiede dal bene comune, perchè essa sola offre la possibilità, congiunta ad una rassicurante probabilità, che la unione conjugale sia fedele custode delle virtù domestiche e cittadine e sia tale da offrire una generazione utile alla patria. In ispecie colla indissolubilità assoluta il matrimonio non può in generale essere contratto leggermente e senza maturo esame di tutte le circostanze, sì da parte degli sposi che dei loro parenti. Il monito che l'affetto paterno e materno dà ai figli ed alle figlie e le stesse cure che i genitori hanno nel consigliare od approvare la scelta dello sposo, o della sposa dei loro figli, derivano da ciò appunto che, stretto una volta il nodo, esso è indissolubile. È quindi colla indissolubilità assoluta che il matrimonio diventa negozio il più serio ed il più importante della vita, quello che si prepara colla maggior diligenza e si incontra colla più oculata circospezione per avere la sicurezza della buona riuscita. All'incontro, se il conjugio potrà essere sciolto per divorzio, esso perderà questa condizione che esige tante riflessioni e sì accurate previdenze; diventerà cosa di esperimento e di azzardo, e si potrà dire

da coloro che lo affronteranno: in ogni peggiore evento il divorzio non mancherà mai, o direttamente, o (secondo si propone in Italia) dopo qualche tempo di separazione, ed allora, come dice la Gioseffa di Sardou: *changement de mains.*

Ora qual matrimonio sarà mai questo? Qual dignità avrà il conjugio sperimentale, a differenza di qualunque sucido e brutale concubinato? Ove sarà (a non parlare della santità del Sacramento pei cattolici) il *consortium omnis vitae,* consorzio che non muta nelle avversità degli eventi, nelle ristrettezze economiche, nelle infermità, nei dolori, che affronta come obbligo sacrosanto ogni sacrificio, ogni sofferenza? Non dovrà dirsi che questo conjugio divorziabile è un genere strano di unione conjugale, nel quale il conjuge somiglia all' abbonato di un teatro, al socio di un *club* di divertimento, all'avventore di una trattoria, che rimarrà fido e legato finchè troverà soddisfatto il suo piacere, ma che appena subentrino la noia, la sazietà, il disgusto, volterà le spalle per trovare qualche cosa di diverso; salvo poi di ripetere il giuoco incontrando nuove noie, nuove sazietà, nuovo disgusto nel nuovo imeneo?

Come non dovrà dirsi adunque che la indissolubilità assoluta, che sbarra la via ad un abbassamento sì profondo della unione conjugale, che conserva la dignità e la unità della famiglia, che vi alimenta le più alte virtù, che rende possibile, anche dopo i più forti screzii, il ritorno ai primi affetti, ed anche dopo i più gravi errori un riparo mediante la espiazione ed il perdono, come

non dovrà dirsi che tale indissolubilità assoluta non sia un beneficio supremo a cui la società non deve, nè può rinunciare?

A queste osservazioni altre se ne aggiungono. Allorchè una grande idea fondata sulla verità e sulla giustizia si presenta all'umanità, un segno della eccellenza di essa è questo che tutti i più grandi ingegni la abbracciano e se ne fanno sostenitori. Allorchè fu predicato il Cristianesimo colle sue leggi rigeneratrici del mondo, della fratellanza umana, della carità, del perdono, del sacrificio in questa vita per la retribuzione futura, le menti più illuminate se ne fecero subito seguaci e proclamarono la divinità di questa legge che distruggeva da cima a fondo l'edificio della antica società immersa in un melmoso pelago di schiavitù, di libertinaggio, di epicureismo, di violenza e di superstizione. Così scendendo nel corso dei tempi, la cancellazione dei diritti dei Signori del medio evo, l'abolizione dei feudi, della servitù, della gleba, incontrarono il favore delle menti più elette, delle personalità più insigni.

Ma questo indizio di verità e di giustizia non si verifica certo per l'istituto del divorzio, al quale, se pure alcuni pochi uomini di ingegno e di levatura diedero e danno oggidì il loro voto, lo fecero però per scopi politici e con una dissonanza di misura, con una diversità di vedute, con una incertezza di applicazioni che rivelano la imperfezione del principio da essi abbracciato.

Giova invece ricordare qui le espressioni di Gabba: " Da Gladstone a Bonghi, da Auguste Comte ad Augu-

„ sto Conti, nel mondo protestante come nel cattolico,
„ in quello positivista come in quello spiritualista, non vi
„ ha oggi intelletto di più che media statura il quale abbia
„ fatto alleanza coi nostri divorzisti, e ve ne hanno invece
„ molti che apertamente la ripudiano „ [3]).

Lo stesso autore sotto il titolo: " Quali uomini pro-
„ propugnino e oppugnino oggi il divorzio in Italia e fuori „
ritorna su questo argomento e cita i nomi di molti grandi
pensatori che sono contrari al divorzio [4]).

Non deve poi essere trascurata un' altra osservazione ed è quella dell' equivoco permanente in cui cadono i sostenitori del divorzio. Essi scambiano i legami del concubinato, dei *faux-ménages,* e gli amori delle *maîtresses,* delle *cocottes,* e simili, coi legami e coll' amor conjugale.

I divorzisti sostanzialmente non vedono e non contemplano nel matrimonio che il piacere e dimenticano che il matrimonio deve essere la nave che conduce la famiglia nel pelago della vita con qualunque fortuna di venti favorevoli od avversi ; che il conjuge assume il dovere di tollerare i disagi, di sopportare i dolori, di superare le difficoltà di qualunque specie ed a qualunque costo. I divorzisti adunque prendono l' unione dei conjugi, che ha uno scopo sublime, quello cioè di creare e di sostenere la famiglia e con essa la società, per quelle altre unioni surriferite che hanno scopo meramente sessuale e che sono di lor natura immorali, passeggiere e revocabili.

Dal suddetto equivoco deriva che i divorzisti non si

avvedono, o non vogliono avvedersi, che è lo scopo stesso del matrimonio che richiede la sua indissolubilità assoluta, scopo complesso, che abbraccia il perenne consorzio e la assistenza vicendevole dei conjugi per tutta la vita, la procreazione, l'allevamento, la educazione dei figli e l'appoggio e l'assistenza dei genitori ai figli stessi finchè ne abbiano d'uopo; scopo che, se anche non si potesse raggiungere in parte alcuna in un dato momento, rimane sempre, perchè può sempre in qualche parte essere nuovamente raggiunto in avvenire, prima della morte dei conjugi. Conseguentemente l'adozione dei principii su cui si fondano i divorzisti toglie di mezzo del tutto il carattere dell'unione conjugale e vi sostituisce il carattere del concubinato.

Un altro argomento occorre accennare ed è quello che le stesse ragioni addotte dai divorzisti, per la debolezza o meglio per la insussistenza loro, sono prova della fallacia del loro assunto.

La confutazione di tali ragioni venne, quanto alle principali, già fatta nella parte terza e poco rimane da aggiungere. Si disse dai divorzisti: Ammesso il matrimonio civile è necessario ammettere il divorzio; ma questo argomento (lo si ripete) non ha consistenza alcuna, perchè si appoggia esclusivamente sul presupposto che quel consenso, che si dice matrimonio civile, sia un contratto civile, ciò che fu dimostrato non essere. Il matrimonio è sempre un consenso che fonda la famiglia e cioè una istituzione che interessa altamente la società; e tale consenso dei conjugi col creare la istituzione famigliare fa

assumere ai contraenti la qualità e lo stato di conjugi non solo nei rispettivi loro riguardi, ma anche dinanzi alla società, il perchè un altro consenso contrario di essi conjugi non vale più a revocare od a sciogliere la istituzione medesima.

Sono singolari poi la vacuità e la stranezza delle pretese ragioni addotte per sostenere che il non ammettere il divorzio favorisce il libertinaggio, mentre a chiunque è manifesto che la possibilità dello scioglimento del conjugio dà invece il massimo adito alla scostumatezza dei conjugi ed all' ardimento dei seduttori; e non è serio il dire che i libertini, quando vi sia il divorzio, si asterranno dall' insidiare le donne maritate pel timore di doverle sposare poi, quando siano divorziate; come se nei libertini e nei seduttori possano supporsi sentimenti di tal fatta.

Altra asserzione dei divorzisti affatto insussistente è quella che il non ammettere il divorzio sia causa di suicidii per dispiaceri domestici. Questa asserzione è smentita dal fatto che il maggior numero dei suicidii si verifica invece nei divorziati in confronto dei conjugi uniti; e sono le cifre della statistica che lo provano; il perchè il divorzio devesi propriamente annoverare come una delle cause della grande estensione della piaga del suicidio in Francia ed in Germania [5]). — Dicesi dai divorzisti che il non ammettere il divorzio produce gran numero di nascite illegittime, e qui risponde il Professore Polacco: " *ad affermare si fa presto* „. Ma sta infatto invece che in Francia, dopo la legge del 1884, le nascite illegittime sono cresciute [6]). —

Si aggiunge dai divorzisti: non venendo ammesso il divorzio, la indissolubilità è causa di aumento del celibato e della prostituzione. Ma anche qui si tratta di asserzioni e del solito discorso di Naquet: " ce qui eloigne „ tant de gens du mariage c'est l'impossibilité d'en sor- „ tir quand on y est entré „. — Bisognerebbe adunque credere che in Francia, dopo il 1884, dopo cioè la introduzione del divorzio, i matrimonii fossero cresciuti. Ahimè! Che anche qui la statistica viene a dare una smentita ai divorzisti, perchè in Francia, anche nell'anno 1900, secondo il rapporto ufficiale di quel Ministero del Commercio sul movimento della popolazione in detto anno, i 299,084 matrimonii non rappresentano che 1,54 per cento abitanti. Del resto non occorrono grandi lumi per comprendere che la diminuzione dei matrimonii e della legittimità dei figli, l'aumento della prostituzione ed il triste fenomeno, che si verifica in Francia, della prevalenza del numero dei morti in confronto di quello dei nati [7]) sono conseguenza di cause ben diverse da quella della indissolubilità del matrimonio, quali sono: l'immoralità in genere per mancanza di principii religiosi ed in ispecie l'abbandono dei figli e delle figlie da parte dei genitori, gli incentivi al vizio derivanti da pubblicazioni pornografiche e da oscenità teatrali, l'insegnamento inquinato da mali principii, il lusso sfrenato, la sete di piaceri ed i vizii molteplici, in cui le classi inferiori caddero, spesso pel malo esempio delle classi superiori e che producono miseria, abbrutimento, disgusto del lavoro onesto, inclinazione all'ozio e ad ogni turpitudine. Ecco le cause

dell'aumento del celibato corrotto, della prostituzione, e così pure dell'aumento di illegittimità della prole, e di quel triste fenomeno, verificantesi da alcuni anni in Francia, che la popolazione diminuisce.

Non occorre spender parole, oltre a ciò che fu detto in precedenza, sugli altri malanni sociali che si vorrebbero, con gratuite asserzioni, attribuire alla indissolubilità assoluta dei matrimonii.

Per poco i divorzisti non le ascrivono anche l'aumento delle imposte ed il caro dei viveri!

Tutte queste sono veramente *verba, verba praetereaque nihil* e tale è pure l'osservazione di coloro che per nascondere la massima vergogna del divorzio, cioè la rovina dei figli, vengono in veste di ostetrici a dire che nel conflitto fra la felicità dei genitori e quella dei figli deve prevalere la prima, perchè nel parto periglioso si salva la madre e si sacrifica il feto. Il sostenere poi che col divorzio i figli non sono danneggiati moralmente è cosa assolutamente incomprensibile, amenochè non si venga ad adottare come principio di ragione la massima che non sia pregiudizio per i figli il perdere definitivamente l'assistenza dei genitori, od almeno di uno di essi, l'avere il padre marito di altra donna diversa dalla loro madre e la madre moglie di altro uomo diverso dal padre, ed il vedere crescere il numero dei fratelli consanguinei ed uterini di altre case e di altre famiglie.

Si arrivò persino a dire che dal divorzio non derivano nemmeno danni materiali ai figli, benchè la riduzione e lo sbocconcellamento del patrimonio sia que-

stione di abaco ed il contrario di tale asserto sia cosa di palmare evidenza.

Finalmente contro l'altra stupefacente affermazione di alcuni divorzisti che il divorzio rialzi la condizione della donna ed aumenti la dignità del matrimonio, in luogo di ripetere qui le trionfali ragioni con cui il Gabba [8]), il Brandi [9]), lo Zinelli [10]), la Lancellotti [11]), il Parlati [12]), il De Matteis [13]) ed altri dimostrarono il contrario, basterà pensare un istante qual condizione elevata potrà essere quella della donna, moglie di più mariti, alla quale tutto il pubblico potrà quasi sempre ripetere il detto di Marziale:

Quod nubis Proculina concubino
Et moechum modo, nunc facis maritum,
. . . .
Non nobis Proculina sed fateris [14])

e quale dignità possa esservi nel matrimonio, in cui la durata e la funzione sociale potessero essere arrestate dal capriccio, dalla noia, da un movimento di collera, da un disgusto anche momentaneo dei conjugi.

Senonchè molte persone, pur riconoscendo che la tesi a favore del divorzio è insostenibile per quanto al divorzio per mutuo consenso sì diretto, come nel Codice Napoleone, che indiretto, (e cioè dopo un certo tempo di separazione consensuale come nel progetto italiano) e pur riconoscendo che in generale il matrimonio non può essere sciolto senza grave danno alla società; sostengono però che in casi eccezionalissimi il divorzio sia per la società innocuo e sia d'altra parte reclamato da gravi ragioni.

Ciò porta all' esame speciale del divorzio per causa determinata e per sentenza di giudice.

Devesi qui ripetere l' osservazione desunta dalla esperienza che il mal seme del divorzio tende sempre a propagarsi, e che, ammessa una volta nelle leggi una causa determinata di divorzio, a questa tengono dietro le altre fino al divorzio *bona gratia,* e cioè alla demolizione del matrimonio, scopo cui tendono le malvagie passioni umane.

Dunque per ciò solo ogni causa, anche se avente un' apparenza di fondamento, deve senz' altro essere esclusa, perchè davanti al legislatore deve prevalere la necessità di non ammettere, fosse pure in via eccezionale, ciò che pone la società in repentaglio di grave rovina.

Si aggiunga che a far rigettare le cause determinate che ordinariamente si sostengono, vale il riflesso (già precedentemente esposto), che tutte le dette cause non escludono il raggiungimento almeno in parte, almeno in un avvenire indeterminato, dello scopo del matrimonio e la riunione e la riconciliazione dei conjugi, che si fossero allontanati l' uno dall' altro materialmente e spiritualmente. Finalmente alla ammissibilità di dette cause di divorzio prese singolarmente si oppongono circostanze speciali indiscutibili.

Esaminando brevemente le cause, che di solito si propongono come *cause determinate* del divorzio, è facile convincersi di quanto venne ora enunciato.

La prima causa di divorzio che si adduce, e la più importante, è quella dell'adulterio.

È vero! In presenza del tradimento della moglie adultera o del marito infedele sorgono naturali nel conjuge offeso l' idea ed il desiderio di nulla aver più comune coll' offensore. Ma in questo genere di malanni conjugali e famigliari occorrono spesso (per non dir quasi sempre) delle colpe reciproche. L' adulterio della moglie è sovente occasionato dall' irregolare condotta del marito, o dall' abbandono in cui la moglie è lasciata, o da altra colpa di lui. E viceversa alla mala condotta del marito possono aver dato origine discordie, alterchi, dissapori nei quali la moglie abbia avuto qualche torto e talvolta anche non lieve. Ora la reciprocità dei torti è elemento di compensazione di colpe e di futura riconciliazione. Oltre a ciò i giorni della vita volano rapidi, l' età precipita e la fredda ala del tempo fa sbollire gli sdegni ed una vita di espiazione o di pentimento del conjuge colpevole può trovar grazia, può richiamare il perdono, può ricondurre la pace.

Ecco la necessità di escludere il divorzio anche in questo malanno più grave, nel quale la semplice separazione dei conjugi provvede alla interruzione della vita conjugale, nel momento e pel tempo in cui è necessaria, senza precludere, come il divorzio, la via al riordinamento dei rapporti famigliari.

Non si può negare certamente che colla separazione personale il conjuge colpevole (od entrambi, se colpevoli amendue), può continuare nella tresca adultera e rendere così difficilissima la riconciliazione anche in un tempo futuro. Ma fra questo danno possibile e quello derivante

dalla distruzione certa ed immediata dei rapporti di famiglia, mediante il divorzio, non può essere dubbia la scelta; tanto più che col divorzio, che dà facoltà al colpevole di contrar nuove nozze, ed anche col complice, si darebbe un premio al tradimento ed al delitto.

Nè vengano i divorzisti a porre in mostra qui i danni della separazione personale, cioè, oltre la continuazione delle relazioni adultere da parte di chi è colpevole, la tentazione di darsi a vita dissoluta che può verificarsi anche nel conjuge innocente; la procreazione di figli illegittimi; la condizione di infelicità per la privazione degli affetti famigliari: perchè certamente questi mali possono verificarsi, e quando si verificano sono gravissimi; ma non è dato affermare che si verifichino sempre, nè poi è dato rimediarvi coll' introdurre il divorzio che è fonte di mali indubbiamente maggiori. Data l' offesa ai doveri conjugali per effetto dell' adulterio, gravi danni ne discendono in ogni modo; ma il divorzio sarebbe un rimedio peggiore del male, perchè toglierebbe la speranza di sanare le piaghe della famiglia colla riconciliazione dei conjugi, e recherebbe alla società e (quando vi siano) ai figli, tutte quelle conseguenze esiziali che si andarono mano mano esponendo. Perciò nemmeno l' adulterio può essere ammesso come causa di scioglimento del matrimonio.

Che dire poi delle altre cause determinate portate dal progetto di divorzio ora pendente davanti al Parlamento? Esse si fondano tutte sul disconoscimento della vera indole dei rapporti e dei doveri nella vita conjugale e della funzione sociale della famiglia.

Tali sono le condanne penali (a vita o temporanee) le quali possono, come fu precedentemente osservato, cessare od essere abbreviate dalla Sovrana grazia; l'interdizione per infermità di mente sopraggiunta, che può essere tolta pel miglioramento della infermità medesima, anche se una perizia l'abbia giudicata insanabile (come talvolta ebbe a verificarsi). Lo stesso dicasi della impotenza e delle malattie sopravvenute. In tutte queste cause di divorzio non è tenuto alcun calcolo del dovere che incontrano i conjugi di reciproca assistenza, che deriva dall'indole del matrimonio e che espressamente è stabilito dall'art. 130 del Codice civile, dovere questo giuridico — e non è tenuto conto del dovere morale di prestarsi ad alleviare i mali del conjuge per tutta la vita. Coi principii del progetto bisognerebbe dire che anche quando il conjuge ricco diventa povero vi dovesse essere una causa determinata di divorzio: che quando la moglie, per vaiuolo o per altra causa, perdesse la bellezza vi dovesse pure essere causa di divorzio: e similmente quando diventasse mutola, come insegnava il Talmud [15]), o quando finalmente, come insegnò il rabbino Akiba, il marito avesse trovato una donna che gli piacesse meglio della sua [16]). In una parola le disavventure, le malattie non possono essere causa di scioglimento della unione conjugale, come lo sarebbero pel concubinato, ma invece sono e devono essere argomento di esercizio doveroso degli obblighi e delle virtù conjugali.

Nè diversamente deve dirsi delle cause dell'abban-

dono e della lontananza od assenza, rispetto alla quale ultima circostanza occorre soltanto osservare che il Codice nostro ha una lacuna, mancando di provvedimenti nel caso di inesistenza di prova della morte del conjuge da lungo tempo assente, provvedimenti che invece esistono nella legge Canonica e nella legge Austriaca [17]).

Notasi poi che una opinione diversa dalla esposta non si potrebbe ragionevolmente accogliere, ove pure si proponessero altre cause determinate del divorzio, quali ad esempio *gli eccessi, sevizie od ingiurie gravi* di uno dei conjugi verso l' altro (causa questa ammessa dalla legge Francese), perchè si tratterebbe di offese minori di quella recata dall' adulterio e varrebbero quindi *a fortiori,* per escludere tali *cause determinate,* le ragioni sopra addotte per quello. È poi rimarchevole che queste cause dovrebbero essere escluse anche perchè si prestano facilmente alle malizie ed alle simulazioni per far passare come causa determinata di divorzio quella che realmente altro non è che il mutuo consenso dei conjugi. E ciò dicasi anche delle analoghe *cause determinate* contemplate dal § 1568 del Codice germanico.

Il discorso sin qua condotto in questa parte IV, unito alle confutazioni premesse nella parte III, sembra debba persuadere chiunque che le ragioni a favore del divorzio sono insussistenti; che la lotta per introdurre nella legge civile di Italia questa istituzione deve, davanti al tribunale della ragione, dichiararsi non giustificata ed ingiusta; che la riforma della legge matrimoniale col divorzio deve essere respinta.

Fin qua adunque delle ragioni generali contro il
ʼorzio.

Le ragioni speciali all' Italia nostra si manifestano al
o considerare che l' introduzione del divorzio nel nostro
ɜse, contraddicendo ad un dogma della Religione cat-
.ca, inasprirebbe notevolmente il dissidio tra la Chiesa
o Stato.

Non è di questo libro il vedere se sussista o meno
npossibilità, da taluno affermata, della conciliazione di
ɜste due grandi Podestà che in Roma si trovano ora
ɜsistenti. Ma una cosa è certa ed è questa: che ogni
:adino, che voglia il bene del suo paese, deve deside-
e che cessino, od almeno che si attenuino i dissidii
indole o di attinenza religiosa, i quali sono sempre i
ı pericolosi, i più funesti.

A questo voto sarebbe senza alcun dubbio contro-
ɜrante l' introduzione nella legge civile di una istitu-
ıne che ripugna alla religione del popolo Italiano e ad
dogma della Chiesa cattolica.

Giova poi considerare quale sarebbe l' esito della
roduzione del divorzio nel Codice civile.

Ed in tale riguardo devesi ammettere l' una o l' al-
. delle seguenti ipotesi: O la popolazione attenendosi
suoi principii religiosi non ricorrerebbe mai, o quasi
ıi, al divorzio, come avvenne al tempo del Codice
ıpoleone, ed allora il danno sarebbe per lo Stato, per-
è sarebbe posto in chiaro e confermato avere lo Stato
ıncato al primo e più importante dei suoi ufficii, adot-
ıdo una legge che non risponde al voto, all' indole,

alla religione del suo popolo. O invece avverrebbe (e ciò sarebbe ai nostri tempi più probabile) che la legge del divorzio, quantunque non chiesta nè desiderata dal popolo, diventasse poi a poco a poco accetta alle masse a ciò spinte (come in Francia avviene) dallo scetticismo e dalle immoralità invadenti, ed allora la legge del divorzio porterebbe i tristi fenomeni che reca ora in Francia, primo dei quali l'aumento progressivo dello scioglimento dei matrimonii in guisa da giungere a cifre allarmantissime come risulta dai settemila e più divorzii pronunciati in Francia nell'anno 1900. E siccome nessun cattolico può divorziare dal proprio conjuge e passare a nuove nozze senza violare nello stesso tempo la propria Fede religiosa, così il detto fenomeno sarebbe necessariamente congiunto all'abbandono di detta Fede, d'onde la cancellazione dei principii religiosi nelle masse.

Non occorre dire quali conseguenze deleterie per la società sarebbero le suddette e cioè (oltre allo scadimento in generale, per effetto del divorzio, della istituzione della famiglia, che è fondamento della Società) la effettiva demolizione in larga scala di un numero sempre maggiore di famiglie, e la abolizione del sentimento religioso nel popolo, attratto dalla stessa legge dello Stato a mancare alla propria fede. A tutto ciò si aggiunga la ragione già addotta dal guardasigilli Conforti che l'Italia non chiede il divorzio, ragione che è sempre sussistente, perchè anche oggidì la propaganda pel divorzio non è venuta dal popolo. Anzi il popolo italiano tiene dovunque in alto pregio i legami della famiglia.

Se qualcuno chiedesse quale sia la qualità principale e caratteristica del popolo Italiano, sembra che questa dovrebbe concretarsi in un complesso che è costituito dalla laboriosità, dalla sobrietà, dalla morigeratezza e dall' amore alla famiglia.

I nostri lavoratori si trovano da per tutto, in Francia, in Germania, nell' Africa, in America. I nostri soldati, i nostri marinai ebbero nel suolo Cinese grandi elogi per valore, ma anche per onestà e disciplina. A queste qualità è congiunto quasi sempre l' amore della famiglia. Che se in alcuni centri d' Italia si manifesta una dolorosa rilassatezza nei vincoli famigliari per cui, senza tampoco passare per i Tribunali, i conjugi si allontanano l' uno dall'altro per contrarre (come disse l'on. Giuriati) *nuovi vincoli alla libera,* si deve a ciò contrapporre il chiaro esempio di tanti che emigrano periodicamente pei lavori all' estero (specie nelle laboriose e forti popolazioni del nostro Friuli) e quello di tanta gente di mare, i quali tutti anche in lontani paesi ed in lunghe e perigliose navigazioni portano sempre nel cuore l' adorata immagine della famiglia, a cui destinano e recano al ritorno i frutti delle sostenute fatiche.

E ciò basti quanto alle ragioni proprie alle condizioni d' Italia che in modo insormontabile contrastano alla introduzione del divorzio nel nostro Codice civile.

La lotta a favore del divorzio, che potevasi già ritenere definitivamente spacciata e non riuscita nel campo delle ragioni civili e sociali in genere, è risollevata ora coll' aiuto di un elemento nuovo, con quello cioè del

socialismo. In Francia il socialismo tende ad allargare il divorzio e lo dimostrano chiaramente le parole di Paolo e Vittore Margueritte: “ Il appartient au jeune „ parti socialiste de reprendre le pur, le généreux esprit „ de la Révolution, et de donner à notre divorce incom- „ plet, boiteux, bâtard, son affranchissement „. Con queste parole si accennò alla lotta in Francia per portare il divorzio alle sue più larghe applicazioni che la legge del 1884 ha escluse. In Italia l'intervento dell'elemento socialista per ottenere intanto il divorzio, sia pure con qualche limitazione, e salve le successive estensioni, fu reso esplicito e manifesto in ispecie nel Comizio di Milano della Domenica 17 Novembre 1901.

Per spiegare quale possa essere il nesso che valse a legare le aspirazioni dei socialisti con quelle dei divorzisti, è mestieri premettere in che veramente consista il socialismo, questo nuovo elemento che nella vita del popolo italiano viene ora, dietro l'esempio di altri paesi e di altri popoli, a portare le sue idee ed a far valere le sue aspirazioni.

Per conoscere che cosa sia il socialismo è d'uopo guardare al complesso delle sue manifestazioni e studiarle attentamente, perchè, non essendo il socialismo un corpo che abbia un programma a norme uniche, determinate ed invariabili, è soltanto dalla qualità delle opere sue che è dato vederne l'indole e le tendenze. Ora da tale studio risulta che vi hanno due forme diverse nelle esplicazioni dell'idea socialista.

La prima forma si riassume in ciò, che si debba ren-

dere meno disagiata, secondo richiedono umanità e giustizia e mediante opportuni ordinamenti, la condizione degli operai. Questa non dovrebbesi chiamare azione socialista, ma, perchè non fosse possibile di confonderla coll'altra di cui in seguito, dovrebbe dirsi azione di riparazione per gli operai, azione sociale per gli operai.

La seconda consiste nel propugnare la riforma da capo a fondo dell'ordinamento sociale, distruggendo, od almeno modificando profondamente la famiglia e con questa la proprietà, e, come mezzo al fine, distruggendo anche le istituzioni politiche dei diversi Stati.

Questa seconda forma poi diversifica in sè stessa dipendentemente dalla diversità dei mezzi che voglionsi adoperati dai suoi seguaci; sia cioè che tali mezzi si vogliano meramente pacifici, ossia che si vogliano coattivi, nel qual ultimo caso il socialismo è rivoluzionario ed anarchico.

Non è dubbio che la prima delle dette forme, cioè la azione di riparazione per gli operai, non può essere respinta da chicchessia, ma deve formare oggetto degli studii più accurati e dei provvedimenti più solleciti ed efficaci da parte della società e dello Stato.

Infatti a chiunque è manifesto che buona parte di coloro i quali devono provvedere al sostentamento proprio e delle loro famiglie col lavoro, quali gli operai, nelle industrie agricola, manifatturiera e commerciale, mano mano che, per molteplici cause, il far fronte ai bisogni della vita diventò più difficile, come si verifica ai nostri giorni, caddero in condizioni oltremodo gravi; massime

dopochè, scomparendo a poco a poco il principio vivificante ed in altri tempi sommamente benefico, della carità Cristiana, la quale sola conosce ed applica veramente la umana fratellanza, rimase nel mondo industriale come sola inspiratrice e direttrice di ogni operazione la fredda ed avara cupidigia dell' arricchimento individuale.

Prescindendo qui per brevità dal dare le dimostrazioni esatte di tali fatti (che del resto sono abbastanza perspicui) non essendo sì fatte dimostrazioni necessarie all' assunto del presente libro, sta però che se la legge economica dell' offerta e della ricerca regge, e deve reggere necessariamente, le variazioni del valore delle merci in generale, l' applicazione pura e semplice di tal legge al lavoro dell' uomo può condurre, in certi momenti ed in certi luoghi, alla miseria ed alla fame di intiere popolazioni, costrette perciò ad emigrare in estranei lidi con estrema loro jattura.

Da ciò consegue che, a correggere gli effetti di detta legge naturale del valore relativamente ai salarii e nello stesso tempo ad attuare quei sentimenti di carità cristiana che lo scetticismo ha scacciato, o tenta di scacciare dai nostri ordinamenti sociali, sono indispensabili analoghi provvedimenti.

Ed ecco perciò la necessità di leggi che vietino il lavoro dei fanciulli e delle fanciulle fino a certa età; che regolino il lavoro delle donne, sì nei riguardi del buon costume, che in quelli dell' esonero da fatiche superiori alle loro forze, massime se pregnanti o puerpere, e nel rendere loro possibile l'adempimento almeno limitato degli

ufficii di madre di famiglia; che disciplinino con umanità l'orario del lavoro degli operai tutti e introducano speciali norme nei lavori delle miniere e nelle industrie insalubri o comunque pericolose; e che sopratutto riconoscano negli operai il diritto di avere un' equa retribuzione del loro lavoro ed a tal uopo di associarsi insieme, di avere dei rappresentanti, di adoperare tutti quei mezzi pacifici che, nell' ambito delle leggi, valgano ad ottenere che i salarii stessi non possano essere ridotti al di sotto di ciò che è necessario per la sussistenza almeno dell' operaio.

In tali riguardi molto resta certamente a fare. Le Camere del lavoro degli operai, le leghe di resistenza dei contadini non sembrano esenti da qualche censura perchè possono facilmente far sorgere sentimenti di lotta tra lavoro e capitale, anzichè di fratellanza; lo sciopero è pure pericoloso, perchè difficilmente si conserva pacifico e troppo spesso trascende a violenze che turbano l'ordine pubblico. Più adatta a risolvere ogni questione si presenterebbe una Magistratura nominata in parte dallo Stato, in parte dai Comuni, composta di persone disinteressate, ineccepibili per onestà, idonee per capacità, e da rinnovarsi a periodi brevi; alla quale, con forme improntate alla massima semplicità e sollecitudine, fosse sottoposta ogni richiesta ed ogni controversia vertente fra lavoro e capitale, e la cui decisione fosse poi inappellabilmente obbligatoria per tutti.

Oltre a ciò, in un paese eminentemente agricolo come l'Italia, dovrebbero essere studiati varii temi che

potrebbero essere fecondi di utili risultati, come quelli di provvedimenti efficaci per la utilizzazione delle terre lasciate incolte dai proprietarii; di vantaggi da concedersi alla forma di coltivazione delle terre a mezzadria; di cautele da imporsi nelle affittanze impresarie a preservazione della condizione dei contadini, ecc.

Tutte queste ed altre provvidenze entrano ragionevolmente nella sfera delle legittime aspirazioni di quella prima forma di esplicazione dell'idea socialista che deve essere riconosciuta come conforme al principio dell'equità e del diritto.

Ma nessuno potrà sostenere che le domande che presenta un tale socialismo abbiano un addentellato qualsiasi colla introduzione del divorzio e giustifichino in guisa alcuna l'intervento dei socialisti nella lotta in pro di questa riforma, la quale alle domande degli operai non reca certamente vantaggio alcuno, rimanendo in un ordine di idee affatto estraneo alla sfera degli interessi economici.

Rimane perciò dimostrato e devesi logicamente concludere che non è giustificato un tale intervento da parte di coloro che, mediante il socialismo intendono soltanto di giovare alla condizione degli operai, sui quali invece il divorzio (come su tutti gli altri cittadini) riverserebbe tutti i mali di cui nel corso di questo libro fu fatta parola.

Egli è nella seconda forma di esplicazione della idea socialista che si trova il suddetto addentellato colla riforma del divorzio. Quel socialismo infatti che vuole atterrare gli ordini esistenti nella società, alterare il prin-

cipio della proprietà, e per ottenere tutto ciò riformare da cima a fondo lo Stato e le sue istituzioni, trova necessario di foggiare la società in modo diverso dalla forma attuale. E poichè la famiglia è il fondamento della società, la quale a sua volta tiene in piedi lo Stato, a raggiungere gli indicati scopi, questo socialismo della seconda specie ha bisogno di demolire la famiglia, ed a tal uopo trova espediente di togliere la indissolubilità del matrimonio, rendendo la unione matrimoniale risolvibile direttamente, od indirettamente, per volontà dei conjugi (salvo di venir fra breve allo scioglimento anche per volontà di un solo di essi) e conducendo così mano mano il matrimonio alla forma di amore libero ed alla consistenza del concubinato. In tal modo la famiglia non è più la base della società, perchè non vi è più famiglia, ma successione di accoppiamenti e procreazione di figliuolanze diverse, che nascono e vivono e trovano appoggio nella nuova istituzione politica dello Stato che tutto deve abbracciare, tutto regolare, tutto mantenere e provvedere. In tal modo non è compatibile il diritto di proprietà privata, ma deve succedervi una proprietà collettiva, alla quale partecipano, da qualunque parte vengano, tutti i cittadini sotto le ali e sotto la direzione dello Stato. In tal modo si demolisce il principio religioso, facoltizzando le unioni transitorie e temporanee e soffocando col piacere sensuale i più nobili sentimenti. In tal modo la donna emancipata fa da sè, risorge il *matriarcato*, di cui parlava il Morelli, ed a meglio dire hanno vita una molteplicità ed una successione di unioni e di disu-

nioni che, meno l' elemento della contemporaneità, hanno tutta la sostanza della poligamia in entrambe le sue forme di *poliginecia* e di *poliandria*. E la rovina della famiglia porta seco tutte le altre rovine desiderate dai seguaci di sì fatto socialismo, il quale, coll'introduzione del divorzio, ha quindi un mezzo per la futura attuazione dei suoi ideali, cioè per conseguire, dopo l'abbattimento della famiglia, la mutazione di ogni principio che regge la società e la unificazione della società stessa collo Stato in un solo organismo che segni una nuova êra nel cammino dell' umanità, êra senza alcun dubbio di regresso e di desolazione.

Da tutto ciò consegue che qui veramente, nell'opera cioè della seconda forma di esplicazione della idea socialista, appare il nesso logico tra socialismo e divorzio, e qui si manifesta appieno quale sarebbe l' effetto finale cui è chiamata a cooperare la introduzione del divorzio nella legge civile, effetto che gli attuali sostenitori preparano consciamente od inconsciamente, ma certamente preparano.

Ciò posto, nessuno può contestare che, in questa ultima fase della lotta *pro divortio*, le antiche ragioni dei divorzisti, già tante volte confutate, già tante volte mostratesi incapaci a convincere le menti ed a guadagnare l' opinione pubblica, rimangono soltanto come apparenza di lotta giuridica e sociologica, per coprire quella che è soltanto una lotta pel socialismo della seconda specie, per quel socialismo che vuol rinnovare tutta la società.

Facile è il dedurre le conseguenze di queste premesse.

È contento il paese di accogliere nel suo seno questo socialismo di demolizione che, annientata la famiglia, sconvolgerebbe e muterebbe *ab imis fundamentis* la società e lo Stato?

Ed allora le porte pel divorzio devono essere aperte, perchè con esso si possa cominciare dalla famiglia l'opera demolitrice.

Ma se il paese per la sua Fede, per la sua storia, per la sua indole, per le sue tradizioni, per i suoi bisogni, per quel senso pratico che fu proprio dell' antico popolo Romano ed ancora rimane pel popolo Italiano, non ammette, non accetta quest'introduzione esotica del socialismo demolitore; sorge qui un nuovo argomento poderosissimo contro la introduzione del divorzio nella legge civile, ed è questo: che non si deve dare al socialismo stesso il mezzo di iniziare col divorzio la rovina della famiglia, a cui terrebbe dietro infallibilmente la rovina di tutte le istituzioni sociali e politiche; rovina questa le cui conseguenze sarebbero di tale spaventosa gravezza, da costituire il massimo disastro a cui possa andar soggetta una nazione.

Note alla Parte IV.

[1]) Fu già notato precedentemente che in Francia i divorzii da 4267 che furono nel 1885, sono arrivati al numero di 7157 nel 1900.

[2]) Il prof. Polacco nella sua bellissima lezione *Contro il divorzio* cita il caso, che formò tema del romanzo *Après le divorce* di Monnier; il caso cioè di un marito che divorziò credendo infedele la moglie: e che dopo essere passato a nuove nozze, avendo avuto la prova che egli si era ingannato, non può più riparare all' errore a causa del nuovo legame contratto. (Vedi la lezione suddetta. Padova, 1892, pag. 23).

Quanti matrimonii poi, nei quali, anche per gravissime mancanze dell' uno o dell'altro conjuge, avvenne un profondo disgusto ed ebbe luogo la separazione o di fatto, od anche giudiziale, non si riuniscono più tardi, come già sopra fu osservato, o per risorgere dell' antico affetto, o per riconoscimento di torti reciproci, o per giovare al bene dei figli!

Col divorzio sì fatte riconciliazioni non potrebbero più avvenire, almeno nella massima parte dei casi.

Non è vero che i termini di legge, le ammonizioni del giudice ed il voto del Consiglio di famiglia, che dovessero precedere la Sentenza di divorzio, valgano a garantire che una riconciliazione sarebbe impossibile. Quando fervono le ire e ribollono le passioni ed è fresca la immagine delle offese, può sembrare che un muro insormontabile esista fra i due conjugi, ed allora il passaggio di un certo tempo, le rimostranze del magistrato possono essere inefficaci a togliere il dissidio. Quanto al Consiglio di famiglia, questo facilmente può essere tratto in errore dalle apparenze e può essere anche non imparziale e non disinteressato. La possibilità della riconciliazione adunque rimane sempre, e questa sola basterebbe ad escludere l' ammissibilità del divorzio.

[3]) Gabba, *Il divorzio.* Ediz. del 1891. Pref. VII.

[4]) *Op. cit.,* 118, 119. Per un errore materiale è citato fra gli avversatori del divorzio il Bentham, il quale invece vi è favorevole (*Traités de législation C. e P.* Tome II. Bruxelles, 1840, pag. 36 e seg.).

5) " Rappresentando il danno (e cioè il suicidio) degli uomini e „ delle donne in stato di matrimonio con 100, si ottiene per la vedo- „ vanza ed il divorzio queste cifre progressive:

	Maschi			Femmine		
	Conjugati	Vedovi	Divorziati	Conjugate	Vedove	Divorziate
In Sassonia						
1848-57	100	258	644	100	200	260
Nel Würtemberg						
1846-60	100	234	574	100	189	536

(Morselli, *Il Suicidio,* Milano, Dumolard, pag. 346).

Leggesi poi nel *Corriere d'Italia* del 30 Novembre 1901 N.° 41:

„ Le sorprese del divorzio.

„ O meglio ancora le tragedie.

„ Enrico Morselli ha pubblicato, a proposito del divorzio in Ger- „ mania, delle notizie tali da dare un po' da riflettere „.

„ Preso come base un milione di abitanti della Prussia, il Mor- „ selli ha trovato: 348 casi di suicidio in donne separate e divor- „ ziate, contro soli 61 di donne pazienti e rassegnate alla tirannia „ conjugale. Per gli uomini è peggio ancora: 286 suicidii tra i ma- „ riti che si conservano fedeli alla prima promessa e 2834 fra quelli „ separati o divorziati „.

6) Polacco, Lezione *Contro il Divorzio,* pag. 26.

7) Dal rapporto ufficiale del Ministro del Commercio risulta che in Francia nel 1900 vi fu un'eccedenza di 25,988 morti, in confronto del numero dei nati.

8) Gabba, *op. cit., Il divorzio e i veri interessi della donna,* pag. 83-92.

9) Brandi, *Il divorzio in Italia,* Roma, 1901, pag. 27 e 28.

10) Zinelli, *Sul divorzio,* Verona, 1883, pag. 283.

11) De Felice-Lancellotti Vincenzina, *Il divorzio e la donna,* Padova, 1892, pag. 10.

12) Parlati, *Il Divorzio,* Napoli, 1891, pag. 21.

[13]) DE MATTEIS, *Matrimonio e Divorzio,* Napoli, 1885, pana 66, 67.

[14]) Ricordiamo le sapienti parole di SALANDRA *(op. cit.,* pag. 134 segg.). " Il fondamento vero dell' eguaglianza o almeno della eguaglianza possibile fra i sessi fu posto allorquando fu assicurata stabilmente alla donna la sua qualità di moglie e di madre. Nella famiglia inscindibile essa trovò la dignità ed il potere e protezione perenne per la sua debolezza fisica e morale ".

[15]) DRACH, *op. cit.,* pag. 70.

[16]) *eodem,* pag. 72.

[17]) §§ 24 e 112 del Codice civile austriaco e Sovr. Ris. 18 Noembre 1826.

pose la confutazione argomento per argomento, con tutte quelle ragioni che già valorosi pensatori avevano dedotte nei loro scritti in venti anni di lotta vittoriosa [1]).

Da ultimo, dopo avere posto in chiara luce tutte le altre ragioni che dimostrano essere per tutti i popoli, e sopratutto per l' Italia, esiziale l' abbandono del principio della indissolubilità assoluta colla introduzione del divorzio, si pose in chiaro il pericolo del socialismo demolitore a cui il divorzio porgerebbe un' arma della maggiore importanza pel raggiungimento dei suoi fini.

Ora una sola parola: mentre un popolo che ebbe in passato da lungo tempo questo cancro nel seno — e cioè il popolo tedesco — in presenza delle tristi conseguenze sempre crescenti risentitene, — con un Codice recentissimo cercò di limitarlo per quanto era possibile nelle sue condizioni religiose e sociali; mentre la Francia, che pure ammise limitatamente questo istituto di dissoluzione, vide in pochi anni (dal 1884 al 1900) cresciuto da oltre 4000 ad oltre 7000 il numero dei divorzii di un anno, e ciò quantunque abbia escluso nell' ultima sua legge il divorzio per mutuo consenso; il volere introdurre il divorzio nel Codice civile italiano è andare contro agli insegnamenti della ragione, della Storia e della più recente esperienza.

Il pensare poi che, mentre in Italia la popolazione è avversa al divorzio, la sua introduzione nel Codice civile può servire ad uno scopo di demolizione famigliare e sociale, fa esprimere il più caldo, il più fervido voto che, pel bene della patria, la infausta riforma neppure in mi-

nima parte possa essere accolta giammai ; e che possa invece farsi palese ai divorzisti teorici l'errore in cui caddero, ai divorzisti pratici l'immoralità cui tendono, ai propugnatori del miglioramento delle classi operaie la via di carità e di fratellanza che sola può far loro raggiungere questo scopo, conservando però alla popolazione Italiana i supremi vantaggi che derivano dalla indissolubilità assoluta del matrimonio per i buoni costumi e per la pace famigliare e sociale.

Nota.

[1]) Un argomento sintetico che, se ve ne fosse d'uopo, vale a persuadere chiunque della mancanza di attendibilità delle ragioni dei divorzisti, è quello delle profonde divergenze e delle contraddizioni loro anche in punti essenziali.

Valgano alcuni esempi.

Villa addusse argomenti storici. Roccarino dice: Gli argomenti storici furono abusati ed esposero chi li adoperò ad una meritata censura.

Morelli disse che il divorzio allontana il socialismo. Il socialismo invece è ora il sostenitore del divorzio.

Morelli ed altri dissero che l' ammettere il divorzio farà scemare il suicidio. La statistica dimostra invece che è assai maggiore il numero dei suicidii fra i conjugi divorziati, che fra i conjugi non divorziati.

Villa disse che respingeva il divorzio per incompatibilità di carattere e per reciproco consenso (proponendo tuttavia il divorzio dopo qualche tempo di separazione personale, la quale può avvenire per consenso reciproco). Berenini dichiara esplicitamente che nel progetto suo è *consacrato* il principio del divorzio per mutuo consenso ed accenna alla necessità della piena attuazione di tale principio, da farsi poi.

Morelli e Giuriati esclusero che l' adulterio sia un reato. Villa e Berenini (art. 4 del progetto) respingono invece l'abolizione dei processi per adulterio.

Villa sostenne che la meta cui tende la famiglia è la contrattualità del vincolo conjugale. Berenini dice che la legge del divorzio non può avere carattere individualista e che essa ha un intento unicamente sociale.

Villa escluse che il conjuge colpevole di adulterio divorziando potesse contrar matrimonio col complice. Giuriati volle che il divieto fosse soltanto *impediente,* non *dirimente.* Morelli e Berenini ammet-

tono senz' altro la legittimazione ***per subsequens*** dei figli adulterini in seguito al divorzio del conjuge adultero.

L' esistenza di tali dissonanze e di tali contraddizioni in uomini, cui nessuno può negare altezza di ingegno e grande valore, dipende manifestamente da ciò che la proposta del divorzio da essi fatta e la lotta che essi sostennero per vederla trionfare, hanno indole meramente politica e sono coordinate al raggiungimento di scopi politici ai quali la istituzione della famiglia ed i principii che la reggono sono e devono essere mantenuti affatto estranei.

Appendice.

Questo libro era già in corso di stampa, allorchè fu pubblicato il *progetto sul divorzio,* con cui la Commissione parlamentare venne a modificare in qualche parte, il progetto Berenini, conservandone per altro la parte essenziale e più nefasta, cioè il divorzio per mutuo consenso.

Infatti il progetto della Commissione riduce le cause di divorzio ad una sola, la separazione personale durata pel termine di cinque anni, se vi sono figli, e di tre, se non ve ne sono, dalla data in cui la sentenza che la pronunciò divenne irrevocabile.

I detti termini possono essere dal Tribunale ridotti a due anni e ad un anno, ove concorrano gravi circostanze ed il voto favorevole del Consiglio di famiglia.

Se trattisi di separazione avvenuta per *solo consenso dei conjugi omologato dal Tribunale,* giusta l'art. 158 del Codice civile, la domanda di divorzio non

può essere accolta che in seguito a ***nuovo consenso*** dei conjugi stessi, inaugurandosi così la forma vera e propria del divorzio *bona gratia.*

Quanto agli altri casi di separazione per sentenza di giudice che il progetto della Commissione aggiunge ai contemplati dal Codice civile *(infermità incurabili e trasmissibili; impotenza manifesta e perpetua posteriore al matrimonio)* questi, nel progetto della Commissione, vengono in luogo delle analoghe circostanze che il progetto Berenini poneva come cause dirette di divorzio *(condanna alla pena dell' ergastolo, o a quella della reclusione non inferiore ad anni 10 per delitto comune; interdizione per infermità di mente durata oltre tre anni e giudicata insanabile; impotenza manifesta e perpetua sopravvenuta durante il matrimonio).* Restano poi nel progetto della Commissione, escluse le altre cause indeterminate di separazione personale che il Berenini aveva compreso nella formula generale : " *tutti „ quei fatti d'indole grave che turbano così profonda- „ mente l'unione conjugale da rendere pericolosa od „ incompatibile la convivenza dei conjugi* „.

Ciò quanto al divorzio per sè stesso, aggiungendosi soltanto che anche il progetto della Commissione facoltizza il riconoscimento e la legittimazione dei figli adulterini anche *per subsequens!*

Relativamente poi ai beni, il progetto della Commissione, pur dichiarando che *è il diritto italico che procede alla sua integrazione,* credette, di riprodurre le disposizioni del cessato art. 305 del Cod. francese, per

cui la proprietà della metà dei beni di ciascun cónjuge passava in proprietà dei figli dei divorziati per mutuo consenso: disposizioni queste che non sanavano certo la immoralità ed il danno del divorzio e che erano poi di nessuna efficacia nel caso, certamente frequentissimo, in cui i conjugi non avessero beni.

Il progetto della Commissione regola infine la procedura da seguirsi per la domanda e per la dichiarazione del divorzio, ma di questo particolare non è qui necessario far menzione.

Era indispensabile accennare a quest'ultimo progetto, per completare la esposizione di fatto relativa alla lotta pel divorzio: ma anche per esso valgono tutte le osservazioni in contrario fatte per gli altri progetti che lo precedettero.

Gennaio 1902.

INDICE